



**Dipartimento di Impresa e Management**  
**Cattedra di Diritto Tributario dell'Impresa**

## **Profili fiscali della previdenza complementare**

RELATORE

Chiar.mo

Prof. Fabio Marchetti

CANDIDATO

703511

Enrico Cosentino

CORRELATORE

Chiar.mo

Prof. Giuseppe Napoli

Anno Accademico 2019/2020

*Ai miei genitori*

# Sommario

<b>Introduzione</b>	<b>6</b>
<b>Capitolo I – Le pensioni e i destinatari</b>	<b>8</b>
<b>1. I pilastri della previdenza</b>	<b>8</b>
<i>1.1. Il primo pilastro: la previdenza obbligatoria</i>	<i>9</i>
<i>1.2. Il secondo e terzo pilastro: la previdenza complementare</i>	<i>10</i>
<b>2. Lo scenario italiano</b>	<b>12</b>
<i>2.1. Il peso della spesa per la previdenza pubblica</i>	<i>13</i>
<i>2.2. La diffusione della previdenza complementare</i>	<i>15</i>
<i>2.3. L'evoluzione della normativa italiana</i>	<i>17</i>
<b>3. La tassazione del risparmio previdenziale</b>	<b>21</b>
<i>3.1. I modelli di tassazione</i>	<i>21</i>
<i>3.2. Il modello di tassazione italiano</i>	<i>23</i>
<i>3.3. La fase di contribuzione</i>	<i>24</i>
<i>3.4. La fase di accumulazione</i>	<i>27</i>
<i>3.5. La fase di erogazione</i>	<i>28</i>
<b>4. I soggetti destinatari</b>	<b>31</b>
<i>4.1. I lavoratori dipendenti del settore privato</i>	<i>32</i>
<i>4.2. Il conferimento del Tfr</i>	<i>33</i>
<i>4.3. I lavoratori dipendenti del settore pubblico</i>	<i>37</i>
<i>4.4. I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le altre categorie</i>	<i>43</i>
<b>Capitolo II – I fondi pensione</b>	<b>45</b>
<b>1. Le tipologie di fondi pensione</b>	<b>45</b>
<i>1.1. I fondi pensione chiusi o negoziali</i>	<i>46</i>

<i>1.1.1. Il sistema di governo</i>	50
<i>1.2. I fondi pensione aperti</i>	53
<i>1.2.1. Il processo costitutivo e gli aspetti organizzativi</i>	54
<i>1.3. I piani individuali pensionistici</i>	56
<i>1.4. I fondi pensione preesistenti</i>	58
<i>1.5. La vigilanza sui fondi pensione</i>	59
<i>1.6. La gestione degli investimenti</i>	61
<b>2. Il trattamento fiscale dei fondi pensione</b>	<b>62</b>
<i>2.1. I nuovi fondi pensione a contribuzione definita</i>	64
<i>2.2. I nuovi fondi pensione a prestazione definita</i>	66
<i>2.3. I contratti di assicurazione sulla vita</i>	67
<i>2.4. I “vecchi” fondi pensione</i>	68
<i>2.5. Imposte indirette</i>	70
<b>3. L’informativa agli aderenti</b>	<b>71</b>
<i>3.1. La nota informativa e l’indicatore sintetico dei costi</i>	72
<i>3.2. Il documento “la mia pensione complementare”</i>	73
<b>4. Gli investimenti e la performance</b>	<b>74</b>
<i>4.1. Il processo di asset allocation</i>	75
<i>4.2. I rendimenti dei fondi pensione</i>	77
<b>Capitolo III – L’ambito internazionale</b>	<b>79</b>
<b>1. Evoluzione generale</b>	<b>79</b>
<i>1.1. Il quadro comunitario</i>	81
<i>1.2. I rapporti transnazionali</i>	83
<b>2. Profili comparati</b>	<b>86</b>
<i>2.1. Francia</i>	86
<i>2.2. Regno Unito</i>	89
<i>2.3. Spagna</i>	91

<i>2.4. Germania</i>	92
<i>2.5. Paesi Bassi</i>	94
<i>2.6. Stati Uniti d'America</i>	96
<b>Conclusione</b>	<b>100</b>
<b>Riassunto</b>	<b>103</b>
<b>Capitolo I – Le pensioni e i destinatari</b>	<b>103</b>
<b>Capitolo II – I fondi pensione</b>	<b>106</b>
<b>Capitolo III – L'ambito internazionale</b>	<b>110</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>117</b>
<b>Sitografia</b>	<b>120</b>

# Introduzione

Il tema della previdenza complementare si candida ad essere uno degli argomenti di maggior interesse per le generazioni attuali e future. Il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'aspettativa di vita media, oltre a rendere inevitabile gli innalzamenti dell'età pensionabile, vanno a determinare una condizione nella quale una grande platea di pensionati poggia e si regge su di una sempre più esigua base di popolazione attiva. A conferma di tale insostenibilità il sistema pensionistico italiano è stato profondamente riformato, andando a ridimensionare fortemente i trattamenti pensionistici rispetto alle condizioni degli anni '80/'90.

Ed in tale contesto assume un'importanza cruciale il ruolo svolto dalla previdenza complementare. L'obiettivo di tale elaborato è di offrire una disamina delle principali forme pensionistiche presenti in Italia, con una particolare attenzione rivolta al trattamento fiscale ad esse riservato.

Il primo capitolo è incentrato maggiormente sull'aspetto personale della previdenza complementare. Si esaminerà la strutturazione del sistema pensionistico italiano, il relativo peso ricoperto dalla previdenza pubblica e privata e l'evoluzione della normativa relativa alla previdenza complementare dai primi interventi degli anni '90 ad oggi. Ci si concentrerà successivamente sull'aspetto fiscale, andando ad analizzare i principali schemi di tassazione del risparmio previdenziale dal punto di vista del contribuente, scindendo il fenomeno nei suoi tre momenti fondamentali, ossia contribuzione, accumulazione ed erogazione. Dopodiché si analizzeranno i diversi soggetti aderenti alla previdenza complementare, dove particolare spazio verrà riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, in quanto primari destinatari delle prime norme, particolarmente incentrate sul conferimento del Tfr quale principale metodo di finanziamento delle forme di previdenza complementare. Non si mancherà, tuttavia, di trattare anche i lavoratori dipendenti del settore pubblico, con particolare riferimento ad una ancora oggi aperta questione di equiparazione solo parziale, per alcuni aspetti, ai dipendenti del settore privato, ed ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Il secondo capitolo, di converso, è incentrato sui fondi pensione in sé e la loro organizzazione. Si procederà ad una disamina delle diverse categorie di fondi pensioni, analizzando in dettaglio i loro diversi processi istitutivi e sistemi di governo, soprattutto alla luce delle recenti modifiche apportate in sede comunitaria. Si analizzeranno, in seguito, i soggetti terzi deputati al processo di gestione degli investimenti e l'organismo di vigilanza delle forme di previdenza complementare. Successivamente, particolare attenzione verrà posta al trattamento fiscale, ora nella prospettiva dei fondi pensione, analizzando in particolare la fase di accumulazione dei rendimenti e di formazione della base imponibile. Si analizzeranno, inoltre, gli obblighi informativi posti a carico delle forme di previdenza

complementare. Al termine del capitolo, una sezione verrà dedicata al processo d'investimento delle forme di previdenza complementare, al processo di *asset allocation* e alle recenti performance e rendimenti registrati dalle diverse forme di previdenza complementare italiane.

Il terzo ed ultimo capitolo è invece incentrato sulla previdenza complementare in ambito internazionale. Dopo aver esposto brevemente l'attuale diffusione nel mondo della previdenza complementare, si analizzerà il quadro normativo comunitario ed i rapporti transnazionali, ponendo particolare attenzione alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Si passerà poi all'analisi comparata della previdenza complementare in alcuni paesi europei e gli Stati Uniti d'America, cercando di evidenziare le similitudini e differenze con il sistema italiano.

# Capitolo I

## Le pensioni e i destinatari

SOMMARIO: 1. I pilastri della previdenza – 1.1. Il primo pilastro: la previdenza obbligatoria – 1.2. Il secondo e terzo pilastro: la previdenza complementare – 2. Lo scenario italiano – 2.1. Il peso della spesa per la previdenza pubblica – 2.2. La diffusione della previdenza complementare – 2.3. L’evoluzione della normativa italiana – 3. La tassazione del risparmio previdenziale – 3.1. I modelli di tassazione – 3.2. Il modello di tassazione italiano – 3.3. La fase di contribuzione – 3.4. La fase di accumulazione – 3.5. La fase di erogazione – 4. I soggetti destinatari – 4.1. I lavoratori dipendenti del settore privato – 4.2. Il conferimento del Tfr – 4.3. I lavoratori dipendenti del settore pubblico – 4.4. I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le altre categorie

### 1. I pilastri della previdenza

Nel dettato dell’art. 38 della Costituzione italiana è stabilito che *“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”* e che *“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”* Nel medesimo articolo viene previsto che a tali compiti provvedano organi ed istituti preposti ed integrati dallo Stato, ma anche che l’assistenza privata è libera.

Mediante tale articolo, viene riconosciuta costituzionalmente l’esigenza di assicurare ad ogni cittadino il mantenimento di un tenore di vita adeguato alle proprie esigenze, anche successivamente al sopraggiungere di una qualsiasi causa che lo renda inabile al lavoro. Il sistema pensionistico italiano è fondato su tre pilastri<sup>1</sup>, ossia:

- a. Previdenza obbligatoria, affidata alla gestione pubblica e finanziata mediante l’imposizione fiscale e dove i contributi pagati dal singolo lavoratore non sono accumulati per costituire la sua rendita futura ma immediatamente impiegati per erogare le pensioni agli aventi diritto, secondo il principio della ripartizione;
- b. Previdenza complementare collettiva, a gestione privata e su base collettiva. Diversamente dalla previdenza obbligatoria è basata sul principio di capitalizzazione, in base al quale i contributi pagati dal lavoratore vengono accantonati ed investiti per andare a costituire le future rendite del lavoratore;

---

<sup>1</sup> Dizionario di Economia e Finanza (2012) – Previdenza.



- c. Previdenza complementare individuale, con le medesime caratteristiche della precedente ma gestita su base individuale.

È assente nel nostro sistema previdenziale un sistema pensionistico complementare obbligatorio, come consigliato dalla Banca Mondiale in una sua fondamentale pubblicazione<sup>2</sup> nella quale vengono classificati i sistemi pensionistici. Con l'eliminazione della pensione minima, risulta essere assente in Italia anche il cosiddetto "pilastro 0", ossia una pensione base, finanziata con il gettito fiscale.

### *1.1. Il primo pilastro: la previdenza obbligatoria*

L'art. 38 della Costituzione, in altre parole, è il fondamento costituzionale del sistema pensionistico italiano, in base al quale lo Stato garantisce l'erogazione di prestazioni previdenziali di base tramite, principalmente, forme assicurative obbligatorie che coprono il cittadino dai principali eventi che possono impedire a questi di svolgere la propria attività lavorativa. Difatti, nell'ordinamento italiano, viene imposta ad ogni lavoratore, sia dipendente che autonomo, pubblico o privato, nel momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo, l'iscrizione a diverse forme previdenziali a gestione pubblica (essenzialmente l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale o INPS), finanziate tramite l'imposizione di specifici contributi sulla retribuzione corrisposta. È questa la previdenza obbligatoria in quanto, per l'appunto, imposta dal legislatore al lavoratore e costituisce il cosiddetto primo pilastro del sistema previdenziale italiano. Il sistema previdenziale obbligatorio basa il suo finanziamento su di un metodo di ripartizione. In buona sostanza, il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, rinuncia a percepire una quota di retribuzione al fine di ottenere una rendita che otterrà in futuro. Il numero e l'entità dei contributi versati dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, determineranno l'importo della rendita erogata al lavoratore sotto forma di rendita. Brevemente, tra le principali forme pensionistiche derivanti da contribuzione obbligatoria ricordiamo:

- Pensione di vecchiaia, al quale è possibile aver diritto al raggiungimento della cosiddetta età pensionabile (fissata, per l'anno 2020, a 67 anni per tutte le categorie di lavoratori, vale a dire uomini e donne, sia dipendenti che autonomi) ed in presenza di una contribuzione normalmente non inferiore a 20 anni;

---

<sup>2</sup> Trattasi di "Averting the Old Age Crisis", documento pubblicato dalla Banca Mondiale per la prima volta nel 1994 dove venne introdotto il concetto di previdenza multi – pilastro. La prima classificazione era basata su tre pilastri (previdenza obbligatoria pubblica, obbligatoria privata e volontaria privata). Successivamente tale classificazione è stata integrata da due ulteriori pilastri.

- Pensione anticipata, introdotta dalla riforma Fornero in sostituzione della pensione di anzianità<sup>3</sup>. Tale prestazione previdenziale è pensata per permettere ai lavoratori di accedervi perfezionando un requisito di natura contributiva prescindendo dall'età anagrafica, requisiti che sono diversi per lavoratori uomini e donne, in quanto ai primi sono richiesti 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, mentre alle lavoratrici donne sono richiesti 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;
- Pensione di inabilità, concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale ed in presenza di almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità, spettante ai familiari del defunto (in percentuale variabile relativa alla situazione degli stessi) qualora il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di contribuzione ovvero cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data del decesso.

Sono previste, inoltre, varie altre forme pensionistiche che prescindono dal versamento dei contributi e concesse agli individui in situazione di assoluta mancanza di altri mezzi di sostentamento. Sono queste le cosiddette pensioni assistenziali, come la pensione d'invalidità civile, l'assegno sociale (in sostituzione della pensione sociale)<sup>4</sup>, la carta acquisti ordinaria, il sostegno per l'inclusione attiva o il reddito d'inclusione.

### *1.2. Il secondo e terzo pilastro: la previdenza complementare*

L'ultimo comma dell'art. 38 Cost. sancisce che l'assistenza privata è libera. Ciò vale a dire che ciascun lavoratore è libero di integrare i trattamenti previdenziali di base obbligatori tramite l'adesione a strumenti di previdenza complementare o integrativa.

La previdenza complementare va a rappresentare, quindi, il cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, al quale possiamo affiancare anche un terzo pilastro, rappresentato dalla previdenza complementare individuale, detta anche integrativa<sup>5</sup>. La differenza fondamentale che intercorre tra il secondo ed il terzo pilastro è proprio il metodo di adesione: la previdenza complementare collettiva viene realizzata, fondamentalmente, mediante la destinazione del Tfr a

---

<sup>3</sup> In vigore fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

<sup>4</sup> [www.inps.it](http://www.inps.it)

<sup>5</sup> Enciclopedia Treccani – Previdenza complementare, Arragoni.

fondi pensioni di categoria, mentre la previdenza complementare individuale è realizzata in maniera totalmente discrezionale, mediante forme di risparmio individuale e prescindendo dalla condizione lavorativa attuale. Possiamo, quindi, sintetizzare le diverse forme attuabili di previdenza complementare in<sup>6</sup>:

- a. Fondi pensione chiusi o negoziali, limitati ad una determinata categoria individuata in base ad un accordo collettivo;
- b. Fondi pensioni aperti, per i quali non è designata una specifica e limitata categoria di aderenti ed ai quali vi possono accedere lavoratori in forma sia collettiva che individuale;
- c. Piani individuali di previdenza (o Pip), attuati mediante la sottoscrizione di assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali, ai quali vi si può aderire unicamente in forma individuale e che rappresentano la principale componente del terzo pilastro;
- d. Fondi pensione preesistenti, ossia quei fondi che risultavano già istituiti alla data del 15 novembre 1992 e cioè prima della normativa introdotta dal d.lgs. 124/1993.

Ciascuna forma di previdenza complementare deve essere iscritta presso un apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP), l'authority amministrativa indipendente con il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare.

Come visto, quindi, la previdenza complementare (collettiva o individuale che sia) nasce, in teoria, simultaneamente con il concetto stesso di previdenza definito costituzionalmente. Tuttavia, è solo a partire dagli anni '90 che tale sistema è stato maggiormente disciplinato e riformato, questo a seguito di un forte indebolimento della previdenza pubblica (*gap* previdenziale) causato principalmente dalla riduzione della popolazione attiva<sup>7</sup>. Fino agli anni '90 (o meglio, come si vedrà, fino alla riforma del 2011) la previdenza pubblica era basata sul principio retributivo, il quale garantiva, ai neopensionati, prestazioni particolarmente vantaggiose<sup>8</sup> e divenute insostenibili col passare degli anni per le casse statali. Tra gli altri, questo è stato anche uno dei motivi che ha spinto il legislatore ad attuare una riforma del sistema pensionistico pubblico introducendo il metodo contributivo. Ed è a seguito proprio di tali sviluppi che è stata maggiormente incentivata la previdenza complementare, basata, come già detto, sul principio della capitalizzazione, dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono investiti dal fondo di previdenza al fine di creare una rendita<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.

<sup>7</sup> [www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

<sup>8</sup> In altre parole, le pensioni pubbliche offrivano un elevato tasso di sostituzione grazie all'applicazione del sistema retributivo.

<sup>9</sup> Bripi e Giorganonio, La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili (2010).

La previdenza complementare presenta delle caratteristiche che la differenziano dalla previdenza obbligatoria, vale a dire:

- a. È volontaria, in quanto il lavoratore può scegliere se aderire o meno ad una forma di previdenza complementare (per quanto il conferimento del Tfr possa avvenire anche in maniera tacita per i dipendenti del settore privato);
- b. È a capitalizzazione individuale, in quanto i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Successivamente, al raggiungimento del pensionamento, vengono restituiti in forma di prestazione pensionistica maggiorati dei rendimenti maturati con gli investimenti;
- c. È a contribuzione definita, ossia è nota l'entità del versamento e la prestazione finale dipenderà dalle somme versate e dalla resa dell'investimento (per quanto esistano, come si vedrà, delle forme a prestazione definita);
- d. È gestita da soggetti ed enti di diritto privato<sup>10</sup>.

Può aderire ad una forma di previdenza complementare, sostanzialmente, qualsiasi cittadino, dato che, per quanto questa nacque inizialmente legata al mondo del lavoro, si è oggi estesa ad altre categorie di cittadini. Possono quindi aderirvi: lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti, lavoratori con contratti atipici (lavoratori a progetto, soci lavoratori di cooperative, ecc.), soggetti fiscalmente a carico e tutti coloro che non svolgono un'attività lavorativa<sup>11</sup>. È richiesto, in ogni caso, un periodo di partecipazione minimo a forme di previdenza complementare per far maturare il diritto alla percezione delle prestazioni pensionistiche.

## **2. Lo scenario italiano**

La previdenza complementare in Italia, nonostante gli incrementi registrati tra i partecipanti a partire dal 2012, mostra ancora uno scarso sviluppo, soprattutto se confrontata con gli altri stati OCSE o con la stessa spesa per le pensioni pubbliche. Difatti, analizzando i dati resi noti dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2019<sup>12</sup>, possiamo apprendere come la spesa per le pensioni pubbliche si attesti su valori compresi tra il 15% ed il 16% del PIL, ben al di sopra della media OCSE di circa l'8%<sup>13</sup>. Ciò potrebbe essere visto come una spiegazione dello scarso sviluppo della previdenza complementare: la disponibilità di un sistema pubblico persuasivo e che garantisce adeguate tutele,

---

<sup>10</sup> INPS – La previdenza complementare.

<sup>11</sup> Agenzia delle Entrate – I vantaggi fiscali della previdenza complementare.

<sup>12</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Le tendenze di medio-lungo periodo nel sistema pensionistico e socio-sanitario, Rapporto n. 20.

<sup>13</sup> OECD, Pension Markets in Focus (2019).

offre uno scarso incentivo ai lavoratori di aderire a forme di previdenza complementare<sup>14</sup>. E tale situazione potrebbe sembrare compatibile con il contesto precedente agli anni '90 nel nostro paese, dove il sistema pensionistico pubblico risultava più solido e capace di garantire prestazioni generose, complice anche l'utilizzo del metodo retributivo per il calcolo delle prestazioni, in base al quale la prestazione pensionistica era calcolata in relazione alla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro<sup>15</sup> (fino al 31 dicembre 1992 degli ultimi 5 per i lavoratori dipendenti e 10 per gli autonomi, elevati a 10 e 15 rispettivamente dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011), e che offriva un tasso di sostituzione (ossi il rapporto tra la prima pensione ricevuta e l'ultimo stipendio percepito) piuttosto elevato. Fino al dicembre 1992, infatti, un lavoratore iscritto all'INPS riceveva una pensione erogata con metodo retributivo e con una rivalutazione media del 2%, avendo versato 40 anni di contributi, avrebbe ottenuto una pensione pari a circa l'80% dell'ultima retribuzione percepita. Tuttavia, le riforme e le manovre intraprese dall'esecutivo negli ultimi decenni hanno mostrato una chiara volontà (e necessità) di ridurre la spesa per le pensioni pubbliche<sup>16</sup>.

Ed in tale contesto la previdenza complementare assume un ruolo cruciale al fine di garantire un adeguato tenore di vita ai cittadini inabili al lavoro.

### *2.1. Il peso della spesa per la previdenza pubblica*

La spesa per la previdenza pubblica mostra un peso sempre maggiore nel nostro paese. Per l'anno 2017, l'Italia viene classificata dall'OECD<sup>17</sup> come seconda solo alla Grecia per spesa in pensioni pubbliche espressa in percentuale del Prodotto interno lordo con un valore del 16,2 %, per un ammontare di circa 270 miliardi di euro<sup>18</sup>.

Complici di tali aumenti sono stati l'applicazione, formalmente fino alla metà degli anni '90 ma di fatto fino al 2012, del già citato metodo retributivo e la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione, oltre ad un'età pensionabile notevolmente più bassa rispetto a quella attuale. A partire dagli anni '90, tuttavia, una serie di riforme hanno fortemente modificato il sistema pensionistico italiano. Si procederà ad una più dettagliata analisi dell'evoluzione normativa nel paragrafo successivo, ma è bene in questa sede segnalare che la l. 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini) ha introdotto il metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche in sostituzione del precedente metodo retributivo. Il metodo contributivo lega l'entità della prestazione pensionistica erogata ai contributi

---

<sup>14</sup> Bollettino ADAPT 18 marzo 2019, n. 11 – La previdenza complementare nell'Italia del 2019.

<sup>15</sup> Tale sistema verrà riformato, come si vedrà, nel 1995 e nel 2012 con l'introduzione del metodo contributivo.


<sup>16</sup> Secondo le proiezioni del Mef, viene prevista una riduzione della spesa per le pensioni pubbliche ad un livello di circa il 13% del Pil entro il 2070.

<sup>17</sup> [www.data.oecd.org](http://www.data.oecd.org)

<sup>18</sup> [www.agi.it](http://www.agi.it)

effettivamente versati dal lavoratore e non agli ultimi stipendi ricevuti. Il metodo è stato applicato solo ai lavoratori che avessero iniziato a lavorare per la prima volta in data antecedente al 1° gennaio 1996. Con tale previsione, gran parte degli effetti contenitivi sulla spesa vennero, di fatto, sterilizzati. Tuttavia, con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero), il metodo contributivo venne esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012. Il metodo contributivo va a ridurre fortemente il tasso di sostituzione. Sempre secondo l'ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato, il tasso di sostituzione lordo, in ipotesi di base, è destinato a ridursi di circa 13 punti percentuali entro il 2070<sup>19</sup>. Un ulteriore effetto della riforma Fornero è stato l'introduzione del periodico aggiornamento, con cadenza triennale (ed a partire dal 2021, con cadenza biennale)<sup>20</sup>, dei coefficienti di trasformazione.

Tab. 1 – Spesa per le pensioni pubbliche nei principali paesi OCSE in % del Pil



Fonte: data.oecd (2018).

Tali coefficienti sono dei valori percentuali che traducono il montante contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa nell'entità della prestazione pensionistica. Si tratta di parametri positivamente correlati all'età del pensionato, essi saranno, quindi, tanto più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore. Il fondamento alla base di tale sistema è che più avanzata sarà l'età alla quale si accede al sistema pensionistico e (potenzialmente) minore sarà la durata per la quale se ne fruirà, per cui l'importo sarà più elevato in età avanzata<sup>21</sup>. L'adeguamento introdotto dalla riforma Fornero, in base agli scatti degli adeguamenti alla speranza di vita, va a ridurre progressivamente i coefficienti al fine di compensare l'effetto dato dall'incremento della speranza di vita. Logicamente,

<sup>19</sup> Da un valore del 72,5% con 67 anni d'età a un valore del 60,8% con 67 anni e 10 mesi d'età.

<sup>20</sup> Il primo adeguamento risale al 2013, successivamente nel 2016, ed il più recente è scattato il 1° gennaio 2019.

<sup>21</sup> [www.pensionioggi.it](http://www.pensionioggi.it)

le riduzioni più pesanti riguardano i coefficienti dei pensionati più giovani: ad un pensionato di 67 anni viene oggi applicato un coefficiente pari al 5,604%, mentre ad un pensionato della stessa età, nel 2009, veniva applicato un coefficiente pari al 6,136%<sup>22</sup>. Il coefficiente minimo è definito per l'età di 57 anni, e la percentuale relativa a tale età viene applicata anche in caso di liquidazione di trattamenti pensionistici a soggetti con età inferiore a 57 anni (ad esempio, in caso di pensione di invalidità o ai superstiti).

## 2.2. La diffusione della previdenza complementare

Nel contesto appena descritto, sarebbe logico attendersi una forte diffusione della previdenza complementare. Questa, tuttavia, sembra faticare ad affermarsi nel nostro paese.

Dai dati resi pubblici dalla COVIP<sup>23</sup>, la previdenza complementare conta 9.133.380 iscritti ad oltre 400 forme pensionistiche, confermando il *trend* crescente degli ultimi anni. È possibile calcolare il grado di diffusione della previdenza complementare avendo come riferimento una platea potenziale di 25.971.000 individui di forza lavoro, ottenendo quindi un tasso di partecipazione del 35%, anch'essa in aumento rispetto agli anni passati. Tuttavia, se si fa riferimento ai soli iscritti versanti, ossia che hanno versato contributi nel corso del 2018<sup>24</sup>, si ottiene un numero di 5.953.420, pari al 22,7% della forza lavoro. Va notato che il numero delle posizioni in essere (ossia il numero dei rapporti di partecipazione) è mediamente superiore al numero degli iscritti<sup>25</sup>, per cui vi è una certa tendenza a partecipare a più di una forma di previdenza complementare. La forma di previdenza complementare che accoglie il maggior numero d'iscritti sono i Pip, con 3.130.147 iscritti (a cui vanno aggiunti 370.000 iscritti ai cosiddetti Pip "vecchi", ossia relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006, per i quali l'impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dalla riforma del 2005). Una buona percentuale aderisce ai fondi pensione negoziali, che registrano 3.161.013 iscritti nel 2019. Il numero continua ad essere trainato principalmente dall'ulteriore estensione dell'automatica modalità di adesione individuata dalla contrattazione collettiva. Seguono, poi, i fondi pensione aperti (1.551.280 iscritti) ed i fondi pensione preesistenti (652.000 iscritti). Tutte le categorie di fondi mostrano un certo incremento nelle iscrizioni, comprese tra il 5% ed il 6% rispetto agli anni passati. Tuttavia, guardando al numero delle nuove iscrizioni, è possibile notare una contrazione<sup>26</sup>. Difatti, nell'anno 2018 le nuove adesioni alla previdenza complementare sono state

---

<sup>22</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2015.

<sup>23</sup> Mefop – Bollettino statistico 75.

<sup>24</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

<sup>25</sup> A fronte di 7.953.375 iscritti nel 2018, si registrano 8.740.239 posizioni in essere. Ad ogni 10 iscritti corrispondono, mediamente, 11 posizioni in essere.

<sup>26</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

pari a 656.000, facendo registrare una riduzione rispetto all'anno passato dove ammontavano a 683.000 nuove iscrizioni. Una variazione positiva nei nuovi iscritti si è registrata solo per i fondi negoziali e preesistenti, mentre i fondi aperti e Pip hanno registrato valori inferiori al 2017.

La previdenza complementare risulta essere più sviluppata tra i maschi, rappresentanti il 61,9% degli iscritti nel 2018. Per ciò che riguarda le classi d'età, il 54,7% degli iscritti rientra nella categoria tra i 35 ed i 54 anni d'età, gli over 55 rappresentano il 27,6% degli iscritti, mentre risulta sempre poco numerosa la fascia d'età dei più giovani (15 – 34 anni), con solo 16,4% degli iscritti. Da un punto di vista territoriale, il 56,8% degli iscritti risiede nelle regioni settentrionali, il 23,3% nelle regioni meridionali e nelle isole ed il 19,8% nelle regioni centrali. Volendo, invece, dividere gli iscritti in base alla condizione professionale, la percentuale maggiore è rappresentata da lavoratori dipendenti. In termini di contributi raccolti, le forme di previdenza complementare hanno raccolto nel 2018 circa 167 miliardi di euro, il contributo medio per iscritto è pari a 2.630 euro. Si osserva, comunque, un'ampia fascia d'iscritti (24,7%) che nel corso del 2018 non ha effettuato alcun versamento. Tale fenomeno è già noto e tenuto sotto osservazione da diversi anni alla COVIP. Nel corso di un decennio, la percentuale d'iscritti che non partecipano con continuità alla forma di previdenza complementare è più che raddoppiata, passando dal 12% del 2008 ai valori attuali. Tale fenomeno è maggiormente diffuso nei Pip e nei fondi aperti. Il rischio insito in tale comportamento è di non poter accedere, al momento del bisogno, alla prestazione pensionistica dello strumento al quale si ha aderito.

In conclusione, riprendendo il concetto di tasso di sostituzione, nel contesto delle proiezioni elaborate della Ragioneria Generale dello Stato<sup>27</sup>, si evidenzia come il ricorso alla previdenza complementare sia un metodo particolarmente efficace per compensare la riduzione nel tasso di compensazione. Sul periodo 2010 – 2070, le proiezioni mettono a confronto il tasso di sostituzione di lavoratori che si affidano unicamente alla previdenza obbligatoria con i tassi dei lavoratori che aderiscono anche alla previdenza complementare<sup>28</sup>. Orbene, per i dipendenti privati si ottiene, come detto, una riduzione di circa 13 punti percentuali, passando da un tasso del 73,7% del 2010 ad un tasso del 60,8% del 2070 in caso di ricorso alla sola previdenza obbligatoria. Diversamente, in caso di adesione alla previdenza complementare, partendo dal medesimo tasso di sostituzione del 2010, si ottiene una riduzione di soli 5,5 punti percentuali, con un tasso di sostituzione pari al 68,2 al 2070. La situazione è ben più evidente nel caso dei lavoratori autonomi, per i quali, con la sola previdenza obbligatoria, il tasso di sostituzione è destinato a ridursi di oltre 23 punti percentuali (dal 72,2% al 49,2%), mentre, mediante

---

<sup>27</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Le tendenze di medio-lungo periodo nel sistema pensionistico e socio-sanitario, Rapporto n. 20.

<sup>28</sup> Le elaborazioni presentate in tale rapporto si basano sul confronto di due scenari, denominati "nazionale base", il quale recepisce le previsioni della popolazione italiana fornite dall'ISTAT e "EPC-WGA baseline", basato invece sulle previsioni prodotte dall'Eurostat in unione alle ipotesi di carattere macroeconomico fornite dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (da cui il nome, Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA).



l'adesione a forme di previdenza complementare, tale riduzione è contenuta a circa 15 punti percentuali, mostrando un tasso di sostituzione pari al 57,4% al 2070.

### *2.3. L'evoluzione della normativa italiana*

Il sistema della previdenza complementare in Italia è stato regolamentato per la prima volta, da un punto di vista sia civilistico che fiscale, con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (all'interno del quale è istituita la COVIP) e, successivamente, riformato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Lo scopo di tali normative è quello di disciplinare e incentivare la previdenza complementare al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. L'obiettivo incentivante è stato perseguito, sin dalla prima normativa del 1993, cercando di fare affidamento sulla possibilità di conferire il Tfr ai fondi pensione al fine di beneficiare dei maggiori rendimenti dei mercati finanziari rispetto a quelli che può offrire il mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro.

L'introduzione della normativa sulla previdenza complementare venne resa necessaria a seguito del d.l. 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato), con il quale il sistema pensionistico italiano iniziò il suo processo di riforma: venne, infatti, elevata l'età pensionabile (da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne), allungato da 15 a 20 anni il periodo di contribuzione e ridotta la percentuale di rivalutazione alle sole dinamiche dei prezzi, e non più anche ai salari reali<sup>29</sup>. Vennero, inoltre, irrigiditi i criteri d'accesso alla pensione di anzianità (35 anni di anzianità contributiva, in tale contesto si ebbe, quindi, la necessità d'introdurre una disciplina organica della previdenza complementare mediante il d.lgs. 124/1993, che istituì i fondi pensione negoziali ed aperti. Tuttavia, la previdenza complementare faticò ad affermarsi nel panorama italiano a seguito della normativa del 1993, complice anche uno scarso sistema incentivante dal punto di vista fiscale di tale normativa, in quanto le prestazioni erogate sotto forma di rendita erano tassate a Irpef, al pari delle pensioni pubbliche o del Tfr<sup>30</sup>.

Il sistema pensionistico italiano venne modificato dalla l. 335/1995 (Riforma Dini), che, come detto in precedenza, introdusse il metodo contributivo in sostituzione del metodo retributivo, seppur in maniera graduale, andando, di fatto, a creare tre distinte categorie di lavoratori sulla base della loro anzianità contributiva:

- a. Lavoratori che al 31 dicembre 1995 presentavano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, per i quali è stato mantenuto il metodo retributivo;

---

<sup>29</sup> COVIP – L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia.

<sup>30</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Evoluzione del sistema previdenziale.

- b. Lavoratori che al 31 dicembre 1995 presentavano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, per i quali è stato utilizzato un metodo misto con l'applicazione del pro – rata (ossia metodo retributivo fino al 1995 e successivamente contributivo);
- c. Lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996, ai quali è stato applicato il metodo contributivo.

Per quanto riguarda, invece, la previdenza complementare, la riforma Dini inserì una serie di agevolazioni in tutte le fasi del processo di accumulazione. Alcune di esse furono la sostituzione della detrazione con la deduzione dei contributi, la riduzione dell'aliquota di tassazione dei rendimenti e la previsione di una parziale imposizione, sull'87,5%, della prestazione pensionistica erogata<sup>31</sup>. Alla riforma del 1995 si devono, inoltre, una serie di estensioni riguardanti la platea dei partecipanti alla previdenza complementare. Difatti, vengono introdotti anche i soci ed i lavoratori delle cooperative come soggetti potenzialmente aderenti a forme di previdenza complementare (inspiegabilmente esclusi dalla normativa del 1993) e vengono, inoltre, introdotti nuovi soggetti abilitati alla gestione, come, ad esempio, le assicurazioni. Un'altra importante novità introdotta da tale riforma sono i fondi pensioni aperti<sup>32</sup>.

Successivi sviluppi normativi si ebbero con il d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, che ha provveduto ad uniformare il regime fiscale di tutte le forme di risparmio previdenziali, includendovi anche le polizze vita, fino ad allora mai state incluse nella normativa nonostante la ampia diffusione. Difatti, tale decreto, fu fondamentale in materia di previdenza complementare individuale, in quanto introdusse i Piani individuali di risparmio (o Pip). In termini fiscali, la riforma del 2000 introduceva il concetto di rinvio della tassazione sugli importi accantonati per finalità previdenziali, prevedendo il principio di corrispettività tra le somme dedotte in fase di versamento dei contributi e le somme imponibili in fase di erogazione delle prestazioni, mentre per i rendimenti maturati dagli investimenti era prevista una tassazione annuale. In sostanza, il momento della tassazione dei contributi accantonati a fini previdenziali veniva rinviato al momento in cui venivano erogate le prestazioni pensionistiche, prevedendo la non tassabilità delle somme delle somme già tassate in fase di accumulo, al fine di evitare ogni forma di doppia tassazione<sup>33</sup>. Tale concetto verrà, come si vedrà, mantenuto anche nelle successive riforme del sistema della previdenza complementare. Viene inoltre modificata la disciplina relativa alla deduzione dei contributi versati ad una forma di previdenza complementare, prevedendo che essi potessero essere dedotti dal reddito complessivo annualmente per l'importo non superiore al minore tra il 12% del reddito complessivo e 5.164,57 €. Inoltre, per i lavoratori dipendenti, ed in

---

<sup>31</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>32</sup> Balestreri, *Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni*, *La Repubblica* (2016).

<sup>33</sup> Procopio, *Fondi pensione e TFR* (2008).

relazione ai soli redditi da lavoro dipendente, era in vigore anche il limite del doppio della quota di Tfr destinata a forme di previdenza complementare.

Più recenti modifiche, infine, sono state introdotte dal d.lgs. 252/2005, successivamente integrato e modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ed entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. La riforma del 2005 ha interamente sostituito il d.lgs. 124/1993 come normativa della previdenza complementare. Il decreto del 2005 dà attuazione (seppur non in modo fedele) alla l. 23 agosto 2004, n. 243 (riforma Maroni) ed ha come punti cardine una migliore equiparazione delle diverse forme di previdenza complementare, l'introduzione del conferimento tacito del Tfr ed una maggiore omogeneità riguardo i poteri di vigilanza sul settore attribuiti alla COVIP.

Venne, inoltre, modificato il sistema di tassazione, modificando sia la disciplina della deduzione dei contributi versati alla forma di previdenza complementare che in tema di tassazione delle prestazioni erogate. Il modello introdotto dalla riforma del 2005 è quello attualmente in vigore in tema di tassazione della previdenza complementare e sarà oggetto di più attenta analisi nel paragrafo successivo.

Negli anni successivi al 2005, diverse sono state le riforme riguardanti il sistema pensionistico che si sono succedute senza apportare, tuttavia, sostanziali modifiche al d.lgs. 252/2005. Brevemente, si ricordano<sup>34</sup>:

- L. 24 dicembre 2007, n. 247 (riforma Prodi), che introdusse il concetto di quota per l'accesso all'allora esistente pensione di anzianità, consistenti nella sommatoria di età ed anni di anzianità contributiva. Le quote entrarono in vigore a partire dal 2009, con un valore di 95 ed un'età minima di 59 anni. Le quote sono state progressivamente elevate (con l'attuale quota 100 sono richiesti almeno 62 anni di età) a cadenza triennale in funzione dell'allungamento della vita media;
- L. 3 agosto 2009, n. 102, che introdusse un ulteriore aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego (65 anni) e l'adeguamento dei requisiti anagrafici collegato all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT;
- D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) e l. 22 dicembre 2011, n. 214 (manovra "Salva Italia"), oltre alla già descritta applicazione del metodo contributivo a tutte le prestazioni pensionistiche erogate, i requisiti anagrafici vennero ulteriormente innalzati, sia per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne, progressivamente elevati fino ai 66 anni e 7 mesi per ambo i sessi dal 1° gennaio 2016 al 31

---

<sup>34</sup> COVIP – L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia.

dicembre 2018, prima dell'ultimo recente innalzamento a 67 anni) che per la neo introdotta pensione anticipata (ex pensione di anzianità).

- L. 11 dicembre 2016, n. 232 (finanziaria 2017), che ha introdotto una serie di misure volte ad anticipare il pensionamento rispetto alle normali scadenze di legge. Si tratta degli Anticipi pensionistici (i cosiddetti APE), distinti in indennità di accompagnamento alla pensione (APE sociale) ed anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario). Entrambi gli anticipi sono stati introdotti dalla finanziaria 2017 inizialmente in forma sperimentale fino alla fine del 2019. Gli APE sociali rappresentano delle indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogate dall'INPS e destinate a determinate categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà. L'APE volontaria è, invece, un vero e proprio prestito agevolato da parte di banche o assicurazioni, restituito ratealmente in 20 anni mediante trattenute effettuata dall'INPS sulla futura pensione. Tali misure sono riservate ai lavoratori che abbiano compiuto 63 anni di età, che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Diversi e più stringenti requisiti sono poi richiesti per la richiesta dell'APE sociale. Con riferimento alla sola APE sociale, la Legge di Bilancio 2020 ha riconfermato tale misura<sup>35</sup>; non vi è, invece, alcuna menzione a riguardo dell'APE volontaria. In materia di previdenza complementare, nella medesima legge venne introdotta la Rendita integrativa temporanea anticipata (o RITA), strumento che offre la possibilità di percepire un reddito nell'attesa del raggiungimento dell'età pensionabile, ma, diversamente dagli APE, la RITA va ad utilizzare il capitale accumulato dal lavoratore nelle forme di previdenza alle quali ha aderito per ottenere una rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria<sup>36</sup>. È possibile, tramite tale strumento, ottenere un anticipo massimo di cinque anni rispetto al momento di accesso alla pensione pubblica obbligatoria. Il periodo di anticipo è estendibile a dieci anni in caso di inoccupazione da almeno 24 mesi. Oltre al requisito di partecipazione per almeno 5 anni a forme di previdenza complementare, per richiedere la rendita RITA è necessario aver concluso l'attività lavorativa ed il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Così come avvenuto per l'APE sociale, nella Legge di Bilancio 2020 lo strumento ha trovato rinnovo ed è anche stato agevolato tramite l'abolizione del requisito anagrafico del compimento di 63 anni di età<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> [www.pensionielavoro.it](http://www.pensionielavoro.it)

<sup>36</sup> [www.assoprevidenza.it](http://www.assoprevidenza.it)

<sup>37</sup> [www.theitaliantimes.it](http://www.theitaliantimes.it)

La normativa di riferimento si è evoluta anche in risposta alle direttive comunitarie. Si segnala la più recente, ossia la direttiva Iorp II (Direttiva UE 2016/2341), recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 18 dicembre 2018, n. 147<sup>38</sup>. Trattasi della seconda direttiva in tema di previdenza complementare, la prima venne emessa nel 2003 con la finalità di armonizzare gli ordinamenti nazionali del settore. La nuova direttiva, invece, si concentra particolarmente sul tema della governance e della trasparenza, attraverso l'introduzione di una serie di funzioni fondamentali (gestione del rischio, revisione interna, funzione attuariale). Altro punto su cui è stata posta particolare enfasi è stata l'informativa dedicata ai potenziali aderenti ed agli aderenti durante tutte le fasi di partecipazione alla forma di previdenza complementare. Il d.lgs. 147/2018 ha poi apportato delle modifiche anche ai processi di trasferimenti transfrontalieri da e verso i fondi di altri Stati membri.

### **3. La tassazione del risparmio previdenziale**

Le forme di previdenza complementare sono (e saranno) sempre più importanti per garantire un'assistenza ai cittadini inabili al lavoro, e per tali motivazioni è fondamentale definire un corretto sistema d'incentivazione. Una delle forme d'incentivazione di maggior importanza è rappresentata, sicuramente, dal trattamento fiscale dei fondi pensione, ossia riservando alla previdenza complementare un trattamento tributario favorevole in termini di agevolazioni in fase di versamento, di maturazione dei rendimenti e sull'erogazione delle prestazioni.

Possiamo, idealmente, scindere il processo di accumulazione del risparmio affluente a forme di previdenza complementare in tre momenti nei quali può essere applicata la tassazione<sup>39</sup>:

- a. Versamento dei contributi al fondo pensione (fase di contribuzione);
- b. Maturazione ed accumulo dei rendimenti del fondo pensione (fase di accumulazione);
- c. Erogazione delle prestazioni finali, in forma di rendita o capitale (fase di erogazione).

Chiaramente, il sistema degli incentivi fiscali si basa su quanti ed in quali momenti viene accordata l'esenzione da tassazione. La scelta di tassare o esentare da tassazione uno dei tre momenti va a costituire il cosiddetto modello di tassazione, di cui ora si andranno ad analizzare i principali.

#### *3.1. I modelli di tassazione*

Da un punto di vista meramente teorico sono possibili numerose combinazioni (comprendendo anche soluzioni estreme come tassazione o esenzione in tutte e tre i momenti) ma la finalità incentivante

---

<sup>38</sup> Nanni, I fondi pensione e il processo di adeguamento alla direttiva europea IORP II, [ilpuntopensionielavoro.it](http://ilpuntopensionielavoro.it) (2019).

<sup>39</sup> Migliorini, *Previdenza complementare: guida alla disciplina fiscale*, [fiscomania.com](http://fiscomania.com) (2019).

deve, logicamente, armonizzarsi con i bisogni dello Stato in termini di finanza pubblica, poiché maggiori saranno gli incentivi concessi e maggiore sarà la perdita di gettito erariale. Per cui, nella pratica, sono effettivamente applicati quattro tipi di modello, due riconducibili ad un modello di reddito – spesa, o *expenditure tax* (EET e TEE, dove E sta per esenzione e T per tassazione) ed altri due riconducibili ad un modello di reddito – entrata, o *comprehensive income tax* (ETT e TTE)<sup>40</sup>. Nei primi due modelli la tassazione avviene in una sola fase e sono, in sostanza, equivalenti in termini di effetti sul risparmio e sul gettito fiscale. La sostanziale differenza tra i due è che il modello EET l'imposizione viene applicata sulla spesa in senso stretto, mentre il modello TEE va ad applicare una sorta di imposta anticipata. Logicamente, per quanto equivalenti per il contribuente, è il modello EET ad avere il maggior impatto da un punto di vista psicologico considerando la possibilità di esentare immediatamente i contributi e si va ad eliminare il rischio (caratterizzante il modello TEE) che i governi futuri non rispettino l'accordo di esentare le successive fasi di accumulo dei rendimenti ed erogazione delle prestazioni finali.

Per tali ragioni, infatti, il modello EET è predominante tra i paesi OCSE, e, tra gli adottanti, una buona parte dei governi prevede solo una tassazione parziale sulla fase finale di erogazione, ad esempio il Messico, di fatto, applica un modello EET, ma viene fortemente incentivata la contribuzione mediante sussidi pubblici, applicando in tal modo un modello che prevede l'esenzione in tutte e tre le fasi (EEE)<sup>41</sup>.

L'armonizzazione dei modelli di contribuzione verso un sistema EET è anche fortemente incentivata in sede comunitaria<sup>42</sup>, dato che l'eterogeneità dei modelli può determinare un rischio di doppia imposizione (o doppia non imposizione) in caso di trasferimento in uno Stato adottante un diverso modello da quello di provenienza.

Come anticipato, il modello EET vede la più vasta diffusione tra i paesi OCSE ed è applicato nella sua forma pura da paesi come il Canada, Usa e Svizzera, Regno Unito o Germania, prevedendo spesso parziali agevolazioni fiscali anche nella fase finale di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Per tornare in tema di incentivi alla previdenza complementare, possiamo notare che la perdita di gettito per l'erario è inversamente proporzionata alla diffusione della previdenza complementare tra i lavoratori. Nei paesi anglosassoni, dove la previdenza complementare ha storicamente trovato una maggiore diffusione, il costo degli incentivi fiscali per essa si attesta, generalmente, attorno al 3% del totale delle entrate tributarie.

---

<sup>40</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>41</sup> Diversi autori e teorici classificano il Messico, infatti, come un paese adottante un modello di tassazione EET.

<sup>42</sup> COM (2001) 260 della Commissione delle comunità europee del 23 maggio 2001.

Nella seguente tabella si sintetizza la diffusione nei principali paesi OCSE dei diversi modelli di tassazione delle forme di previdenza complementare, dalla quale è visibile la netta predominanza di diffusione dello schema EET.

Tab. 2 – I modelli di tassazione adottati dai principali paesi OCSE

Modello di tassazione	Stati
EET	Canada, Cile, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Giappone, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, USA
ETT	Danimarca, Italia, Svezia
TET	Austria, Belgio, Francia, Corea del Sud, Malta, Portogallo
TEE	Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Lituania, Lussemburgo
TTE	Australia, Nuova Zelanda, Turchia
ETE	Cipro
EEE	Bulgaria, Colombia, Messico, Slovacchia

Fonte: OECD, Pensions Outlook 2018 (2018).

### 3.2. Il modello di tassazione italiano

Il modello di tassazione scelto dal legislatore è quello del rinvio della tassazione del reddito accantonato per la previdenza (detta anche regola della sospensione d'imposta o ETT), ponendosi in netta controtendenza rispetto alla maggior parte dei paesi europei.

Il modello attuale prevede un'esenzione in fase di contribuzione ed una tassazione agevolata nelle fasi di accumulo dei rendimenti e di erogazione finale. La scelta, quindi, attuata dal legislatore con il d.lgs. 252/2005 si discosta dal processo di armonizzazione dell'ordinamento italiano ai modelli esteri di tassazione, quasi totalmente orientati verso un modello EET, modello originariamente indicato dalla legge delega di riforma della previdenza pubblica e complementare (legge 23 agosto 2004, n. 243) ma che, come visto, è stato abbandonato in fase attuativa<sup>43</sup>. Va segnalato come, già precedentemente alla riforma del 2005, il diritto positivo aveva mostrato una certa propensione all'avvicinamento a tale modello, in particolare con il d.lgs. 47/2000, nel quale la regola del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali veniva affermata nelle norme che prevedevano un principio di diretta correlazione fra il quantum dedotto ed il quantum assoggettato ad imposta<sup>44</sup>. In applicazione di tale meccanismo, a fronte della deduzione dei contributi è prevista l'applicazione dell'imposta sulle prestazioni erogate per un importo esattamente pari al quantum

<sup>43</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>44</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

dedotto; in caso, invece, di mancata deduzione dei contributi, non verrà riapplicata l'imposta al momento dell'erogazione della prestazione in misura pari al quantum non dedotto. Seguendo tale impostazione, si andava a delineare un modello, in sostanza, fortemente assimilabile all'EET, in quanto prevedeva esenzione da tassazione dei contributi versati a forme di previdenza complementare (seppur entro determinati limiti percentuali e d'importo), esenzione nella fase di accumulazione del risparmio accantonato e tassazione sostitutiva, nelle medesima fase, sulla maturazione dei redditi finanziari, tassazione personale – progressiva nella fase di erogazione della prestazione ed, infine, esenzione dei redditi finanziari prodotti nella fase di accumulazione e già tassati con imposta sostitutiva<sup>45</sup>. Il modello definito, invece, dal d.lgs. 252/2005, per quanto accostato ad un ETT, presenta caratteristiche che lo rendono distante anche da tale modello e, di fatto, difficilmente inquadrabile in un modello teorico. Il modello prevede, infatti, esenzione nella fase di contribuzione ma limitata ad una cifra assoluta, una tassazione sostitutiva dei redditi finanziari prodotti in fase di accumulazione (in applicazione alle regole generali del nostro ordinamento in materia di tassazione dei redditi finanziari) ed una tassazione estremamente ridotta delle prestazioni pensionistiche erogate, al netto della componente finanziaria precedentemente tassata. A ben vedere, possiamo notare una certa distorsione sia in fase di accesso, essendo la deduzione dei contributi versati non totale, che in fase di erogazione, con la concessione di un regime fiscale di particolare favore e molto distante dall'ordinario trattamento riservato alle pensioni pubbliche<sup>46</sup>. Per le pensioni pubbliche viene, invece, applicato un modello di tassazione EET in senso stretto, in quanto i contributi versati per la previdenza pubblica sono esclusi da imposizione senza alcun tipo di limitazione, proprio come risultano esclusi da tassazione anche i rendimenti figurativi in fase di accumulo<sup>47</sup>. Il momento impositivo è interamente spostato al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica, che è tassata, esattamente come i redditi da lavoro, mediante l'applicazione di aliquote proporzionali a scaglioni crescenti, dal 23% al 43%, attraverso l'applicazione di una trattenuta mensile a titolo d'imposta effettuata direttamente dall'INPS sull'importo della pensione<sup>48</sup>.

### *3.3. La fase di contribuzione*

Entrando maggiormente nel dettaglio del modello ETT adottato nel nostro ordinamento per la tassazione della previdenza complementare, in fase di contribuzione si godrà di un'esenzione da tassazione per i contributi versati alla forma di previdenza complementare entro il limite annuo di

---

<sup>45</sup> Bripi e Giorgiantonio, *La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili* (2010).

<sup>46</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>47</sup> [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

<sup>48</sup> INPS – *La pensione e il fisco*.



5.164,57 € tramite la deducibilità dal reddito complessivo imponibile ai fini Irpef; in altre parole, le somme versate in strumenti di previdenza complementare non concorrono a formare la base imponibile su cui verranno applicate le aliquote Irpef. Con l'introduzione di un unico plafond viene, quindi, abbandonata la precedente impostazione che prevedeva un limite di deduzione del 12% del reddito complessivo e del doppio del Tfr versato e, grazie alla previsione di un plafond unico di deduzione, si rende possibile per i contribuenti dai redditi medio – bassi un maggior conferimento e, quindi, una maggiore deduzione dei contributi<sup>49</sup>. Va segnalato, tuttavia, che la scelta di adottare un unico plafond si discosta da quanto previsto nella legge delega 243/2004, in quanto, all'art. 1 di tale legge, veniva prevista l'applicazione del metodo più favorevole all'interessato tra un limite in valore assoluto ed un in valore percentuale. Inoltre, il plafond di 5.164,57 € risale, come visto in precedenza, al d.lgs. 47/2000 ed è la conversione in euro di 10 milioni di lire. Tenendo conto degli effetti inflattivi, tale valore sarebbe oggi superiore a 6.000 €. Un adeguamento di tale soglia sarebbe sicuramente desiderabile, ma la ben nota situazione della finanza pubblica non sembra poterlo permettere, perlomeno nell'immediato<sup>50</sup>.

Come si evince dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. 252/2005, la fase di contribuzione costituisce il finanziamento delle forme di previdenza complementare. Nel dettato di tale articolo vengono citati:

- a. I contributi a carico del lavoratore;
- b. Il conferimento del Tfr maturando;
- c. I contributi del datore di lavoro o del committente.

È, inoltre, sempre fatta salva la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, la contribuzione è data unicamente dai versamenti a carico dei soggetti stessi<sup>51</sup>. Vengono altresì compresi anche i contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa ed i soggetti fiscalmente a carico, attuati dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali risultano essere fiscalmente a carico.

Al comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, vengono espressamente elencati come deducibili i soli contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Come già previsto dalla disciplina previgente, le quote maturande di Tfr trasferite a forme di previdenza complementare e il Tfr pregresso e anch'esso destinato a previdenza complementare, continuano ad essere escluse dagli oneri deducibili dal reddito complessivo<sup>52</sup>. Tuttavia, tali quote sono comunque trasferite in regime di esenzione

---

<sup>49</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>50</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>51</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.

<sup>52</sup> L'art. 8, comma 1 del d.lgs. 252/2005 elenca le forme di finanziamento delle forme di previdenza complementare, comprendendo il "versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del Tfr maturando." Al successivo comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, è esplicitamente fornita

temporanea dall'imposta, mediante trasferimento effettuato dal datore di lavoro. In altre parole, le quote di Tfr non contribuiscono al raggiungimento del plafond, ma neanche all'incremento del reddito da lavoro dipendente, in quanto esse saranno tassate al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica<sup>53</sup> mediante le modalità di cui si vedrà in seguito.

Ai fini del computo del limite di 5.164,57 € si tiene conto anche *“delle quote per gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi<sup>54</sup>”*. Altresì deducibili sono i costi relativi alla partecipazione alle dette forme di previdenza complementare e gli importi utilizzati per prestazioni accessorie di premorienza, invalidità permanente e *long term care*.

A seguito delle modifiche apportate dalla l. 296/2006, vengono inclusi tra gli oneri deducibili anche i contributi versati in forme di previdenza complementare istituite in stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio europeo inclusi nel decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996.

A partire dal 1° gennaio 2012, inoltre, i lavoratori di prima occupazione<sup>55</sup> successiva alla data del 1° gennaio 2007 (entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza complementare, i contributi versati a queste ultime utilizzando, oltre all'ordinario plafond di 5.164,57 € annuali, anche un bonus aggiuntivo di 2.582,29 € annuali, fino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 € ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Le modalità di tale bonus vengono chiarite dall'Agenzia delle Entrate<sup>56</sup>. Il “monte” accumulato (ossia la differenza tra 25.822,85 € ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni) di tale bonus può essere utilizzato, fino ad esaurimento, a partire dal sesto anno e nel limite massimo di 7.746,86 € annuali, ogniqualvolta siano versati contributi eccedenti il limite ordinario (5.164,57 €). Non viene previsto,

---

un'elencazione dei contributi deducibili limitata ai soli *“contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.”*

<sup>53</sup> [www.propensione.it](http://www.propensione.it)

<sup>54</sup> D.lgs. 252/2005, art. 8, comma 4.

<sup>55</sup> Il concetto di prima occupazione viene chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 70/E/2007, definendo come tali i soggetti che al 1° gennaio 2007 non risultavano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

<sup>56</sup> Risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011 dell'Agenzia delle Entrate.

nella disposizione, nessun obbligo riguardante la ripartizione in quote costanti del “monte” non dedotto, così come nessuna conseguenza è prevista in caso di mancato utilizzo dello stesso in un dato anno. Qualora, però, il lavoratore, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, versi sempre contributi per importi inferiori al plafond ordinario, perderà definitivamente la possibilità di utilizzare il bonus accumulato nei primi cinque anni.

In aggiunta, l’art. 8, comma 5 del d.lgs. 252/2005 dispone che per i contributi versati nell’interesse di soggetti fiscalmente a carico<sup>57</sup> (ossia con reddito non superiore a 2.840, 51 €, o 4.000 € in caso di figli di età non superiore a 24 anni), spetta al soggetto nei confronti dei quali risultano fiscalmente a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse. In altri termini, i contributi versati dai soggetti fiscalmente a carico saranno deducibili, in primo luogo, dal soggetto stesso nei limiti del proprio reddito prodotto, mentre l’eccedenza sarà deducibile dal soggetto cui risultano fiscalmente a carico<sup>58</sup>. L’importo eccedente sarà deducibile dal soggetto con familiari a carico nel limite generale di 5.164,57 €, non si tiene quindi conto, in tale circostanza, dell’eventuale maggiorazione del plafond dovuta a prima occupazione.

A prescindere dal superamento o meno del plafond, è possibile per l’aderente il versamento di contributi che non verranno dedotti. Grava sull’aderente l’onere di comunicare alla forma di previdenza complementare alla quale aderisce l’ammontare dei contributi non dedotti, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi<sup>59</sup>.

### *3.4. La fase di accumulazione*

La seconda fase del processo riguarda l’accumulazione dei rendimenti derivanti dall’investimento dei contributi. Molteplici sono le alternative, chiamate linee d’investimento, previste dalle forme di previdenza complementare per l’investimento. Queste sono differenziabili in base agli strumenti finanziari acquistati e riconducibili, in linea di massima, a quattro grandi categorie: azionarie, obbligazionarie, bilanciate e con garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale. Chiaramente, essendo esse legate a strumenti finanziari, presentano diversi profili di rischio e rendimento, dei quali l’aderente dovrà tener conto al momento della scelta. Tuttavia, la scelta effettuata al momento dell’adesione non è vincolante e potrà essere modificata nel tempo scegliendo una diversa linea d’investimento<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> L’articolo rimanda all’elencazione contenuta nell’art. 12 del TUIR.

<sup>58</sup> Pensplan – Guida alla previdenza complementare.

<sup>59</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>60</sup> COVIP – Informazioni di base sulla previdenza complementare.

Ai rendimenti ottenuti da tali investimenti verrà applicata una tassazione sostitutiva con aliquota agevolata del 20%. Tale aliquota è inferiore all'ordinario 26% applicata ai rendimenti ottenuti con altri strumenti d'investimento (ad esempio, depositi in conto corrente). L'aliquota di tassazione è ridotta ulteriormente al 12,5% in caso di rendimenti dovuti all'investimento in titoli pubblici (più precisamente, l'imposta del 20% è applicata solo sul 62,5% del rendimento ottenuto dall'investimento in titoli pubblici)<sup>61</sup>.

I rendimenti ottenuti dalla gestione delle risorse finanziarie attuata dal fondo pensione, al netto delle spese di gestione, sommati ai contributi versati nel corso del periodo di adesione, compongono la posizione individuale dell'aderente, ossia la somma accumulata da questi nella forma di previdenza complementare alla quale aderisce<sup>62</sup>, che verrà a questi erogata al raggiungimento dell'età pensionabile.

### *3.5. La fase di erogazione*

La fase finale di erogazione delle prestazioni è disciplinata nel dettaglio dall'art. 11 del d.lgs. 252/2005. Come dettato dal comma 2 del citato articolo, il diritto di percepire prestazioni pensionistiche si acquisisce al decorrere del quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare. Per effetto della direttiva Iorp II<sup>63</sup>, tale termine è ridotto a tre anni per i lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che gli stessi acquisiscano il diritto a una pensione complementare e che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale o di rendita. Tuttavia, dalla lettura della norma, si evince chiaramente un certo favor nei confronti dell'erogazione sotto forma di rendita (logicamente più attinente alle finalità pensionistiche perseguite) e, difatti, l'erogazione sotto forma di capitale è possibile fino ad un massimo del 50% del montante accumulato<sup>64</sup>. Tuttavia, qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (il cui importo per il 2020 è pari mensilmente a 459,83 €<sup>65</sup>) il montante accumulato può essere erogato in capitale fino al 100%<sup>66</sup>.

Sulle erogazioni di prestazioni pensionistiche viene applicata una tassazione sostitutiva – cedolare, la cui misura diminuisce in relazione alla durata della permanenza a forme di previdenza

---

<sup>61</sup> Migliorini, *Previdenza complementare: guida alla disciplina fiscale*, fisco.com (2019).

<sup>62</sup> [www.mefop.it](http://www.mefop.it)

<sup>63</sup> Tale modifica venne, tuttavia, inserita dal d.lgs. 88/2018, e quindi precedentemente al recepimento della direttiva mediante il già citato d.lgs. 147/2018.

<sup>64</sup> D.lgs. 252/2005 art 11, comma 3.

<sup>65</sup> [www.inps.it](http://www.inps.it)

<sup>66</sup> Marchetti, *Il regime fiscale della previdenza complementare* (2019).

complementare<sup>67</sup>. Nel dettaglio, le erogazioni sono beneficiarie di una tassazione sostitutiva, mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% riducibile fino al 9%, tale riduzione sarà correlata al periodo di partecipazione alla forma di previdenza complementare e si ridurrà annualmente dello 0,3% a partire dal quindicesimo anno eccedente di partecipazione ad una forma di previdenza complementare e per un massimo di 6 punti percentuali. In sostanza, è possibile beneficiare dell'aliquota minima dopo 35 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per periodo di partecipazione si intendono gli anni di mera partecipazione alle dette forme di previdenza complementare, prescindendo dall'aver effettivamente contribuito o meno<sup>68</sup>. Viene, inoltre, chiarito che per anno s'intende un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data d'iscrizione. Se quest'ultima è antecedente al 1° gennaio 2007, vengono presi in considerazione gli anni di iscrizione fino ad un massimo di 15.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma sia di capitale che di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Per le prime, la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore, mentre nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. Tra i redditi già assoggettati ad imposta sono compresi<sup>69</sup>:

- a. I rendimenti annuali maturati in capo alla forma di previdenza complementare, assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;
- b. I proventi esclusi dal risultato della gestione;
- c. Le somme percepite in virtù della scelta di linee d'investimento di tipo garantito, le quali garantiscono un rendimento minimo o rimborso dei contributi versati;
- d. I contributi versati ma non dedotti a causa del superamento del plafond.

Diverse sono le possibilità offerte agli aderenti alle forme di previdenza complementari di percepire un'anticipazione della posizione individuale maturata. È possibile richiedere un'anticipazione<sup>70</sup>:

- a. In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicato il medesimo regime previsto per le erogazioni delle pensioni complementari, mediante ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% riducibile fino al 9%;

---

<sup>67</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>68</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2007, n. 70/E.

<sup>69</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>70</sup> D.lgs. 252/2005 art.11, comma 7.

- b. Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione della stessa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- c. Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

In tutti i casi sopra elencati, le ritenute a titolo d'imposta sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. Per tutti gli altri tipi di anticipazioni non previsti dalla normativa si applicherà una tassazione sostitutiva con aliquota fissa del 23%.

All'aderente è data facoltà di reintegrare le anticipazioni percepite in qualsiasi momento, anche tramite contribuzioni annuali eccedenti il plafond di 5.146,57 €. Se tali importi eccedenti il plafond, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Le anticipazioni percepite a qualunque titolo, per le quali non si sia provveduto al reintegro, sono detratte dal computo dell'importo complessivo erogabile sotto forma di capitale<sup>71</sup>.

La normativa disciplina anche le forme di riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata. Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio, licenziamento che impedisce di continuare a partecipare al fondo negoziale di categoria) è possibile<sup>72</sup>:

- a. Riscattare parzialmente la propria posizione individuale, nella misura del 50%, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 ed i 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b. Riscattare totalmente la propria posizione individuale nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale opzione, tuttavia, non è esercitabile nei primi cinque anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare (termine per la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari);

---

<sup>71</sup> Procopio, Fondi pensione e TFR (2008).

<sup>72</sup> D.lgs. 252/2005 art. 14, comma 2.

- c. Trasferire la propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa intrapresa<sup>73</sup>. Come detto in precedenza, il d.lgs. 147/2018 ha inserito un'articolata normativa relativa ai trasferimenti transfrontalieri da e verso i fondi di altri Stati membri.

In caso, invece, di morte dell'aderente prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai soggetti designati dal defunto aderente. In mancanza, verrà devoluta a finalità sociali (forme di previdenza complementare individuali) o acquisita dal fondo (forme di previdenza complementare collettive)<sup>74</sup>. Sulle somme percepite a titolo di riscatto dalle precedenti fattispecie, si applica il medesimo regime previsto per le erogazioni delle pensioni complementari, ossia ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% riducibile fino al 9%. Per tutte le altre somme percepite a titolo di riscatto non previste dalla normativa, si applica, come per le anticipazioni, una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 23%<sup>75</sup>.

Negli articoli dal 4 al 4-quinquies, viene riportato fedelmente l'art. 1, comma 168, lett. a) della l. 205/2017, che ha introdotto la Rendita integrativa anticipata (o RITA), per la quale si rimanda al paragrafo 2.3 dove si sono già descritte le modalità di accesso. Anche sulle rendite percepite nel contesto di tale nuovo strumento verrà applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% riducibile fino al 9%. Viene, comunque, concessa la facoltà al percettore della rendita di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi.

#### **4. I soggetti destinatari**

All'art. 2 del d.lgs. 252/2005 sono elencati i soggetti a cui è data facoltà di aderire, individualmente o collettivamente, a forme di previdenza complementare. Essi sono:

- a. Lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10

---

<sup>73</sup> La disciplina del trasferimento della posizione individuale è trattata dettagliatamente al comma 6 dell'art. 14, il quale prevede che *"decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica."* Il termine di due anni di partecipazione minima è, quindi, da ritenersi richiesto anche nel caso di trasferimento a causa di perdita dei requisiti di partecipazione.

<sup>74</sup> D.lgs. 252/2005 art. 14, comma 3.

<sup>75</sup> D.lgs. 252/2005 art. 14, commi 4 e 5.

- settembre 2003, n. 276 (lavoratori intermittenti, ripartiti, part – time, in apprendistato, con contratto d’inserimento, tirocini estivi di orientamento, a progetto ed occasionali);
- b. Lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
  - c. Soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
  - d. Soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, ossia il fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

Tale elencazione riprende e lascia sostanzialmente immutata l’elencazione originaria prevista nell’art. 2 del d.lgs. 124/1993.

Un particolare focus viene posto sui lavoratori dipendenti del settore privato proprio perché, come precedentemente accennato, lo strumento principale di incentivazione è rappresentato dal maggior rendimento che possono offrire gli investimenti del Tfr devoluto a forme di previdenza complementare.

#### *4.1. I lavoratori dipendenti del settore privato*

S’intendono per lavoratori dipendenti del settore privato coloro i quali prestino la propria opera, in cambio di retribuzione, alle dipendenze di un datore di lavoro, tra cui, genericamente gli impiegati od operai di azienda privata, gli apprendisti e similari<sup>76</sup>. Sin dalla prima normativa del 1993, la previdenza complementare è stata plasmata avendo i lavoratori dipendenti del settore privati come riferimento concentrandosi, particolarmente, sulla gestione del loro Tfr. I lavoratori dipendenti del settore privato rappresentano la categoria cui viene offerto il maggior spettro di scelte in termini di previdenza complementare e che risultano essere totalmente compatibili con le varie fattispecie tipizzate dal legislatore. Ai lavoratori dipendenti del settore privato, difatti, è consentita l’adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare. Essi potranno, quindi, aderire collettivamente a fondi pensione chiusi o aperti, ed individualmente a fondi pensione aperti o Pip. In caso di adesione ad una forma di previdenza complementare da parte di lavoratori dipendenti del settore privato tramite adesione collettiva, troviamo piena coincidenza col dettato dell’art. 8, comma 1 del d.lgs. 252/2005 in tema di contribuzione, in quanto questa sarà formata da<sup>77</sup>:

---

<sup>76</sup> INPS – Il rapporto di lavoro.

<sup>77</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.



- a. Contributo del lavoratore, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi (per quanto è sempre data la possibilità di versare un importo maggiore);
- b. Quota di Tfr maturando, a decorrere dal momento di adesione alla forma di previdenza complementare e nella misura prevista dal contratto o accordo collettivo;
- c. Contributo del datore di lavoro, in base ai contratti collettivi qualora l'aderente versi il contributo a proprio carico.

Una situazione sostanzialmente analoga è riscontrabile in caso di adesione collettiva ad un fondo pensione aperto. Diversamente, in caso, invece, di adesione ad una forma di previdenza complementare a adesione individuale, la contribuzione sarà formata solamente dalle prime due componenti, dove, chiaramente, l'entità della prima sarà stabilita dal lavoratore stesso<sup>78</sup>.

Come accennato, notevole è l'enfasi posta dal legislatore sul conferimento del Tfr a forme di previdenza complementare, in quanto, in base all'art. 8, comma 7 del d.lgs. 252/2005, è il conferimento del Tfr maturando a comportare l'adesione alle forme di previdenza complementare. Nel medesimo articolo, al comma 10, viene inoltre aggiunto che l'adesione può essere rappresentata anche unicamente dal conferimento del Tfr, senza comportare l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore o del datore di lavoro. Tramite la riforma del 2005 è stata fortemente modificata la funzione di riserva di liquidità che il Tfr in passato svolgeva nei confronti delle imprese. Precedentemente alla riforma, infatti, le quote venivano accantonate presso il datore di lavoro per l'intera durata del rapporto lavorativo e, salvo l'ipotesi di anticipazioni, esse erano corrisposte al lavoratore solo al termine del rapporto. All'inverso, oggi, tramite l'adesione dei dipendenti a forme di previdenza complementare, sorge in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare con cadenza mensile la quota di retribuzione accantonata a titolo di Tfr alla forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore ha scelto di aderire<sup>79</sup>. Inoltre, anche qualora il lavoratore decidesse di non aderire ad una forma di previdenza complementare, se l'azienda presenti un numero di dipendenti superiore a 49, il datore di lavoro non avrà comunque alcuna disponibilità su tali quote, dovendo queste essere conferite presso il Fondo Tesoreria INPS.

#### *4.2. Il conferimento del Tfr*

Il Trattamento di fine rapporto (o Tfr) è un elemento della retribuzione introdotto nell'ordinamento italiano dalla l. 29 maggio 1982, n. 297, in sostituzione dell'indennità di anzianità prevista dalla previgente normativa, e che ha modificato alcuni articoli del Codice civile (2120, 2121 e 2776)

---

<sup>78</sup> Pensplan – Guida alla previdenza complementare.

<sup>79</sup> [www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

inserendovi la nuova disciplina in esame. Il Tfr consiste, in sostanza, in un pagamento al quale ha diritto il prestatore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il Tfr deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, prescindendo dalle motivazioni che hanno determinato la cessazione, salvo l'ipotesi di integrale destinazioni a forme di previdenza complementare. In base all'art. 2120 c.c. il Tfr è calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (pari al 7,41%). Da tale importo va poi sottratta una quota pari allo 0,5% dell'imponibile, destinata al Fondo di garanzia per il Tfr, gestito dall'INPS. In sostanza, la quota accantonata dal datore di lavoro a titolo di Tfr sarà pari al 6,91% degli emolumenti imponibili percepiti dal lavoratore. Il Tfr matura nel corso dell'intera durata del rapporto di lavoro e le quote accantonate sono rivalutate, a partire dall'anno 2001, annualmente dell'1,5% più i tre quarti del tasso di inflazione<sup>80</sup>.

Fino all'entrata in vigore della riforma del 2005, per effetto della l. 27 dicembre 2006, n. 296, ossia fino al 31 dicembre 2006, le quote di Tfr non destinate a previdenza complementare restavano in azienda fino alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo eventuali anticipazioni richieste dal dipendente. La gestione dello stesso, inoltre, era totalmente demandata al datore di lavoro. Diversamente, a decorrere dal 1° gennaio 2007, con la piena entrata in vigore delle disposizioni previste dalla riforma del 2005, il Tfr ha assunto molto più marcatamente i connotati di strumento con finalità prevalente di finanziamento previdenziale: la disciplina del conferimento è stata modificata ed è stato introdotto l'obbligo per i lavoratori di decidere, al momento dell'assunzione, la destinazione del Tfr maturando. Tale nuovo regime riguarda, tuttavia, solo le assunzioni (e quindi il Tfr maturato) avvenute successivamente al 1° gennaio 2007 (per i lavoratori già in servizio è stata data facoltà di esprimere la loro scelta sulla destinazione del Tfr entro il 30 giugno 2007). Il Tfr maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e verrà liquidato alla fine del rapporto.

In caso di prima assunzione, successiva al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente del settore privato, entro sei mesi da tale data, è chiamato ad effettuare la scelta di adesione o meno a previdenza complementare. Al datore di lavoro è deputato il compito di fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse opzioni possibili ed è, altresì, tenuto a fornire al lavoratore gli appositi modelli mediante i quali operare la scelta ed a conservare gli stessi compilati dal lavoratore, al quale ne rilascerà copia controfirmata per ricevuto<sup>81</sup>.

Per cui, il lavoratore potrà scegliere di aderire alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il Tfr

---

<sup>80</sup> Secci, Come si calcola il Tfr, [laleggepertutti.it](http://laleggepertutti.it) (2019).

<sup>81</sup> [www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

maturando, attraverso la compilazione del modello Tfr 2 (assenso esplicito). Tale adesione determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma indicata e godrà di tutti quei diritti di informazione e partecipazione alla forma previdenziale cui ha aderito. All'inverso, il lavoratore potrà anche decidere di non aderire, dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito) e optando per il mantenimento del Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro. In quest'ultima ipotesi, è sempre fatta salva per il lavoratore la facoltà di revocare successivamente tale scelta e conferire il Tfr ad un fondo pensione complementare, mentre la scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile<sup>82</sup>.

Una volta trascorsi i sei mesi previsti dalla legge senza che il lavoratore abbia espresso alcuna scelta, l'adesione al fondo pensione categoriale avviene automaticamente, e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del Tfr maturando, applicando il meccanismo di silenzio – assenso.

In questa ultima ipotesi, il datore di lavoro sarà obbligato a trasferire il Tfr maturando del proprio lavoratore dipendente seguendo un ordine gerarchico stabilito dalla normativa di riferimento<sup>83</sup>, e vale a dire:

- a. Forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi di lavoro (nazionali o territoriali) o a fondi con cui l'azienda abbia precedentemente stabilito accordi di destinazione del Tfr;
- b. Forma pensionistica alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, in presenza di più forme pensionistiche;
- c. Forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (FondINPS), in caso di inapplicabilità delle condizioni precedenti.

Nel caso, invece, di un nuovo rapporto di lavoro, se nel precedente il lavoratore aveva scelto di mantenere il Tfr in azienda, tale scelta verrà mantenuta anche dal nuovo datore di lavoro sulla base della precedente scelta, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rivedere, in qualsiasi momento, la scelta effettuata a suo tempo e di conferire il Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare. Il lavoratore che, invece, nel precedente rapporto lavorativo ha aderito alla previdenza complementare ed ha successivamente totalmente riscattato la posizione individuale maturata (ad esempio, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione), entro sei mesi dalla nuova assunzione sarà nuovamente chiamato ad effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr, con applicazione del meccanismo dell'adesione tacita in caso di mancata scelta alla scadenza del semestre<sup>84</sup>. Qualora la variazione del rapporto di lavoro andasse a comportare anche la perdita dei

---

<sup>82</sup> [www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

<sup>83</sup> D.lgs. 252/2005 art. 8, comma 7, lett. b).

<sup>84</sup> Procopio, Fondi pensione e TFR (2008).

requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto ed il lavoratore non avesse riscattato interamente la posizione individuale maturata, questi sarà chiamato ad indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di Tfr futuro, considerando le peculiarità e caratteristiche del nuovo rapporto di lavoro. Il termine per esprimere la scelta sarà, anche in tal caso, di sei mesi dalla data di assunzione ma, diversamente dai casi precedenti, la scelta non sarà tra adesione o meno alla previdenza complementare, ma limitata all'individuazione della forma di previdenza complementare ove conferire il Tfr maturando. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario, riscattata definitivamente o trasferita al nuovo fondo pensione.

Come dettato dall'art. 8, comma 9 del d.lgs. 252/2005, in caso di conferimento tacito del Tfr, al fine di garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr, le quote verranno investite nelle linee a contenuto maggiormente prudentiale.

A seguito della scelta del lavoratore di conferire il proprio Tfr a forme di previdenza complementare, si avrà una trasformazione del regime concernente lo stesso. Difatti, qualora il lavoratore decidesse di aderire (indipendentemente se esplicitamente o tacitamente) l'adesione sarà, come detto, irrevocabile e dovrà devolvere obbligatoriamente il Tfr maturando ai fondi pensione. Al termine del rapporto di lavoro non verrà più corrisposto il Tfr, ma riceverà, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, una pensione integrativa sotto forma di rendita periodica. Qualora l'adesione provenisse da un lavoratore il cui rapporto fosse già in corso alla data del 1° gennaio 2007, il Tfr maturato precedentemente sarà corrisposto in regime di retribuzione differita alla cessazione del rapporto<sup>85</sup>.

Un particolare regime è stato previsto per quei lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente posto in essere alla data del 29 aprile 1993<sup>86</sup>, ai quali è stata data la possibilità di trasferire anche solo una parte del Tfr maturando. In particolare, i soggetti che al 1° gennaio 2007 risultavano già iscritti ad una forma di previdenza complementare, hanno la facoltà di contribuire al fondo mediante la medesima quota versata in precedenza e di mantenere la quota residua di Tfr in azienda. Tale quota residua, in caso di aziende con un numero di dipendenti superiore a 49, viene trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria INPS. Diversamente, i lavoratori con rapporto di lavoro attuato in data antecedente al 29 aprile 1993 ma non risultanti iscritti a previdenza complementare al 1° gennaio 2007, potranno scegliere di devolvere parzialmente il proprio Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare, nella percentuale fissata dagli accordi collettivi o, se non desumibile da

---

<sup>85</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>86</sup> [www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

questi, in una misura non inferiore al 50%. Resta comunque ferma la facoltà concessa, per entrambe le casistiche, d'incrementare la quota di Tfr devoluto alla forma di previdenza complementare.

Da un punto di vista fiscale, sulle rivalutazioni del Tfr viene applicata un'imposta sostitutiva pari al 17%, il versamento di tale imposta è annuale ed a carico del datore di lavoro, mentre la liquidazione del Tfr in sé è soggetta a tassazione separata, basata su di un reddito di riferimento ed un'aliquota media. Il primo è dato dal Tfr maturato complessivamente moltiplicato per 12 e diviso per il numero di anni di maturazione<sup>87</sup>, mentre l'aliquota media è data dall'applicazione della tassazione Irpef a scaglioni al Tfr maturato, al fine di determinare l'imposta sostitutiva da applicare alla liquidazione<sup>88</sup>. Per quanto la procedura risulti vantaggiosa per il contribuente, poiché la liquidazione non entra a far parte dell'imponibile Irpef dell'anno, è indubbio che la partecipazione a forme di previdenza complementare offra maggiori vantaggi da un punto di vista fiscale, dato che anche nella più onerosa delle ipotesi le prestazioni erogate saranno tassate al 23%, ma generalmente la tassazione sarà compresa tra il 15% ed il 9%<sup>89</sup>. Si ricorda, tuttavia, che sia il versamento di quote annue di Tfr che il versamento del Tfr pregresso a forme di previdenza complementare non saranno computati tra gli oneri deducibili ai fini Irpef, ma solamente trasferite in regime di esenzione temporanea dall'imposta.

#### *4.3. I lavoratori dipendenti del settore pubblico*

Per ciò che concerne i lavoratori dipendenti del settore pubblico, la disciplina ad essi applicata è parzialmente assimilabile a quella prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato in quanto se ne discosta in diversi punti.

In primis, per dipendenti del settore pubblico ci si riferisce ai lavoratori assunti dalle pubbliche amministrazioni, vale a dire dagli enti operanti nelle funzioni di amministrazione delle materie di competenza dello Stato. Rientrano in tale categoria gli enti sia centrali che locali elencati nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia tutte le *“amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonome, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia*

---

<sup>87</sup> Essendo stato implementato dal 2001 il meccanismo delle rivalutazioni, il Tfr maturato da tale anno sarà conteggiato al netto delle rivalutazioni, essendo queste già state assoggettate ad imposta.

<sup>88</sup> Secci, Come si calcola il Tfr, [laleggepertutti.it](http://laleggepertutti.it) (2019).

<sup>89</sup> Procopio, Fondi pensione e TFR (2008).

*per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999, il CONI<sup>90</sup>.”*

Nell’ambito dei dipendenti del settore pubblico possiamo ulteriormente distinguere i dipendenti pubblici appartenenti a categorie di personale cosiddette “non contrattualizzate”, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratti collettivi di lavoro (come militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato). A tale categoria, come si vedrà a breve, non vengono applicate le regole comuni in materia di previdenza complementare.

Ai lavoratori dipendenti del settore pubblico è data la facoltà di aderire a<sup>91</sup>:

1. Forme di previdenza complementare negoziali, istituiti dalla contrattazione di comparto o di categoria;
2. Forme di previdenza complementare individuali (ossia adesione individuale a fondi pensione aperti o Pip), mediante contribuzione volontaria totalmente a carico dell’aderente e ferma restando l’impossibilità di conferire alcuna quota di Tfr, né di beneficiare del contributo del datore di lavoro.

Una prima grande differenza è, quindi, l’impossibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico di aderire collettivamente a fondi pensione aperti, limitando la loro scelta ai soli fondi negoziali dedicati, che vennero, tuttavia, istituiti solamente a seguito dell’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 tra l’ARAN e le rappresentanze nazionali dei lavoratori. Bisogna inoltre ricordare che diverse categorie di personale “non contrattualizzate” non dispongono ancora, ad oggi, di un proprio fondo pensione negoziale<sup>92</sup>.

Tale disparità di trattamento è da ricercarsi proprio nel fatto che il che sistema di previdenza complementare è stato costituito prendendo a modello i dipendenti del settore privato e attribuendo un preminente ruolo al Tfr. E tale impostazione, sin dal principio, ha generato attriti nella sua applicazione al settore pubblico a causa di una mancata esistenza dell’istituto del Tfr per i dipendenti del settore pubblico fino alla fine degli anni ’90. Ciò ha reso concretamente operativa la previdenza complementare per i dipendenti del settore pubblico solo diversi anni dopo la sua prima regolamentazione del 1993. Difatti, per i dipendenti del settore pubblico lo strumento d’indennità originariamente previsto era il Trattamento di fine servizio (o Tfs) introdotto e disciplinato dal Decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Il Tfs, differentemente dal Tfr, presenta una natura previdenziale oltre che retributiva e comprende diverse tipologie di erogazione, come la buonuscita per i lavoratori civili e militari dello Stato, l’indennità premio di servizio

---

<sup>90</sup> D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 1, comma 2.

<sup>91</sup> COVIP – I fondi pensione nel pubblico impiego.

<sup>92</sup> [www.inps.it](http://www.inps.it)

corrisposta nei confronti dei lavoratori degli enti locali e del settore sanitario e l'indennità di anzianità. Per rendere applicabili le disposizioni in tema di Tfr e, conseguentemente, di previdenza complementare, venne emanata la l. 8 agosto 1995, n. 335 (riforma delle pensioni) che estese il Tfr anche ai dipendenti del settore pubblico<sup>93</sup>. Le norme di estensione non ebbero efficacia diretta ed immediata e fu solo con l'attuazione del DPCM del 20 dicembre 1999 che i lavoratori del settore pubblico vennero assoggettati al regime di Tfr. Tale assoggettamento viene previsto per:

- a. I dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 o assunti successivamente a tale data;
- b. I dipendenti pubblici assunti in data successiva al 30 maggio 2000 con contratto della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- c. I dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori dipendenti del settore pubblico appartenenti a categorie di personale "non contrattualizzate" continua ad applicarsi il regime del Tfs anche se assunti successivamente al 31 dicembre 2000. Per questi, la partecipazione a forme di previdenza complementare può avvenire in virtù di norme modificative dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni<sup>94</sup>.

I dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, quindi, restano assoggettati al regime del Tfs ma viene loro concessa la facoltà di aderire ad una forma di previdenza complementare che prevede l'assoggettamento al Tfr. La disciplina dell'opzione per l'assoggettamento al Tfr, dettagliata dal DPCM del 20 dicembre 1999, avviene mediante l'adesione alla forma di previdenza complementare ed è un momento strettamente connesso all'opzione stessa, ossia non è possibile per i dipendenti pubblici optare per il Tfr senza aderire alla forma di previdenza complementare e, viceversa, non è possibile aderire ad alcuna forma di previdenza complementare senza esercitare l'opzione per il Tfr. A seguito dell'adesione alla forma di previdenza complementare, l'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (o INPDAP, soppresso nel 2011 con trasferimento delle sue funzioni all'INPS) effettua il computo del Tfs maturato fino alla data di sottoscrizione dell'opzione (trasformandosi nel primo accantonamento di Tfr) e lo rivaluta unitamente alle quote di Tfr maturate successivamente alla data di opzione che non sono destinate a previdenza complementare. Le quote, invece, di Tfr destinate a previdenza complementare sono accantonate con la stessa decorrenza prevista per le altre componenti della

---

<sup>93</sup> [www.previdenzacomplementare.finanza.com](http://www.previdenzacomplementare.finanza.com)

<sup>94</sup> Procopio, Fondi pensione e Tfr (2008).

contribuzione allo strumento di previdenza complementare (contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore) e secondo le regole dello stesso.

In conclusione, a seguito dell'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento al Tfr, in caso di adesione ad un fondo pensione chiuso, la contribuzione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico sarà formata da<sup>95</sup>:

- a. Contributo del lavoratore, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi (per quanto è sempre data la possibilità di versare un importo maggiore);
- b. Contributo del datore di lavoro, in base ai contratti collettivi qualora l'aderente versi il contributo a proprio carico;
- c. Quota di Tfr maturando, la quale verrà accantonata dal datore di lavoro su di un conto "virtuale" gestito dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Tali quote sono accantonate figurativamente presso e conferite al fondo solo al termine del rapporto di lavoro. Le quote di accantonamenti divergono a seconda della data di assunzione dei lavoratori, in quanto:
  - Se assunti a tempo determinato, o a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001, verrà destinata l'intera quota di Tfr (6,91%) maturante annualmente;
  - Se già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, e che quindi esercitano l'opzione per il regime del Tfr mediante l'adesione, verrà destinata, inizialmente, una quota non superiore al 2%, elevabile successivamente dalle parti istitutive mediante apposito accordo. In aggiunta, per tali soggetti, viene prevista un'ulteriore quota per la previdenza complementare, pari all'1,5% della base contributiva utile ai fini del Tfs.

Come già anticipato, in caso, invece, di adesione individuale ad un fondo pensione aperto o Pip, la contribuzione sarà costituita unicamente dal contributo dell'aderente, in maniera del tutto assimilabile al trattamento riservato ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti.

Un ulteriore avvicinamento della disciplina dei lavoratori dipendenti del settore pubblico a quella dei lavoratori dipendenti del settore privato si è avuta con la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), la quale ha previsto l'equiparazione delle regole fiscali per gli aspetti relativi alle contribuzioni ed alle prestazioni. È stato, inoltre, previsto che le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare in maniera più libera le modalità di adesione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico assunti a partire dal 1° gennaio 2019, includendovi anche meccanismi di silenzio – assenso.

C'è da dire che, nonostante la notevole enfasi posta da parte del legislatore nell'assimilare la disciplina dei lavoratori dipendenti del settore pubblico a quella dei dipendenti del settore privato, restano, ancora oggi, notevoli punti di difformità. A prova di ciò, una recentissima sentenza della

---

<sup>95</sup> COVIP – I fondi pensione del pubblico impiego.



Corte costituzionale (sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019) con la quale è stata dichiarata “*l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato ad imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d-ter) del TUIR, invece che ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. 252/2005.*”

Nell’articolo in questione, difatti, è previsto un notevole trattamento di disparità nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, in quanto stabilisce che “*Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa*”. I motivi di tale esclusione sono da ricercarsi soprattutto nella volontà di evitare che la neo introdotta tacita devoluzione del Tfr riguardasse anche i dipendenti pubblici, al fine di evitare esosi esborsi statali<sup>96</sup>. Tuttavia, l’ampiezza della norma, esprimendosi in termini di applicazione integrale ed esclusiva della disciplina previgente, fu intesa in modo letterale, ed ai dipendenti pubblici venne applicata anche la più pesante disciplina fiscale. L’articolo, in particolare, impedisce ai dipendenti del settore pubblico di beneficiare, sui riscatti della posizione individuale, della tassazione mediante imposizione sostitutiva, secondo le modalità previste dal d.lgs. 252/2005 (ossia aliquota del 15% riducibile fino al 9%) e applica ad essi, invece, una tassazione progressiva o separata secondo modalità previste dal TUIR, come veniva, appunto previsto dalla previgente normativa del 1993. A rendere ancora più grave la questione, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la previgente e più gravosa disciplina venisse applicata ai soli dipendenti pubblici iscritti ai propri fondi negoziali (come ad esempio Espero, Perseo Sirio, Laborfonds, Fopadiva o Fondemain) ed escludendo i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, partecipazione ad un fondo aperto)<sup>97</sup>. L’applicazione della normativa prevista nel 252/2005 non ha trovato applicazione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, principalmente a causa della mancata attuazione dei principi e criteri dettati dalla legge delega di riforma della previdenza pubblica e complementare (l. 23 agosto 2004, n. 243) di cui all’art. 1, comma 2, lettera p), ossia la parte relativa proprio all’armonizzazione del trattamento riservato ai dipendenti del settore pubblico. Tale distinzione della disciplina è venuta in parte meno con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 156 della l. 27 dicembre 2017, con la quale veniva esteso anche ai dipendenti del settore pubblico il regime del d.lgs. 252/2005 per le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di

---

<sup>96</sup> Pellegrini, La Corte costituzionale equipara i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione negoziali alle altre tipologie di aderenti a forme pensionistiche complementari, Blog Mefop (2019).

<sup>97</sup> Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2008, n. 34.

tassazione delle prestazioni pensionistiche erogate<sup>98</sup>. L'estensione del regime non ha operato nel contesto della tassazione delle anticipazioni e dei riscatti (assoggettate ancora al d.lgs. 124/1993) e, per tali ragioni, la Corte si è pronunciata, nella sentenza in esame, affermando la violazione del principio di parità di trattamento sancita dall'art. 3 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 6. Il giudizio della Corte è, tuttavia, limitato solamente “*al combinato disposto del citato art. 23, comma 6, e dell'art. 52, comma 2, lettera d-ter), t.u. imposte redditi*”, vale a dire l'erogazione di prestazioni pensionistiche, comunque erogate, a seguito di riscatto della posizione individuale, esercitato volontariamente<sup>99</sup>, ossia un riscatto “*diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.*” La mancata estensione del giudizio d'illegittimità costituzionale dell'articolo alle restanti forme di disparità di trattamento potrebbe essere il preludio di un futuro contenzioso, che molto probabilmente porterà la Corte a adeguarsi a quanto affermato nella sentenza in esame, estendendo gli effetti della sentenza anche alle fattispecie di riscatti involontari, anticipazioni ed alle erogazioni in generale<sup>100</sup>. A rendere non molto chiara la decisione della Corte di pronunciarsi solo parzialmente sull'argomento vi è il fatto che il giudizio sia stato giustificato dalla finalità di “*favorire lo sviluppo della previdenza complementare*” in accordo con quanto dettato dall'art. 38 della Costituzione, ma la riconferma di alcune fattispecie di perdurante disparità di trattamento pare aver mancato tale obiettivo. Inoltre, si pone anche in contrasto con quanto disposto dalla già citata legge di stabilità 2018, la quale introduce un pieno allineamento fiscale tra lavoratori pubblici e privati, seppur con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2017<sup>101</sup>. In conclusione, si può affermare che la Corte in tale sede abbia adottato un approccio eccessivamente focalizzato sullo specifico caso, mancando un'opportunità per perseguire una vera parità di trattamento fiscale tra dipendenti pubblici e privati che tanto potrebbe giovare anche in termini di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare in Italia.

La sentenza in questione fa capire come la questione dell'equiparazione tra lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico in materia di trattamento fiscale della previdenza complementare è, nonostante i quasi quindici anni trascorsi dalla riforma, quanto mai viva ed ancora aperta. Sono ancora presenti delle disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, molte di queste probabilmente dovute alla relativamente recente equiparazione del Tfs al Tfr che ha

---

<sup>98</sup> Marchetti, Nota alla sentenza 218/2019 (2020).

<sup>99</sup> Marchetti, Nota alla sentenza 218/2019 (2020).

<sup>100</sup> Pellegrini, La Corte costituzionale equipara i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione negoziali alle altre tipologie di aderenti a forme pensionistiche complementari, Blog Mefop (2019).

<sup>101</sup> Moretti, La Consulta: fisco agevolato anche per i fondi pensioni della Pa, Il Sole 24 Ore (2019).

storicamente riservato un trattamento “residuale” ai dipendenti pubblici, e per le quali, si spera, in una prossima equiparazione comprendente tutte le varie fattispecie finora tralasciate.

#### *4.4. I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le altre categorie*

Ben poco spazio è stato dedicato dalle varie normative riguardanti la previdenza complementare ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti. La differenza fondamentale e motivo principale della poca enfasi posta dal legislatore verso tali categorie è, intuitivamente, l'assenza di qualsiasi forma di Tfr per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, per cui la contribuzione in forme di previdenza complementare sarà unicamente costituito dal versamento del lavoratore autonomo o del libero professionista. Riguardo le forme a cui è possibile accedere per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti ricordiamo i fondi negoziali, cui è data facoltà di accedere collettivamente sulla base di accordi promossi dai relativi sindacati o le associazioni di categoria. Per ciò che concerne invece i fondi pensione aperti, è data facoltà di accedervi ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti solamente su base individuale, i quali stabiliranno liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione. Le medesime condizioni si applicheranno anche in caso di partecipazione a forme di previdenza complementare individuale.

Ai soci lavoratori di cooperative, invece, si applica la disciplina dei lavoratori dipendenti, in quanto assimilati ad essi.

Oltre alle categorie di destinatari esplicitamente previste dal d.lgs. 124/1993 e rimaste, sostanzialmente, invariate dal d.lgs. 252/2005, è resa possibile l'adesione a forme di previdenza complementare anche a soggetti che non svolgono un'attività lavorativa o sono fiscalmente a carico di un familiare che già aderisce ad una forma di previdenza complementare.

Per soggetti fiscalmente a carico si fa riferimento all'elencazione dell'art. 12 del TUIR, comprendente soggetti con le seguenti caratteristiche:

- a. Coniuge, figli ed ogni altra persona individuata dall'art. 433 c.c. (vale a dire, discendenti, ascendenti, genitori, nuore, suoceri, fratelli, sorelle e nonni);
- b. Conviventi col contribuente;
- c. In possesso di un reddito non superiore a 2.840, 51 € al lordo degli oneri deducibili (o 4.000 € nel caso di figli con età non superiore a 24 anni).

Ai soggetti fiscalmente a carico è concesso aderire ai fondi pensione aperti con adesione individuale o ad un Pip, ma anche al medesimo fondo pensione chiuso al quale il soggetto di cui sono fiscalmente a carico è iscritto. Come già detto in precedenza, i contributi versati saranno in primis deducibili dal reddito del soggetto fiscalmente a carico stesso e l'eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal

soggetto di cui risultano a carico. Il peso di tale categoria non è assolutamente da sottovalutare, in quanto tale categoria viene inserita tra i cosiddetti “altri iscritti”, con un numero di aderenti alla previdenza complementare pari a 1.148.590 nell’anno 2018, un valore superiore a quello registrato, lo stesso anno, per i lavoratori autonomi (1.095.991 aderenti)<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> COVIP – Relazione per l’anno 2018.

# Capitolo II

## I fondi pensione

SOMMARIO: 1. Le tipologie di fondi pensione – 1.1. I fondi pensione chiusi o negoziali – 1.1.1. Il sistema di governo – 1.2. I fondi pensione aperti – 1.2.1. Il processo costitutivo e gli aspetti organizzativi – 1.3. I piani individuali pensionistici – 1.4. I fondi pensione preesistenti – 1.5. La vigilanza sui fondi pensione – 1.6. La gestione degli investimenti – 2. Il trattamento fiscale dei fondi pensione – 2.1. I nuovi fondi pensione a contribuzione definita – 2.2. I nuovi fondi pensione a prestazione definita – 2.3. I contratti di assicurazione sulla vita – 2.4. I “vecchi” fondi pensione – 2.5. Imposte indirette – 3. L’informativa agli aderenti – 3.1. La nota informativa e l’indicatore sintetico dei costi – 3.2. Il documento “la mia pensione complementare” – 4. Gli investimenti e la performance – 4.1. Il processo di *asset allocation* – 4.2. I rendimenti dei fondi pensione

### 1. Le tipologie di fondi pensione

Per fondo pensione s’intende un’istituzione finanziaria avente la finalità di fornire agli aderenti una prestazione pensionistica sostitutiva, integrativa o aggiuntiva a quella garantita dalla previdenza pubblica. Tale trattamento viene assicurato mediante la raccolta dei contributi versati dagli aderenti durante la loro vita lavorativa e l’investimenti di questi in attività, finanziarie o reali, ammesse dalla legge, dai regolamenti o dai rispettivi statuti<sup>103</sup>.

Come già detto nel precedente capitolo, possiamo sintetizzare le diverse forme attuabili di previdenza complementare in<sup>104</sup>:

- a. Fondi pensione chiusi o negoziali, limitati ad una determinata categoria individuata in base ad un accordo collettivo;
- b. Fondi pensioni aperti, per i quali non è designata una specifica e limitata categoria di aderenti ed ai quali vi possono accedere lavoratori in forma sia collettiva che individuale;
- c. Piani individuali di previdenza (o Pip), attuati mediante la sottoscrizione di assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali, ai quali si può aderire unicamente in forma individuale e che rappresentano la principale componente della previdenza complementare individuale;
- d. Fondi pensione preesistenti, ossia quei fondi che risultavano già istituiti alla data del 15 novembre 1992 e cioè prima della normativa introdotta dal d.lgs. 124/1993.

---

<sup>103</sup> Dizionario di Economia e Finanza (2012) – Fondo pensione.

<sup>104</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.

Le diverse tipologie di fondi pensione sono sottoposte a vigilanza da parte della Commissione di vigilanza su fondi pensione (COVIP) e sono tenute all'iscrizione presso un apposito Albo tenuto da quest'ultima.

Assume particolare rilevanza, soprattutto per ciò che concerne l'aspetto fiscale, la distinzione dei fondi pensione basata sulle modalità in base alle quali viene calcolata la prestazione pensionistica.

Essi sono distinguibili in regimi<sup>105</sup>:

- a. a contribuzione definita, caratterizzati dai versamenti dei lavoratori definiti su base contrattuale e dalla prestazione pensionistica erogata commisurata all'entità dei versamenti effettuati e dal rendimento del fondo. Nei fondi pensione appartenenti a tale categoria, quindi, la posizione individuale maturata dell'aderente viene trasformata, al termine della vita lavorativa di questi, in prestazione pensionistica erogata sotto forma di rendita o capitale. Ai lavoratori dipendenti è concessa l'adesione solamente a fondi pensione operanti in tale regime;
- b. a prestazioni definite, caratterizzati dalla finalità di costituire una rendita di ammontare predeterminato e corrispondente ad una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria dell'aderente, per cui i versamenti dei lavoratori saranno periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo. Si segue, in altre parole, un'impostazione opposta alla precedente, in quanto i contributi da versare costituiranno la variabile dipendente dell'ammontare predeterminato della prestazione da erogare<sup>106</sup>. Tale regime, in virtù della maggiore incertezza caratterizzante l'ammontare del versamento, risulta maggiormente rischioso per il gestore del fondo. L'adesione a fondi operanti in tale regime è concessa ai soli liberi professionisti ed ai lavoratori autonomi, che comunque potranno optare per l'adesione ad un fondo pensione a contribuzione definita.

### *1.1. I fondi pensione chiusi o negoziali*

Si definiscono fondi pensione chiusi o negoziali quei fondi per i quali viene definita una specifica categoria di potenziali aderenti<sup>107</sup>. Alla fine del 2018 risultano operanti in Italia 33 fondi pensione negoziali, cui va aggiunto anche il fondo residuale FondINPS. Essi si rivolgono ad una platea di circa 12 milioni di potenziali aderenti e presentano un patrimonio di oltre 50 miliardi di euro<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

<sup>106</sup> Ad esempio, in caso di andamento positivo del fondo potranno aversi periodi caratterizzati da versamenti bassi o nulli. All'opposto, in caso di andamento negativo, i versamenti richiesti potranno incrementarsi notevolmente.

<sup>107</sup> Cazzola, Fondi pensione. Istruzione per l'uso (2008).

<sup>108</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

Seguendo l'impostazione della previgente normativa, anche la riforma del 2005 ha disciplinato gli aspetti principali dei fondi pensione avendo come riferimento principale i fondi pensione negoziali, andando a definire, negli articoli a questi relativi, una disciplina di portata più ampia applicabile per analogia anche agli altri tipi di fondi pensione.

Il processo istitutivo di un fondo pensione ha inizio a seguito della redazione di un atto negoziale da cui ha origine l'obbligo di costituzione del fondo stesso<sup>109</sup>.

Andando maggiormente in dettaglio, le diverse fonti istitutive previste dalla normativa sono<sup>110</sup>:

- a. Contratti ed accordi collettivi (anche aziendali o di comparto);
- b. Accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti;
- c. Regolamenti di enti o aziende;
- d. Fondi istituiti dalle regioni;
- e. Accordi tra soci lavoratori di cooperative;
- f. Accordi tra soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (destinatari del d.lgs. 565/1996);
- g. Fondi istituiti da enti di diritto privato, obbligati alla gestione separata;
- h. Società d'intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, banche ed imprese di assicurazioni, limitatamente ai fondi pensione aperti (disciplinati all'art. 12 del d.lgs. 252/2005);
- i. Contratti di assicurazione sulla vita, limitatamente alle forme di previdenza complementare individuali (disciplinati all'art. 13 del d.lgs. 252/2005).

Successivamente alla fase istitutiva il fondo pensione negoziale viene materialmente costituito.

Questi possono essere costituiti come<sup>111</sup>:

- a. Soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile;
- b. Soggetti dotati di personalità giuridica, la cui acquisizione consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP;
- c. Patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, costituito all'interno della stessa società o ente pubblico a seguito di apposita deliberazione, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice civile<sup>112</sup>. Tale ipotesi ha natura residuale nel contesto dei fondi pensione negoziali, ed è possibile solo per i "fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i)", ossia fondi istituiti da enti di diritto privato, aperti o individuali.

---

<sup>109</sup> Tursi, La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale. Fattispecie e disciplina giuridica (2001).

<sup>110</sup> D.lgs. 252/2005 art. 3, comma 1.

<sup>111</sup> D.lgs. 252/2005 art. 4, commi 1 e 2.

<sup>112</sup> Ai sensi dell'art. 2117 c.c. i fondi pensione costituiti mediante tale modalità "non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro."

La costituzione del fondo come ente dotato di personalità giuridica è richiesta nel caso questo sia costituito nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti<sup>113</sup>. I fondi pensione negoziali sono normalmente costituiti mediante atto pubblico. Così come avviene in ambito societario, all'atto costitutivo è affiancato uno statuto, il cui contenuto è stato disciplinato dalla COVIP<sup>114</sup>. Brevemente, viene richiesto uno statuto strutturato in sei sezioni, ossia:

- I. Identificazione e scopo del fondo, contenente la denominazione, la fonte istitutiva, la durata, la sede, la forma giuridica e lo scopo del fondo;
- II. Caratteristiche del fondo e modalità d'investimento, contenente la definizione del regime, i destinatari, le scelte d'investimento e le spese del fondo;
- III. Contribuzione e prestazioni, contenente le modalità di contribuzione, di determinazione della posizione individuale, di erogazione della prestazione pensionistica, trasferimenti, riscatti, anticipazioni ed eventuali prestazioni accessorie;
- IV. Profili organizzativi, contenente l'organizzazione e la gestione patrimoniale, amministrativa e contabile del fondo;
- V. Rapporti con gli aderenti, contenente le modalità di adesione e di comunicazione agli aderenti;
- VI. Norme finali, contenente le sezioni relative alle modifiche allo statuto, cause di scioglimento e modalità di liquidazione del patrimonio del fondo.

Nell'ambito della medesima delibera, inoltre, venne anche approvato lo schema di nota informativa, successivamente modificato, da ultimo, con deliberazione del 22 marzo 2017.

In seguito al recepimento della direttiva Iorp II, la COVIP ha pubblicato un documento di consultazione relativo agli schemi di statuto aggiornati, le cui modifiche principali riguardano, intuitivamente, la sezione IV, in particolare attraverso l'inserimento delle funzioni fondamentali, quali gestione dei rischi, revisione interna e, eventualmente, una funzione attuariale, oltre alla rimozione della figura del responsabile del fondo. Alla data in cui si scrive (marzo 2020) non risulta ancora adottato alcun provvedimento ufficiale<sup>115</sup>.

Costituito l'ente, è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla COVIP. Tale autorizzazione, come anticipato, rileva come momento acquisitivo della personalità giuridica per gli

---

<sup>113</sup> D.lgs. 252/2005 art. 4, comma 5.

<sup>114</sup> Delibera COVIP del 31 ottobre 2006 – Relazione sugli schemi di statuto, di regolamenti, di nota informativa per le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

<sup>115</sup> Documento di consultazione COVIP del 10 maggio 2019 – Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.



enti costituiti come soggetti dotati di personalità giuridica<sup>116</sup>. Il procedimento di autorizzazione è stato disciplinato dall'organo di vigilanza tramite deliberazione del 22 maggio 2001 e successivamente con deliberazione del 15 luglio 2010<sup>117</sup>. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, è richiesto che l'ente, dotatosi di un consiglio di amministrazione provvisorio<sup>118</sup>, presenti un'apposita istanza alla COVIP, contenente informazioni riguardanti il fondo, come denominazione, sede legale, elenco dei componenti degli organi di amministrazione, ecc. Vengono richiesti una serie di documenti da allegare a tale istanza, tra cui si segnala una relazione illustrativa dell'organo amministrativo, riguardante il programma iniziale di attività del fondo, nella quale è definito il bacino dei potenziali aderenti, il numero minimo di aderenti necessario per procedere all'elezione degli organi collegiali amministrativi, nonché i tempi previsti per il conseguimento di tali numeri minimi, comunque non superiori ai 18 mesi<sup>119</sup>.

Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, la COVIP autorizza il fondo all'esercizio dell'attività, salvo i casi in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente. Entro 30 giorni dal ricevimento, la COVIP può richiedere i necessari documenti integrativi, i quali devono essere inviati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. In tali ipotesi il decorso del termine di 90 viene sospeso. Qualora, invece, la COVIP ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, l'istanza, il soggetto istante può presentare le sue osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi<sup>120</sup>.

A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, il fondo dovrà essere iscritto nell'apposito Albo sempre tenuto dalla COVIP<sup>121</sup>. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. La COVIP può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione qualora il fondo non inizi l'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'Albo o non raggiunga la base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione all'Albo.

Come per gli schemi di statuto, anche per il regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione è presente un documento di consultazione contenente degli aggiornamenti, per il quale non è ancora

---

<sup>116</sup> D.lgs. 252/2005 art. 4, comma 1, lett. b).

<sup>117</sup> Deliberazione COVIP del 15 luglio del 2010 – Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera.

<sup>118</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>119</sup> L'elencazione completa dei requisiti dell'istanza e dei documenti da allegare ad essa è presente all'art. 3, commi 1 e 2 della deliberazione 15 luglio 2010.

<sup>120</sup> Deliberazione COVIP 15 luglio 2010 art. 4, commi da 2 a 4.

<sup>121</sup> Manelli, I fondi pensione. Aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria d'azienda (2000).

stato adottato alcun provvedimento, benché sia decorso il termine previsto per l'invio delle osservazioni<sup>122</sup>.

### *1.1.1. Il sistema di governo*

Completata la fase costitutiva con l'iscrizione del fondo nell'apposito Albo, i fondi pensione negoziali possono (e devono) dare inizio alla fase di raccolta delle adesioni<sup>123</sup>, ed a tal fine si rende necessaria la strutturazione di un sistema amministrativo – contabile definitivo e l'individuazione di un depositario presso cui raccogliere la contribuzione destinata al successivo investimento. Come più volte detto nel corso di tale elaborato, il sistema di governo dei fondi pensione è stato oggetto di una profonda revisione a seguito del recepimento della direttiva 2016/41/UE, nota come direttiva Iorp II (*institutions for occupational retirement provision II*) o Epap II (enti pensionistici aziendali o professionali II) attraverso l'emanazione del d.lgs. 147/2018, che ha modificato diversi aspetti della normativa di riferimento del 2005<sup>124</sup>. Come suggerisce il nome, la disciplina Iorp II trova applicazione solo nei confronti dei fondi negoziali e, in assenza di diversa espressa indicazione, anche dei fondi aperti a adesione collettiva, con esclusione dei fondi strutturati su sistemi di funzionamento a ripartizione e di quelli costituiti come riserva di bilancio<sup>125</sup>.

Riguardo il sistema di governo, viene esplicitamente richiesto al fondo di dotarsi di un “*sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività [...] proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione*”<sup>126</sup>, dettagliando tale sistema in un documento redatto su base annuale. Il modello di governo dei fondi pensione negoziali, pur essendo relativo ad enti associativi o fondazioni, si avvicina molto al modello tipico delle società per azione, in quanto troviamo in esso<sup>127</sup>:

- a. L'assemblea dei delegati, formata dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, generalmente in misura paritetica. I suoi compiti comprendono la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, l'approvazione dello statuto e le eventuali successive modifiche e l'approvazione del bilancio;

---

<sup>122</sup> Documento di consultazione COVIP del 25 luglio 2019 – Schema delle modifiche ed integrazioni al “Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010.

<sup>123</sup> COVIP – I fondi pensione negoziali.

<sup>124</sup> Il d.lgs. 147/2018 ha modificato ed introdotto, tra gli altri, gli articoli da 4-bis a 5-decies del d.lgs 252/2005.

<sup>125</sup> Bugli, Come cambia la governance dei fondi "negoziali" dopo la direttiva IORP II, [ilpuntopensionielavoro.it](http://ilpuntopensionielavoro.it) (2018).

<sup>126</sup> D.lgs. 252/2005 art. 4-bis, commi 1, 2 e 5.

<sup>127</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

- b. Il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei delegati e per il quale è richiesta la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il consiglio amministra il fondo, decide la politica di investimento e di gestione finanziaria;
- c. L'organo di controllo, denominato, a seconda dei casi, collegio sindacale, collegio dei revisori contabili o collegio dei sindaci ed anch'esso eletto dall'assemblea dei delegati. Tale organo vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento.

Specifici requisiti di professionalità, onorabilità e cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stati previsti dal D.M. 15 maggio 2007, n. 79 per i componenti degli organi di amministrazione, organismi di sorveglianza e degli organismi comunque denominati. È richiesta un'esperienza complessiva almeno triennale nell'ambito di enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, presso altre forme di previdenza complementare, funzioni dirigenziali presso enti pubblici con attinenza al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo o l'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche. In riferimento all'organo di controllo, almeno un membro effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero è richiesto che l'organo sia integralmente composto da persone iscritte a tale registro qualora anche il controllo contabile sia esercitato dal medesimo organo. Va tuttavia segnalato che, per ciò che concerne il consiglio di amministrazione dei fondi pensione negoziali, i requisiti di professionalità vengono richiesti solamente per la metà dei componenti<sup>128</sup>, in modo da garantire un'adeguata presenza dei rappresentanti dei lavoratori. Tale previsione viene spesso criticata in dottrina, ritenendo che possa essere causa di carenze in termini di professionalità<sup>129</sup>.

In aggiunta a tali organi, viene esplicitamente richiesto ai fondi pensione negoziali di dotarsi di un sistema di controllo interno<sup>130</sup>, un insieme organizzato di procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del fondo pensione, finalizzato ad assicurare la conformità rispetto alle previsioni normative e statutarie e con il compito di verificare che il fondo sia organizzato correttamente per il perseguimento dei propri obiettivi. È richiesta, inoltre, la nomina di un direttore generale<sup>131</sup>, cui vengono affidate funzioni relative all'organizzazione dei processi di lavoro, all'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, all'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione e, in generale, di supporto all'organo amministrativo.

---

<sup>128</sup> D.M. 79/2007 art. 2, comma 2.

<sup>129</sup> Bripi e Giorgiantonio, La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili (2010).

<sup>130</sup> D.lgs. 252/2005 art. 4-bis, comma 5.

<sup>131</sup> D.lgs. 252/2005 art. 5, comma 1-bis.

Tra le novità introdotte dalla direttiva Iorp II vi è sicuramente l'onere di realizzare un'adeguata strutturazione delle funzioni fondamentali<sup>132</sup>. Viene, difatti, richiesta l'introduzione delle funzioni di<sup>133</sup>:

- a. Gestione dei rischi, che dovrà prevedere una definizione delle strategie, processi e procedure di segnalazione finalizzate all'individuazione, misurazione, gestione e segnalazione dei rischi. Tale sistema è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione;
- b. Revisione interna, avente lo scopo di verificare *“la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno [...] e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo”*;
- c. Attuariale, da introdurre solamente se il fondo pensione copre rischi biometrici o se garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni. In tali circostanze, la funzione attuariale avrà il compito di monitorare le metodologie ed i modelli di calcolo impiegati dal fondo.

L'introduzione delle funzioni fondamentali nei fondi pensione negoziali ha causato la rimozione della figura del responsabile del fondo pensione, figura i cui compiti sarebbero stati sostanzialmente coincidenti con quelli delle funzioni fondamentali. La figura del responsabile, come si vedrà, continua ad esistere nei fondi pensione aperti ed individuali. Un'ulteriore novità introdotta dalla direttiva Iorp II riguarda l'introduzione dell'obbligo di dotarsi di una politica di remunerazione con riferimento a coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, ai componenti dell'organo di controllo, ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali, al direttore generale e alle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del fondo pensione.

In virtù della struttura organizzativa generalmente leggera dei fondi pensione negoziali, non è raro che alcune funzioni vengano esternalizzate<sup>134</sup>. Viene concessa la facoltà di esternalizzare funzioni amministrative, contabili ed altre attività, ivi comprese le funzioni fondamentali. L'esternalizzazione deve essere attuata senza arrecare alcun pregiudizio al sistema di governo, determinare un indebito aumento del rischio operativo, compromettere le capacità di verifica da parte dell'organismo di vigilanza o compromettere la qualità del servizio. La responsabilità delle funzioni esternalizzate resta comunque in capo all'organo amministrativo del fondo pensione<sup>135</sup>.

---

<sup>132</sup> D'Angerio, Sostenibilità e governance: ecco come cambieranno i fondi pensione, Il Sole 24 ore (2019).

<sup>133</sup> D.lgs 252/2005 art. da 5-ter a 5-quinquies.

<sup>134</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>135</sup> D.lgs. 252/2005 art. 5-septies.

Sarà invece oggetto di esternalizzazione obbligatoria l'attività di gestione finanziaria, la quale verrà affidata a Sgr, Sim e simili, e l'erogazione delle prestazioni.

### *1.2. I fondi pensione aperti*

Nei fondi pensione aperti non viene definita una specifica platea di potenziali aderenti, ed è quindi possibile l'adesione a qualsiasi categoria di lavoratori, in forma sia collettiva che individuale. Vennero introdotti in un secondo momento<sup>136</sup> rispetto ai fondi pensione negoziali e sono oggi disciplinati dall'art. 12 del d.lgs. 252/2005. Al termine dell'anno 2018 risultano operanti 43 fondi pensione aperti in Italia<sup>137</sup>.

Questi possono essere istituiti, mediante costituzione di patrimoni autonomi, dai soggetti abilitati alla gestione finanziaria dei fondi pensione negoziali, ossia:

- a. Società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento<sup>138</sup>;
- b. Società di gestione del risparmio, società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio<sup>139</sup>;
- c. Banche, aventi sede legale o succursale in Italia;
- d. Imprese di assicurazione, operanti nella gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (ramo VI dei rami vita)<sup>140</sup>.

Generalmente, l'attività principale di tali soggetti è la gestione di fondi comuni d'investimento ed anche i fondi pensione aperti da questi offerti presentano caratteristiche simili, in quanto saranno strutturati in quote. Tuttavia, le prestazioni erogate seguono il modello stabilito dal d.lgs. 252/2005<sup>141</sup>. Data la natura dei soggetti costituenti, i fondi pensione aperti saranno sottoposti a vigilanza anche da parte della Consob e Banca d'Italia.

Nella prima normativa del 1993, le adesioni ai fondi pensione aperti avevano un carattere molto più residuale per ciò che concerne i lavoratori dipendenti, in quanto fortemente limitate dall'assunto che queste potevano avvenire solamente in mancanza di diverse previsioni in merito alla costituzione di

---

<sup>136</sup> Il d.lgs. 47/2000 li ha introdotti con l'aggiunta dell'art. 9-bis all'allora vigente d.lgs. 124/1993.

<sup>137</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

<sup>138</sup> D.lgs. 58/1998 art. 1, comma 1, lett. e).

<sup>139</sup> D.lgs. 58/1998 art. 1, comma 1, lett. o).

<sup>140</sup> D.lgs. 252/205 art. 3, comma 1, lett. h).

<sup>141</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

fondi pensione negoziali<sup>142</sup>. In altri termini, veniva preclusa l'adesione ai fondi pensione aperti al lavoratore per il quale fossero già esistiti accordi istitutivi di carattere negoziale. Tale limite è stato rimosso con la riforma del 2005, in quanto, da come si legge nel testo attuale, *“l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva”*. Inoltre, gli aderenti vi potranno destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e le quote di Tfr<sup>143</sup>. Proprio in virtù della maggior flessibilità offerta dalla normativa del 2005, è stata introdotta la possibilità di costituire fondi pensione aperti specificatamente dedicati alla raccolta di adesioni individuali o di adesioni collettive. Mediante tale previsione, è resa possibile una maggior distinzione tra i prodotti offerti (soprattutto in termini di regime dei costi) in modo da meglio soddisfare le esigenze dei potenziali aderenti<sup>144</sup>. Resta, comunque, sempre possibile istituire fondi pensione aperti di tipo “tradizionale”, ossia destinati a raccogliere adesioni di entrambe le tipologie.

### *1.2.1. Il processo costitutivo e gli aspetti organizzativi*

I fondi pensione aperti, diversamente dai negoziali, non sono costituiti come soggetti esterni ma costituiti nell'ambito delle società stesse mediante la formazione di un autonomo e separato patrimonio di destinazione<sup>145</sup>. L'atto istitutivo verrà, quindi, proposto dal consiglio di amministrazione della società e deliberato in sede assembleare.

Anche per i fondi pensione aperti è previsto uno schema di riferimento (chiamato regolamento) redatto dalla COVIP, che riprende la già vista articolazione in sei sezioni già definita per i fondi pensione negoziali. In tale regolamento vengono definiti gli elementi identificativi del fondo, le caratteristiche, la contribuzione, le prestazioni, i profili organizzativi e i rapporti con gli aderenti. Essendo i fondi pensione aperti non interessati direttamente dalla disciplina Iorp II, non sono state apportate modifiche rilevanti agli schemi stabiliti originariamente nel 2006. Un procedimento simile a quello visto per i fondi pensione negoziali è previsto per la presentazione dell'istanza autorizzativa alla COVIP, che però, per i fondi pensione aperti, sarà richiesta anche per la costituzione stessa del fondo, oltre che per autorizzare l'esercizio dell'attività. Intuitivamente, per i fondi pensione aperti risultano assenti i requisiti relativi all'individuazione della platea dei potenziali aderenti, al numero minimo ed al termine entro cui raggiungerlo. La procedura autorizzativa e d'iscrizione all'Albo, invece, riprende le medesime tempistiche previste per i fondi pensione negoziali.

---

<sup>142</sup> D.lgs. 124/1993 art. 9, comma 2.

<sup>143</sup> D.lgs. 252/2005 art. 12, commi 1 e 2.

<sup>144</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>145</sup> D.lgs. 252/2005 art. 4, comma 2.

Confermata anche per i fondi pensione aperti la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato inizio dell'attività entro 12 mesi<sup>146</sup>.

Per ciò che concerne, invece, il sistema di governo, essendo i fondi pensione aperti costituiti all'interno delle società istitutrici, gli organi di amministrazione e controllo sono già presenti nell'ambito di queste. Vi sono, comunque, degli organi dedicati alla gestione specifica del fondo. Essi sono<sup>147</sup>:

- a. Responsabile del fondo, nominato dalla società, al quale sono deputati compiti relativi alla verifica che la gestione del fondo pensione sia svolta nell'interesse esclusivo degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni regolamentari e contrattuali<sup>148</sup>. Tale figura svolge la sua attività in modo autonomo e indipendente, riporta direttamente all'organo amministrativo della società istituttrice in merito ai risultati dell'attività svolta e provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del fondo alla COVIP. Tale incarico non può essere ricoperto da amministratori, lavoratori o prestatori d'opera continuativi della società istituttrice;
- b. Organismo di rappresentanza, costituito solo nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti alla medesima azienda o gruppo. Tale organo svolge una funzione di collegamento con il responsabile del fondo e sarà composto da un rappresentante designato e da un rappresentante dei lavoratori per ciascuna categoria presente nel fondo.

Il recepimento della direttiva Iorp II, oltre ad aver reso la figura del responsabile del fondo una prerogativa dei fondi pensione aperti ed individuali, ha anche rimosso la figura dell'organismo di sorveglianza ed ha attribuito le sue funzioni al responsabile del fondo<sup>149</sup>.

All'opposto di ciò che avviene nei fondi pensione negoziali, nei fondi pensione aperti è generalmente garantito un elevato livello di professionalità degli organi amministrativi, data la generale coincidenza di tali figure con quelle della società istituttrice. La critica mossa, invece, a tale assetto amministrativo è di non garantire un adeguato livello di rappresentanza e di poter causare potenziali disallineamenti tra gli interessi degli aderenti e degli amministratori del fondo<sup>150</sup>.

---

<sup>146</sup> Deliberazione COVIP 15 luglio 2010 art. da 10 a 14.

<sup>147</sup> D.lgs. 252/2005 art. 5, commi da 2 a 6.

<sup>148</sup> COVIP – I fondi pensione aperti.

<sup>149</sup> Precedentemente all'emanazione del d.lgs. 147/2018, l'organismo di sorveglianza rappresentava gli interessi degli aderenti e verificava che l'amministrazione e gestione del fondo avvenisse nell'interesse esclusivo di questi. Era composto da due membri indipendenti ed integrato da un rappresentante dei lavoratori, al verificarsi delle condizioni ora dettate per la costituzione dell'organismo di rappresentanza.

<sup>150</sup> Bripi e Giorgiantonio, La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili (2010).

In termini organizzativi, i fondi pensione aperti presentano, generalmente, una struttura più dettagliata, con figure dedicate alle diverse funzioni gestionali, quali raccolta delle adesioni, incasso delle contribuzioni, gestione amministrativo – contabile, ecc. Essendo le società istituttrici abilitate alla gestione finanziaria, questa avviene normalmente internamente alle stesse, ad eccezione dell'erogazione delle rendite, affidata ad un'impresa assicurativa<sup>151</sup>.

### *1.3. I piani individuali pensionistici*

I piani individuali pensionistici sono disciplinati dall'art. 13 del d.lgs. 252/2005 e prevedono l'adesione su base unicamente individuale e da parte di qualsiasi tipo di soggetto, mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita. A fine 2018, risultano attivi 70 Pip in Italia, mostrando una grande concentrazione del settore: per quanto i Pip vengano offerti da 33 imprese di assicurazione, oltre l'80% del patrimonio in gestione è relativo ai Pip delle società appartenenti a cinque gruppi assicurativi<sup>152</sup>. In termini di numero di posizioni in essere, i Pip rappresentano la forma di previdenza complementare maggiormente diffusa in Italia<sup>153</sup>.

I Pip presentano esattamente le medesime caratteristiche delle ordinarie polizze sulla vita, con l'unica differenza che le prestazioni erogate seguiranno il modello dettato dal d.lgs. 252/2005. I Pip sono costituiti unicamente da imprese assicurative sotto forma di patrimoni separati ed autonomi rispetto a quello dell'impresa, destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli aderenti<sup>154</sup>. I Pip sono sottoposti, come gli altri fondi analizzati, a vigilanza da parte della COVIP, mentre le imprese di assicurazioni istituttrici saranno sotto a vigilanza da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In particolare, le risorse destinate ai Pip costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell'impresa, gestite secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 2009 (Codice delle assicurazioni private)<sup>155</sup> e costituiti con modalità stabilite dall'IVASS, la quale ne autorizza anche la costituzione<sup>156</sup>.

I contratti impiegati per la realizzazione dei Pip sono<sup>157</sup>:

---

<sup>151</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>152</sup> COVIP – *Relazione per l'anno 2018*.

<sup>153</sup> Dalla relazione per l'anno 2018 redatta dalla COVIP si apprende che su un totale di 8.740.239 posizioni in essere, 3.275.536 sono rappresentate da Pip.

<sup>154</sup> COVIP – *I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)*.

<sup>155</sup> D.lgs. 252/2005 art. 13, comma 3.

<sup>156</sup> Provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006 – *Disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*.

<sup>157</sup> D.lgs. 209/2005 art. 2, comma 1.



- a. Contratti di assicurazione sulla vita di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), la rivalutazione della posizione individuali è collegata ad una o più gestioni interne separate;
- b. Contratti di assicurazione sulla vita di ramo III, a loro volta distinguibili in *unit linked*, ossia assicurazioni nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ed *index linked*, dove la rivalutazione è direttamente collegata al valore di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento. A cause della maggior rischiosità di queste ultime, è concesso l'utilizzo delle sole polizze *unit linked* nel contesto dei Pip.

Sono, inoltre, possibili anche forme miste, dove la rivalutazione è collegata a contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e III.

I Pip non vennero previsti dal legislatore nella prima normativa del 1993, ma introdotti inizialmente dal d.lgs. 47/2000<sup>158</sup> e disciplinati solamente con la riforma del 2005. A causa di ciò, possiamo distinguere i Pip in<sup>159</sup> “nuovi”, ossia conformi al d.lgs. 252/2005 ed iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP, e “vecchi”, ossia relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del d.lgs. 252/2005. Questi ultimi non possono raccogliere nuove adesioni, non sono iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP e quindi non sono sottoposti a vigilanza da parte di questa, bensì dall’IVASS. Nonostante siano stati disincentivati e presentino indubbi svantaggi (ad esempio, impossibilità di devoluzione del Tfr, di richiedere anticipazioni, riscatti, ecc.) vi sono ancora oltre 350.000 Pip “vecchi” attivi ad oggi<sup>160</sup>.

In maniera simile a quanto avviene per i fondi pensione aperti, i Pip sono istituiti internamente all’impresa assicurativa, mediante delibera dell’organo amministrativo. È richiesta la redazione di un regolamento basato sul solito schema a sei sezioni predisposto dalla COVIP, da presentare mediante apposita istanza ai fini dell’approvazione<sup>161</sup>. Nel contesto dei Pip è la semplice approvazione del regolamento a costituire autorizzazione alla raccolta delle adesioni. All’interno del regolamento sono definiti gli elementi identificativi del fondo, le caratteristiche, la contribuzione, le prestazioni, i profili organizzativi e i rapporti con gli aderenti. La direttiva Iorp II non ha interessato i Pip e si segnala solo l’introduzione di un blando riferimento all’introduzione di presidi organizzativi idonei a garantire una gestione sana e prudente delle attività connesse al Pip<sup>162</sup>. In aggiunta al regolamento, l’attività del Pip

---

<sup>158</sup> D.lgs.124/1993 art. 9-ter.

<sup>159</sup> [www.covip.it](http://www.covip.it)

<sup>160</sup> COVIP – Relazione per l’anno 2018.

<sup>161</sup> Deliberazione COVIP 15 luglio 2010 art. da 19 a 22.

<sup>162</sup> Anche tale aggiunta è contenuta nei nuovi schemi sottoposti a pubblica consultazione e per i quali non sono ancora stati adottati provvedimenti.

è disciplinata anche delle condizioni generali di contratto, come previsto dalla normativa dei contratti assicurativi e contenente le clausole di quest'ultimo attraverso il quale è realizzato il Pip<sup>163</sup>.

In termini organizzativi, si ritrova la figura del responsabile del Pip, il quale verifica che la gestione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa e delle previsioni regolamentari. Questi vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti. Esso svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riporta direttamente all'organo amministrativo dell'impresa assicurativa istitutrice in merito ai risultati dell'attività svolta e provvede all'invio di date e notizie sull'attività del Pip alla COVIP. Per ciò che concerne, invece, gli organi amministrativi e di controllo, questi saranno già presenti nell'impresa di assicurazione istitutrice del Pip.

#### *1.4. I fondi pensione preesistenti*

Per fondi pensione preesistenti s'intendono le forme di previdenza complementare risultanti già istituite alla data del 15 novembre 1992, ossia precedentemente all'entrata in vigore della l. 23 ottobre 1992, n. 421, da cui è stata emessa la prima normativa organica della previdenza complementare poi attuata col d.lgs. 124/1993. All'interno di tale normativa, venne concesso a tali fondi di continuare ad operare in un regime di parziale deroga rispetto alla disciplina generale. Tali fondi erano, all'epoca, costituiti all'interno delle imprese e rivolti ai propri dipendenti e quindi, per alcuni versi sono assimilabili ai fondi negoziali, in quanto rivolti ad un'utenza limitata di potenziali aderenti e a adesione collettiva. In quanto istituiti antecedentemente alla normativa, è possibile ritrovare in essi una notevole eterogeneità<sup>164</sup>. Possiamo, inizialmente, distinguere i fondi pensione preesistenti in<sup>165</sup>:

- a. Autonomi, ossia dotati di soggettività giuridica e costituiti tramite associazioni o fondazioni;
- b. Interni, ossia costituiti internamente alla società come patrimonio separato o come posta contabile del passivo.

Il numero dei fondi pensione preesistenti è ancora piuttosto elevato, a fine 2018 ne risultano operativi 251, di cui 170 autonomi e 81 interni. Va tuttavia segnalato che il numero è in continua riduzione (nell'anno 2017 erano operativi 375 fondi), anche a causa delle operazioni di razionalizzazione del sistema bancario, dato che una buona parte di essi sono contenuti proprio in tali istituti<sup>166</sup>.

Estremamente rilevante per un fondo pensione preesistente è il regime previdenziale in base al quale viene calcolata la rendita pensionistica, poiché i fondi pensione preesistenti operanti in regime di

---

<sup>163</sup> COVIP – I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

<sup>164</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>165</sup> COVIP – I fondi pensione preesistenti.

<sup>166</sup> COVIP – *Relazione per l'anno 2018*.

contribuzione definita sono assimilati ai fondi di nuova costituzione e potranno, pertanto, accogliere nuove adesioni nella platea di destinatari a suo tempo definita. Generalmente, tuttavia, non è possibile per tali fondi preesistenti ampliare la propria platea ad altre aziende o settori diversi. All'opposto, ai fondi pensione preesistenti operanti in regime di prestazioni definite non è concessa la raccolta di nuove adesioni.

A seguito della riforma del 2005, il trattamento di tali fondi è stato gradualmente adeguato ai modelli organizzativi, gestionali e d'investimento alla nuova normativa, in particolare tramite il D.M. 10 maggio 2007, n. 62<sup>167</sup>. Inoltre, viene ad essi dedicata una specifica sezione speciale dell'Albo e trasferita alla COVIP la vigilanza anche dei fondi interni bancari ed assicurativi, originariamente sottoposti a sorveglianza da parte della Banca d'Italia e dell'IVASS<sup>168</sup>.

In virtù di tale equiparazione, i fondi pensione preesistenti, se dotati di soggettività giuridica, presenteranno un sistema di governo del tutto assimilabile ai fondi pensione negoziali per ciò che riguarda gli organi richiesti e le rispettive funzioni, anche in virtù delle recenti modifiche a seguito del recepimento della direttiva Iorp II. Come per fondi pensione negoziali, è richiesta una composizione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e delle imprese negli organi di amministrazione e controllo. Nel caso di fondi pensione preesistenti interni, alcuni organismi possono non essere presenti (come, ad esempio, nel caso di un fondo rivolto soltanto a pensionati)<sup>169</sup> e il loro modello sarà maggiormente assimilabile a quello dei fondi pensione aperti, prevedendo la nomina di un responsabile del fondo.

### *1.5. La vigilanza sui fondi pensione*

La funzione di vigilanza prudenziale sulle forme di previdenza complementare è svolta dalla COVIP, la quale opera con lo scopo di perseguire la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la solidità, con riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare<sup>170</sup>.

La COVIP è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito originariamente con il decreto legislativo 124/1993, ma ha iniziato a operare nella sua attuale configurazione (con personalità giuridica di diritto pubblico) dal 1996<sup>171</sup>.

---

<sup>167</sup> L'art. 5, comma 6, del DM n. 62/2007 ha disposto che i fondi pensione preesistenti debbano adeguare i propri statuti alle previsioni dell'art. 6 del decreto n. 252/2005 entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, laddove tali previsioni risultino compatibili con il modello gestionale adottato dal fondo.

<sup>168</sup> [www.covip.it](http://www.covip.it)

<sup>169</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.

<sup>170</sup> D.lgs. 252/2005 art. 18, comma 2.

<sup>171</sup> [www.covip.it](http://www.covip.it)

In termini organizzativi, è retta da un organo collegiale (definito Commissione) composto dal presidente e da due commissari, scelti tra persone dotate di riconosciuta esperienza e specifica professionalità e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

I compiti della COVIP comprendono<sup>172</sup>:

- a. La concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione (negoziali e aperti) e l'approvazione gli statuti e dei regolamenti di tutte le forme di previdenza complementari;
- b. La cura della tenuta dell'Albo delle forme pensionistiche complementari e del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica;
- c. L'emanazione delle istruzioni di vigilanza alle forme pensionistiche complementari e l'elaborazione degli schemi per la redazione di statuti, regolamenti, note informative e comunicazioni periodiche;
- d. La definizione delle condizioni da soddisfare dai fondi pensione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità;
- e. La definisce delle disposizioni relative alla tenuta delle scritture contabili, alla trasparenza delle condizioni contrattuali ed all'applicazione delle regole comuni;
- f. La definizione dei criteri relativi alla redazione delle convenzioni con Sgr, Sim ed imprese assicurative per la gestione delle risorse;
- g. La verifica delle linee di indirizzo della gestione e la vigilanza sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri dettati dalla normativa;
- h. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni normative e, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità;
- i. Il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni.

Nell'esercizio della sua attività ispettiva, la COVIP potrà anche convocare a sé i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali, responsabili o titolari delle funzioni fondamentali. Potrà altresì ordinare la convocazione di tali organi fissandone l'ordine del giorno o inibire l'attività del fondo per un periodo massimo di 60 giorni, ove sussista il fondato sospetto di gravi violazioni della normativa e vi sia urgenza di provvedere<sup>173</sup>.

L'attività ispettiva viene svolta sulla base di un programma predisposto annualmente (detto piano ispettivo), che può essere successivamente integrato per urgenti necessità di verifica emerse

---

<sup>172</sup> COVIP – Carta delle attività della COVIP.

<sup>173</sup> D.lgs. 252/2005 art. 19, comma 4.

nell'ambito dell'attività di vigilanza. Tale attività è, in concreto, eseguita in tre fasi: fase pre – ispettiva, ispettiva in loco e fase valutativa post – ispezione in loco. In base agli esiti dell'accertamento ispettivo può essere trasmessa una lettera di intervento nei confronti del soggetto ispezionato e, eventualmente, avviata una procedura sanzionatoria<sup>174</sup>.

Sull'attività svolta dalla COVIP vigila, a sua volta, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quale esercita anche l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare.

### *1.6. La gestione degli investimenti*

I fondi pensione, con particolare riferimento a quelli di tipo negoziale, gestiscono le proprie risorse mediante convenzioni con soggetti deputati alla gestione di portafogli, imprese assicurative, società di gestione del risparmio o soggetti autorizzati alla gestione di fondi<sup>175</sup>. Le attività nelle quali i fondi possono investire, i criteri d'investimento e le regole da osservare in materia di conflitto d'interessi sono fissate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP. I fondi definiscono i propri obiettivi d'investimento e provvedono, almeno ogni tre anni, alla loro verifica. I gestori sono selezionati in modo da garantire la trasparenza e la coerenza tra obiettivi della politica d'investimento e le modalità gestionali.

Sotto determinati limiti, alcune tipologie d'investimento potranno essere effettuate anche direttamente dal consiglio di amministrazione del fondo stesso. In generale, i fondi non potranno assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi né investire le proprie disponibilità in azioni o quote emesse dalla medesima società quotata per un valore nominale superiore al 5% delle azioni con diritto di voto, ovvero al 10% in caso di società non quotata. In caso di investimenti in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o controllati dal fondo stesso, potranno in questi investire sino al 20% delle risorse del fondo, ovvero il 30% in caso di fondo pensione di categoria<sup>176</sup>. Deroche a tali limiti sono previste per agevolare il processo di adeguamento dei fondi pensione preesistenti che detengono immobili, in quanto è concessa la possibilità di sottoscrivere o acquisire azioni o quote di tali fondi anche superando i detti limiti. È concessa, inoltre, la sottoscrizione e l'acquisizione di quote di fondi comuni di investimento chiusi (mobiliari e immobiliari) in misura non superiore al 20% del proprio patrimonio ed al 25% del capitale del fondo chiuso.

---

<sup>174</sup> COVIP – L'attività ispettiva della COVIP.

<sup>175</sup> D.lgs. 252/2005 art. 6, comma 1.

<sup>176</sup> D.lgs. 252/2005 art. 6, comma 13.

Le risorse dei fondi sono depositate presso un unico soggetto depositario (detto in passato banca depositaria) distinto dal gestore. Tale soggetto si occupa di mantenere in custodia e registrare in conti separati gli strumenti finanziari del fondo pensione, alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Accerta, inoltre, la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo<sup>177</sup>. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto ed è responsabile nei confronti del fondo, degli aderenti e dei beneficiari di ogni perdita conseguente il suo inadempimento o inappropriato adempimento.

Per ciò che riguarda, invece, l'erogazione delle prestazioni, i fondi vi provvederanno mediante convenzioni stipulate con una o più imprese assicurative.

Come già anticipato, i fondi pensione aperti o i Pip sono essi stessi abilitati alla gestione o all'erogazione delle prestazioni, per cui vi provvederanno direttamente.

## **2. Il trattamento fiscale dei fondi pensione**

Per ciò che concerne la tassazione dei fondi pensione, assume rilevanza una suddivisione diversa da quella basata su elementi più meramente civilistici analizzati nel precedente paragrafo. In particolare, la prima normativa del 1993 disciplinava il regime tributario dei fondi pensione raggruppandoli in quattro categorie<sup>178</sup>: fondi pensione in regime di contribuzione definita, fondi pensione in regime di prestazioni definite, fondi pensione che detengono immobili e “vecchi” fondi pensione.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005 tale suddivisione è stata, formalmente, superata e la disciplina del trattamento tributario dei fondi pensione è stata racchiusa unicamente nell'art. 17 del detto decreto. Tuttavia, di fatto, la classificazione a suo tempo definita continua ad essere valida, in quanto la disciplina rimane sostanzialmente analoga alla precedente. In dettaglio, la normativa vigente classifica primariamente i fondi pensione in “nuovi” e “vecchi”, in base alla data d'istituzione (successiva o antecedente all'entrata in vigore della l. 421/1992) e, all'interno di tale generale distinzione, si potranno avere:

- a. Fondi pensione in regime di contribuzione definita;
- b. Fondi pensione in regime di prestazioni definite;
- c. Contratti di assicurazioni sulla vita;
- d. Fondi pensione che detengono immobili;
- e. Fondi interni.

---

<sup>177</sup> D.lgs. 252/2005 art. 7, commi 1 e 2.

<sup>178</sup> D.lgs. 124/1993 art. da 14 a 14-quarter.

La tassazione dei fondi pensione è basata su meccanismi di tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi, mediante applicazione di imposta nella misura del 20% sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta<sup>179</sup>. Gli investimenti dei fondi pensione in titoli di Stato e titoli simili concorrono alla base imponibile per il 62,5%<sup>180</sup> per cui, sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di questi, la tassazione è fissata al 12,5%. Tale aliquota agevolata sarà applicabile con riguardo alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta “white list” e dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri<sup>181</sup>.

Tale tassazione sostitutiva riprende chiaramente i meccanismi previsti per altri strumenti di risparmio finanziario<sup>182</sup>, quali, in particolare, i fondi d'investimento mobiliare, anch'essi sottoposti a tassazione sostitutiva sul risultato netto di gestione. Banalmente, è facilmente intuibile un collegamento tra i due meccanismi di tassazione osservando l'evoluzione correlata dell'aliquota applicata. Difatti, nella prima stesura del d.lgs. 252/2005, l'aliquota applicata era pari all'11%, in misura leggermente inferiore al 12,5% applicato ai fondi d'investimento mobiliare. L'aliquota venne, in un primo momento, elevata nel 2013 all'11,5% a seguito dell'innalzamento al 20% dell'aliquota sui fondi d'investimento mobiliare. L'anno successivo, nella l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) l'aliquota venne elevata ulteriormente all'attuale del 20%, in risposta alle modifiche apportate dalla l. 89/2014 che ha stabilito il prelievo fiscale sul reddito derivante da fondi comuni d'investimento mobiliari calcolato in base all'aliquota del 26%<sup>183</sup>. Nella medesima legge venne anche previsto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, concesso “a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine” individuate con apposito decreto ministeriale<sup>184</sup>. Tale agevolazione venne successivamente soppressa e sostituita nel 2017 dalla possibilità di investire fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in Piani individuali di risparmio (Pir), i cui redditi realizzati saranno esenti da imposta<sup>185</sup>. In virtù della detta assimilazione dei fondi pensione ai fondi d'investimento mobiliare, risulterà propedeutico, quindi, nella successiva fase di analisi il riferimento a questi ultimi quale elemento di confronto. Ad ogni modo, si può senza dubbio affermare, anche solo osservando il maggior divario

---

<sup>179</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 1.

<sup>180</sup> Weisz, Fondi pensione: la corretta tassazione, pmi.it (2015).

<sup>181</sup> L. 190/2014 art. 1, comma 622.

<sup>182</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>183</sup> [www.bankpedia.org](http://www.bankpedia.org)

<sup>184</sup> L. 190/2014 art. 1, comma 92.

<sup>185</sup> L. 232/2016 art. 1, comma 92 e seguenti.

nelle aliquote di tassazione, che, rispetto all'impostazione passata, il legislatore ha maggiormente distanziato i due strumenti ed incentivato maggiormente la diffusione dei fondi pensione.

### *2.1. I nuovi fondi pensione a contribuzione definita*

Nei fondi pensione a contribuzione definita, si ricorda, i versamenti da effettuare sono definiti contrattualmente e la prestazione pensionistica erogata è commisurata all'entità dei versamenti effettuati e dal rendimento del fondo.

Il risultato netto della gestione finanziaria costituirà la base imponibile sulla quale, in ogni periodo d'imposta, verrà applicata l'imposta sostitutiva del 20%<sup>186</sup>. Esso è calcolato come differenza tra il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare (al lordo dell'imposta sostitutiva) ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, i cui valori saranno desunti da un apposito prospetto di composizione del patrimonio<sup>187</sup>. Come termine dell'anno solare si identifica l'ultimo giorno dell'anno di apertura dei mercati ed il valore risultante a tale data sarà sottoposto ad una serie di variazioni, in aumento e diminuzione, volte a sterilizzare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo. In dettaglio, il patrimonio netto di fine anno sarà:

- a. Aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme di previdenza complementare;
- b. Diminuito dei contributi versati (a lordo di eventuali spese), delle somme ricevute a seguito di trasferimenti della posizione individuale da altre forme di previdenza complementare, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o non soggetti ad imposta<sup>188</sup>.

In altri termini, si andranno a stornare dal valore finale del patrimonio netto tutte le variazioni collegate ai rapporti con gli iscritti<sup>189</sup>. Si eviterà qualsiasi forma di doppia imposizione sugli elementi di reddito già assoggettati a tassazione e si consentiranno al fondo i medesimi benefici fiscali che sarebbero spettati agli iscritti se avessero percepito le prestazioni<sup>190</sup>.

L'applicazione delle variazioni è volta ad isolare la sola componente reddituale derivante dalla gestione del fondo pensione, la quale, in virtù della natura prettamente finanziaria degli investimenti, darà luogo a redditi di capitale o a redditi diversi di natura finanziaria (prevalentemente plusvalenze)<sup>191</sup>.

---

<sup>186</sup> Amendola – Provenzano et al., La tassazione degli strumenti finanziari (2018).

<sup>187</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 2.

<sup>188</sup> Marchetti, Il regime fiscale della previdenza complementare (2019).

<sup>189</sup> Weisz, Fondi pensione: la corretta tassazione, pmi.it (2015).

<sup>190</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>191</sup> Redditi diversi di all'art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies).



Per ciò che concerne i redditi di capitale, saranno percepiti dai fondi pensione al lordo di ritenute ed imposte sostitutive e concorreranno a formare il risultato di gestione tutti i proventi per i quali sia stata espressamente esclusa l'applicabilità di tali ritenute o imposte sostitutive. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate<sup>192</sup>, i fondi pensione assumono la qualifica di soggetti "lordisti" e non si applicheranno nei loro confronti la maggior parte dei prelievi sui redditi di capitale da questi percepiti. In particolare, i fondi pensione non subiscono:

- a. Ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali;
- b. Ritenute sui proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e di prestito titoli;
- c. Ritenute sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR;
- d. Ritenute sugli interessi ed altri proventi di titoli obbligazionari, cambiali finanziarie e titoli similari;
- e. Ritenute sulle distribuzioni di utili da parte di soggetti Ires o non residenti.

Sono, ad ogni modo, previste alcune ipotesi marginali, in cui specifiche norme prevedono l'applicazione del prelievo alla fonte e nelle quali le ritenute operate si considereranno a titolo d'imposta. Rientrano in tale novero gli interessi e gli altri proventi di conti correnti e depositi esteri, proventi di OICR esteri non armonizzati e gli interessi ed altri proventi dei titoli atipici (obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate o soggetti esteri con scadenza non inferiore a 18 mesi). Per ciò che concerne, invece, i redditi diversi di natura finanziaria, anch'essi concorreranno alla formazione del risultato della gestione finanziaria e la tassazione sostitutiva nella misura del 20%, essendo sostitutiva delle imposte sui redditi, farà venir meno l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi originariamente prevista dal d.lgs. 461/1997<sup>193</sup>.

Dall'applicazione dell'iter appena descritto si otterrà, quindi, la base imponibile sulla quale verrà applicata l'imposta del 20%. Sempre in riferimento al calcolo dell'imposta sostitutiva, è opportuno segnalare che nell'ambito della fase di accumulo il valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni è normalmente suddiviso in quote assegnate al singolo iscritto, confluenti nella relativa posizione individuale. Secondo le disposizioni dettate dalla COVIP, il calcolo del valore del patrimonio di un fondo pensione e conseguentemente delle quote in cui è suddiviso viene effettuato almeno mensilmente (generalmente l'ultimo giorno del mese) nei cosiddetti giorni di valorizzazione. Di conseguenza, il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle variazioni del patrimonio netto sarà effettuato con la medesima periodicità con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse

---

<sup>192</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2015, n. 2/E.

<sup>193</sup> Marchetti, Il regime fiscale della previdenza complementare (2019).

componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Mediante l'applicazione del detto criterio, inoltre, sarà possibile la corretta determinazione del valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che è espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo<sup>194</sup>.

Il risultato negativo eventualmente maturato nel periodo di imposta può essere portato in diminuzione dal risultato di gestione dei periodi di imposta successivi, per l'importo che trova in essi capienza o potrà essere utilizzato in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento gestite dal fondo<sup>195</sup>. Qualora, allo scioglimento del fondo pensione, il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo<sup>196</sup>.

## *2.2. I nuovi fondi pensione a prestazioni definite*

Nei fondi pensione a prestazioni definite, si conseguirà la finalità di costituire una rendita di ammontare predeterminato e corrispondente ad una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria dell'aderente, per cui i versamenti dei lavoratori saranno periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo.

Come anticipato, i fondi pensione a prestazione definita presentano una situazione di maggiore incertezza per l'aderente e ciò si rifletterà anche sul processo di definizione della base imponibile, il quale sarà basato su meccanismi di natura più prettamente finanziaria che contabile. In dettaglio, anche per tali fondi l'imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% verrà applicata sul risultato netto della gestione finanziaria, il quale sarà dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione (diminuito dei contributi versati nell'anno) ed il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno (ossia il valore attuale calcolato al termine dell'anno precedente e al netto dell'imposta sostitutiva)<sup>197</sup>. Il valore attuale della rendita in via di costituzione è calcolato al termine

---

<sup>194</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001, n. 29/E.

<sup>195</sup> [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

<sup>196</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 2.

<sup>197</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

di ciascun anno solare o determinato alla data di accesso alla prestazione, anche in caso di riscatti o trasferimenti di somme ad altre forme di previdenza complementare<sup>198</sup>.

Il concetto di valore attuale è definibile come l'importo equivalente al tempo presente di una o più prestazioni monetarie, o comunque valutabili economicamente, da ricevere o da effettuare in epoche future<sup>199</sup>. Nell'ambito di una rendita vitalizia, tale valore attuale corrisponde al capitale costitutivo della rendita stessa, cioè all'importo (premio unico) che un individuo dovrebbe versare ad una compagnia di assicurazione per garantirsi l'erogazione di un determinato importo annuo di rendita a decorrere da una certa epoca e per tutta la durata della sua vita restante<sup>200</sup>. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, si renderà necessario il calcolo della differenza di cui sopra perché al termine dell'anno solare è possibile effettuare solamente una stima del valore attuale, salvo i casi in cui sia possibile determinare il valore attuale effettivo<sup>201</sup>.

Qualora il valore attuale della rendita, diminuito dei premi versati, fosse inferiore al precedente valore attuale ed il risultato della differenza fosse quindi negativo, tale valore potrà essere computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza<sup>202</sup>.

Per ciò che concerne gli aspetti operativi dei fondi pensione a prestazione definita, essi saranno del tutto assimilabili ai fondi pensione a contribuzione definita, in quanto eserciteranno un'attività d'investimento che darà luogo prevalentemente a redditi di capitale o diversi. Anche i fondi pensione a prestazione definita sono considerati soggetti "lordisti", per cui varranno le medesime disposizioni già elencate al paragrafo precedente in tema di mancata applicazione nei loro confronti della maggior parte dei prelievi sui redditi di capitale da essi percepiti.

### *2.3. I contratti di assicurazione sulla vita*

I contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13 del d.lgs. 252/2005 rappresentano lo strumento per eccellenza per l'adesione ai Pip. Il trattamento fiscale loro riservato risulta essere quasi del tutto assimilabile ai fondi pensione operanti in regime di prestazione definita. Difatti, anche per i contratti di assicurazione sulla vita è previsto l'assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 20% sul risultato netto della gestione finanziaria, maturato in ciascun periodo d'imposta<sup>203</sup>. Per la determinazione di tale risultato, vengono applicati i medesimi criteri già visti per i fondi pensione a

---

<sup>198</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 5.

<sup>199</sup> Dizionario di Economia e Finanza (2012) – Valore attuale.

<sup>200</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001, n. 29/E.

<sup>201</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>202</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 5.

<sup>203</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001, n. 29/E.

prestazione definita, in quanto sarà dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione (diminuito dei premi versati nell'anno) e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. L'onere di presentare la dichiarazione spetta alle imprese di assicurazione, le quali dovranno provvedervi entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto del fondo. In caso di mancata approvazione nei termini stabiliti dei detti documenti, la dichiarazione sarà presentata entro un mese dalla scadenza del termine, ovvero entro sei mesi dalla fine del periodo qualora non fosse prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto<sup>204</sup>.

#### *2.4. I “vecchi” fondi pensione*

I “vecchi” fondi pensione sono sostanzialmente i fondi pensione preesistenti, ossia che risultavano già istituiti alla data di entrata in vigore della l. 421/1992. Il trattamento fiscale ad essi riservato è contenuto, oltre che all'art. 17 del d.lgs. 252/2005, anche nell'art. 20 del medesimo decreto, specificatamente dedicato a tali fondi. In virtù dell'eterogeneità di tale categoria, con riguardo al trattamento fiscale sarà possibile riscontrare nella normativa delle specifiche fattispecie previste unicamente in riferimento ad essi. In particolare, i vecchi fondi pensioni saranno distinguibili, in primis, in base al regime di erogazione delle prestazioni (così come visto per i fondi di nuova costituzione) ma vi saranno anche ipotesi disciplinate specificatamente per i vecchi fondi pensione, come i fondi che detengono immobili nel loro patrimonio o i fondi interni<sup>205</sup>.

Per ciò che concerne i vecchi fondi pensione a contribuzione definitiva, essi sono del tutto equiparati ai fondi pensione di nuova costituzione operanti nel medesimo regime e si applicano ad essi le medesime disposizioni in termini di calcolo della base imponibile e tassazione<sup>206</sup>.

Con riguardo, invece, ai vecchi fondi pensione a prestazioni definite, questi saranno ulteriormente distinguibili in:

- a. Fondi gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico – finanziario della capitalizzazione, ossia il metodo applicato dai fondi pensione di nuova costituzione, nel quale la contribuzione di ogni singolo aderente affluisce in appositi conti individuali che vengono investiti generando rendimenti<sup>207</sup>;
- b. Fondi gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico – finanziario della ripartizione, ossia il sistema applicato nella gestione delle pensioni pubbliche, il quale prevede che i contributi

---

<sup>204</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>205</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>206</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 2.

<sup>207</sup> [www.mefop.it](http://www.mefop.it)

ricevuti in un determinato anno siano utilizzati interamente per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno<sup>208</sup>.

Per i primi, viene prevista dalla normativa l'applicazione della medesima disciplina dei fondi pensione di nuova costituzione a contribuzione definita (e non quella dei relativi fondi di nuova costituzione a prestazioni definite).

Una disciplina fiscale *ad hoc* è invece prevista per i vecchi fondi gestiti mediante sistema a ripartizione, per i quali occorrerà tener conto dell'articolazione del patrimonio. Se il patrimonio risulta costituito in conti individuali dei singoli aderenti, il fondo sarà assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati<sup>209</sup>. Diversamente, in mancanza di tale costituzione in conti individuali in quanto per ciascun iscritto non è individuabile o il valore finale della prestazione (montante ovvero valore attuale della prestazione periodica) o i contributi accumulati ad esso riferibili o entrambi i parametri<sup>210</sup>, non sarà possibile l'applicazione di alcuna tassazione sostitutiva sulla maturazione dei rendimenti. Successivamente, al momento dell'erogazione della prestazione agli aderenti, queste verranno assoggettate per intero a tassazione<sup>211</sup>. In altre parole, il regime fiscale applicato ad essi sarà esattamente equivalente a quello riservato alle pensioni pubbliche.

Un'ipotesi espressamente prevista nel contesto dei vecchi fondi pensione riguarda quei fondi il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993 (entrata in vigore del d.lgs. 124/1993), risulti direttamente investito in beni immobili. Questi saranno soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50% del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. L'imposta sostitutiva è elevata all'1,50% per cento sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione<sup>212</sup>. La restante parte del patrimonio non investita in beni immobili sarà invece assoggetta al regime previsto per i fondi pensione di nuova costituzione a contribuzione definita.

Infine, con riguardo ai fondi pensione interni, costituiti attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione separato e autonomo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito<sup>213</sup> che gli incrementi di ricchezza di tali fondi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo della società nel cui ambito i fondi interni sono costituiti. La società sarà, quindi, legittimata ad effettuare le opportune

---

<sup>208</sup> [www.pensioniooggi.it](http://www.pensioniooggi.it)

<sup>209</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 7.

<sup>210</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2001, n. 29/E.

<sup>211</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>212</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 6.

<sup>213</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2004, n. 131/E.

rettifiche fiscali in sede di dichiarazione dei redditi in modo da sterilizzare i ricavi generati dagli investimenti riferibili al fondo interno, al fine di evitare doppie tassazioni. Logicamente, sarà la società stessa a dover presentare dichiarazione, contestualmente alla propria, ed a corrispondere la dovuta imposta sostitutiva.

### *2.5. Imposte indirette*

Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, all'art.10, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) viene previsto che la gestione dei fondi pensione di cui al d.lgs. 124/1993 (da intendere oggi come d.lgs. 252/2005) è esente da imposta. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate<sup>214</sup>, tale esenzione è concessa anche per le operazioni esternalizzate. I servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione forniti da un soggetto terzo saranno anch'essi esenti da IVA purché si tratti di operazioni specifiche ed essenziali al processo di gestione del fondo, ricomprese nell'allegato II della Direttiva n. 85/611/CEE. Tale elenco comprende le seguenti funzioni:

- I. Gestione degli investimenti;
- II. Amministrazione, a sua volta comprendente:
  - a. servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
  - b. servizio di informazione per i clienti;
  - c. valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
  - d. controllo dell'osservanza della normativa applicabile;
  - e. tenuta del registro dei detentori delle quote;
  - f. distribuzione dei proventi;
  - g. emissione e riscatto delle quote;
  - h. regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati);
  - i. tenuta dei libri;
- III. Commercializzazione.

Non saranno considerate tali, e quindi non esentate da IVA, le prestazioni meramente tecniche o materiali.

Riguardo, invece, all'imposta di registro, la l. 11 dicembre 2016, n. 232 ha reintrodotto una norma, originariamente prevista nel d.lgs. 124/1993, specificatamente relativa a tale imposta. È previsto che siano assoggettate ad imposta di registro e a imposta catastale e ipotecaria in misura fissa di 200 € le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione<sup>215</sup>. Tale

---

<sup>214</sup> Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2011, n. 114/E.

<sup>215</sup> D.lgs. 252/2005 art. 17, comma 9-bis.

previsione non fu inizialmente prevista nella prima stesura del decreto, e ciò ha determinato per circa dieci anni un trattamento fortemente penalizzante per le forme di previdenza complementare che volessero migliorare i propri assetti organizzativi attraverso tali operazioni straordinarie<sup>216</sup>.

È stato, inoltre, previsto un regime agevolativo per i vecchi fondi che detengono immobili e che vogliano adeguarsi al regime dettato per i fondi di nuova costituzione. Come già detto, i fondi pensione non possono investire direttamente in azioni o quote della stessa società per un valore nominale superiore al 5%, ma viene reso possibile il superamento di tale limite per la sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote dei fondi pensione che detengono immobili. E per agevolare il processo di uniformazione, viene previsto che le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di 51,64 € per ciascuna imposta.

### **3. L’informativa agli aderenti**

I fondi pensione di ogni tipologia, nella fase antecedente all’adesione, sono tenuti a mettere a disposizione dei potenziali aderenti una serie di documenti informativi. Questi sono<sup>217</sup>:

- a. La nota informativa, nella quale vengono spiegate le principali caratteristiche del fondo e le condizioni di partecipazione;
- b. Il documento “la mia pensione complementare”, il quale ha sostituito il precedente progetto esemplificativo standardizzato e che contiene una stima della prestazione complementare alla quale il potenziale aderente avrà diritto, calcolata secondo determinate ipotesi relative all’ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione al fondo e ai rendimenti.

Sono altresì resi noti precedentemente all’adesione lo statuto o il regolamento, correlato anche delle condizioni generali di contratto in caso di Pip.

Il recepimento della direttiva Iorp II ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico dei fondi pensione. Viene infatti previsto che questi daranno informativa agli iscritti relativamente alle scelte di investimento, e che l’organo amministrativo predisponga e metta a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti, un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento. In tale documento saranno illustrati anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d’investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo

---

<sup>216</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>217</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.

societario (i cosiddetti “fattori Esg”). Il documento sarà sottoposto a riesame almeno ogni tre anni, ma è fatta salva la possibilità di modificarlo in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d’investimento.

### 3.1. La nota informativa e l’indicatore sintetico dei costi

Il concetto di nota informativa è traslato dal mondo finanziario e può essere definito come il documento redatto dall’emittente in occasione di una sollecitazione al pubblico risparmio e riguardante le caratteristiche dei titoli offerti<sup>218</sup>.

Così come avviene per lo statuto o il regolamento, anche la nota informativa è redatta dal fondo pensione seguendo uno schema definito dalla COVIP, modificato, da ultimo, con deliberazione del 22 marzo 2017<sup>219</sup>.

Nello schema definito dalla COVIP, la nota informativa è così composta:

- a. Informazioni chiave per l’aderente, contenente una presentazione del fondo, informazioni riguardanti la contribuzione, le prestazioni erogate ed i costi;
- b. Caratteristiche della forma pensionistica complementare, dove vengono ripresi e maggiormente analizzati alcuni punti della sezione precedente, quali lo scopo ed il sistema di governo del fondo, le prestazioni ed i costi nella fase di accumulo (anticipazioni e riscatti) e le differenti offerte in termini di erogazione in forma di rendita o capitale;
- c. Informazioni sull’andamento della gestione, dove viene illustrata la politica di investimento e la gestione dei rischi, i dati storici di rischio e rendimento ed i costi e spese effettivi riassunti nel cosiddetto *Total expenses ratio* (Ter);
- d. Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare, nel quale sono elencati il soggetto istitutore, la banca depositaria, i gestori delle risorse, le imprese di assicurazioni convenzionate ed i soggetti incaricati alla revisione contabile.

Nel contesto della nota informativa ricopre particolare importanza l’aspetto dei costi, i quali vengono espressi in maniera immediata e facilmente comprensibile tramite l’utilizzo dell’indicatore sintetico dei costi (ISC). Tale indicatore misura l’incidenza annuale dei costi sostenuti, a vario titolo, nella fase di accumulo della prestazione previdenziale e li esprime come percentuale della posizione individuale dell’aderente. Si rivela essere particolarmente utile in fase informativa, in quanto esprime in un unico numero l’incidenza di tutti i costi gravanti sulla posizione individuale e rende agevole ed immediato

---

<sup>218</sup> Glossario finanziario Borsa Italiana – Nota informativa.

<sup>219</sup> Come anticipato, lo schema di nota informativa venne approvato, inizialmente, con la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, la medesima riguardante gli statuti ed i regolamenti. Lo schema di nota informativa venne, successivamente, modificato con deliberazione del 1° aprile 2015, del 25 maggio 2016 e del 22 marzo 2017.



il confronto tra diverse forme di previdenza complementare<sup>220</sup>. Il calcolo è effettuato basandosi sull'ammontare dei versamenti, i rendimenti ed il periodo di permanenza nella forma di previdenza complementare, seguendo una metodologia comune per le varie forme. In dettaglio, si fa riferimento allo sviluppo della posizione individuale di un aderente – tipo che versa annualmente 2.500 €, con rivalutazione annuale nella misura del 4%. L'indicatore è espresso considerando differenti ipotesi relative al periodo di permanenza (a 2, 5, 10 e 35 anni), e logicamente diminuirà con l'aumentare della permanenza nella forma di previdenza complementare<sup>221</sup>. Gli ISC di tutte le forme di previdenza complementare sono pubblicati dalla COVIP sul proprio sito *web*. In base ai dati più recenti, la forma di previdenza complementare più conveniente è rappresentata dai fondi pensione negoziali, che presentano un ISC medio dell'1,07% con 2 anni di partecipazione, che scende allo 0,26% con 35 anni. Per fondi aperti e Pip, l'ISC calcolato sui medesimi orizzonti temporali passa, rispettivamente, dal 2,37% all'1,24% e dal 3,87% all'1,83%<sup>222</sup>. Va tuttavia detto che l'ISC dipenderà anche dalla linea d'investimento prescelta, in quanto le linee a contenuto prevalentemente azionario presenteranno costi generalmente più elevati.

### *3.2. Il documento “la mia pensione complementare”*

Il documento “la mia pensione complementare” è stato introdotto in sostituzione del progetto esemplificativo nel 2017<sup>223</sup> ed è finalizzato ad illustrare all'aderente una previsione sulla futura evoluzione della posizione individuale e dell'importo della prestazione che verrà erogata al momento del pensionamento. In virtù della sua natura, è un documento che si rende necessario solamente per i fondi pensione a contribuzione definita. Viene previsto che il documento sia redatto all'inizio del rapporto di partecipazione e che sia successivamente aggiornato periodicamente. Per la costruzione del documento vengono presi in considerazione:

- a. Dati specifici relativi al singolo iscritto, quali dati anagrafici dell'aderente, la misura della contribuzione ed il profilo d'investimento;
- b. Dati relativi alla forma di previdenza complementare prescelta, ossia i costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo definiti dall'ISC, le basi tecniche per il calcolo della rendita ed il costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita;
- c. Ipotesi definite uniformemente dalla COVIP ed applicabili a tutte le forme di previdenza complementare, come il tasso atteso di crescita della contribuzione e retribuzione, il tasso

---

<sup>220</sup> COVIP – Guida introduttiva alla previdenza complementare.

<sup>221</sup> COVIP – Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi.

<sup>222</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

<sup>223</sup> Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.

annuo atteso d'inflazione, il tasso atteso di rendimento della gestione e l'età prevista al pensionamento.

Come per l'ISC, il documento si rivela utile nella fase antecedente all'adesione, in quanto i fondi saranno tenuti alla redazione di una versione standardizzata del documento, con riferimento a figure – tipo, con un'età pari a 30, 40 o 50 anni al momento dell'adesione ed un contributo annuo di 1.500, 2.500 o 5.000 €. All'interno del documento standardizzato è previsto un rimando all'apposita sezione del sito *web* nella quale è possibile effettuare una simulazione “personalizzata”.

#### **4. Gli investimenti e la performance**

Come anticipato, i fondi pensione investono le risorse loro affidate anche mediante un'organizzazione multi – comparto, tra i quali l'aderente potrà scegliere al momento dell'adesione.

I comparti rappresentano le opzioni di investimento offerte dal fondo pensione all'aderente caratterizzata da una specifica politica di investimento seguita<sup>224</sup>.

La scelta del comparto da parte dell'aderente non ha carattere definitivo e potrà essere modificata trascorso almeno un anno dall'adesione o dall'ultima variazione di comparto<sup>225</sup>.

I comparti di investimento sono definiti in base alla combinazione di rischio e rendimento, e si dividono in:

- a. azionari, nei quali le risorse saranno totalmente o prevalentemente (almeno il 50%) investite in titoli azionari;
- b. bilanciati, nei quali la gestione degli investimenti è bilanciata tra titoli obbligazionari e azionari, in percentuale variabile tra il 31% ed il 49% del patrimonio;
- c. obbligazionari misti, nei quali la maggior parte delle risorse sarà investita in titoli obbligazionari, ma potranno investire fino ad un massimo del 30% delle risorse anche in titoli azionari;
- d. obbligazionari puri, nei quali gli investimenti saranno totalmente costituiti da titoli obbligazionari;
- e. garantiti, nei quali viene garantito un rendimento minimo o la restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (generalmente il raggiungimento dell'età pensionabile).

Logicamente, i comparti azionari presenteranno profili di rischio più alti rispetto ai comparti obbligazionari, che a loro volta saranno più rischiosi dei comparti garantiti. In considerazione delle

---

<sup>224</sup> COVIP – Informazioni di base sulla previdenza complementare.

<sup>225</sup> Barone et al., *Previdenza complementare: proiezioni di lungo periodo nell'ottica dell'analisi di sostenibilità* (2017).

caratteristiche dei fondi pensione, al momento della scelta assumerà rilevanza, oltre al grado di propensione al rischio, anche l'orizzonte temporale dell'investimento.

#### 4.1. Il processo di asset allocation

Per *asset allocation* si intende il processo di gestione del risparmio, con cui si decide la distribuzione delle risorse finanziarie del fondo pensione nei diversi possibili investimenti, quali azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento<sup>226</sup>. Il processo sarà organizzato in<sup>227</sup>:

- a. analisi degli obiettivi, con particolare attenzione al rapporto tra rischio e rendimento ed all'orizzonte temporale degli investimenti;
- b. individuazione di eventuali vincoli che potrebbero influenzare gli investimenti;
- c. definizione della politica di investimento, individuando le macro – classi di attività in cui investire le risorse;
- d. monitoraggio e misurazione dei risultati ottenuti.

In virtù della complessità del sistema e della natura fondamentalmente previdenziale dei fondi pensione, il legislatore ha fortemente segmentato le fasi della gestione delle risorse. Come visto, infatti, sono previste diverse esternalizzazioni per le funzioni di gestione delle risorse, di depositario e gestore delle rendite a soggetti professionali, quali Sim, Sgr, banche e compagnie assicurative. Ed in tale fase, uno strumento utile per selezionare i soggetti più efficienti nella gestione e per controllarne l'operato è rappresentato dal *benchmark*. Il *benchmark* è il parametro oggettivo di riferimento che viene di norma utilizzato per verificare i risultati della gestione, nonché come parametro per impostare le tecniche di gestione finanziaria dei portafogli. Si compone di uno o più indicatori finanziari comunemente utilizzati e individuati in conformità alla politica di investimento adottata per il fondo o la linea di investimento. Indica, in sintesi, la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie tipologie di strumenti finanziari<sup>228</sup>.

I criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione sono stati disciplinati dal D.M. 21 novembre 1996, n. 703, ove viene stabilito che i fondi pensione debbano gestire le proprie disponibilità “*in maniera sana e prudente*” perseguendo obiettivi di<sup>229</sup>:

- a. diversificazione degli investimenti;
- b. efficiente gestione del portafoglio;
- c. diversificazione dei rischi, anche di controparte;

---

<sup>226</sup> COVIP – Informazioni di base sulla previdenza complementare.

<sup>227</sup> Manelli, I fondi pensione. Aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria d'azienda (2000).

<sup>228</sup> [www.covip.it](http://www.covip.it)

<sup>229</sup> D.M. 703/1996 art. 2, comma 1.

- d. contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;
- e. massimizzazione dei rendimenti netti.

In base al detto decreto, i fondi pensione potranno investire le proprie risorse in titoli di debito, titoli di capitale, parti di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e quote di fondi chiusi<sup>230</sup>.

A livello nazionale, la politica di *asset allocation* seguita dai fondi pensione evidenzia un particolare sbilanciamento verso i titoli di debito.

In base ai dati più recenti resi disponibili dalla COVIP<sup>231</sup>, la maggior parte degli iscritti (43,7%) è concentrata nei comparti garantiti e in quelli bilanciati (37,5%). Risultano ancora poco diffusi i comparti obbligazionari e, soprattutto, quelli azionari.

In termini monetari, nel corso del 2018, il patrimonio detenuto direttamente dalle forme di previdenza complementare o attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP), risulta essere pari a 132,5 miliardi di euro<sup>232</sup>, in crescita rispetto all'anno precedente. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito, con oltre il 58% del totale. I titoli di capitale costituiscono il 16,4 % e le quote di OICR il 13,8%.

Tab. 3 – Composizione dell'attivo netto destinato alle prestazioni, anno 2018, importi in milioni di euro

	Importi	%
Depositi	9.944	7,5
Titoli di stato	55.256	41,7
<i>di cui: italiani</i>	28.296	21,4
Altri titoli di debito ( <i>obbligazioni corporate</i> )	22.615	17,1
Titoli di capitale	21.760	16,4
OICVM	15.726	11,9
Altri OICR	2.500	1,9
Immobili	1.651	1,2
Partecipazioni in società immobiliari	326	0,2
Polizze assicurative	1.478	1,1
Altre attività e passività	1.270	11
<b>Totale</b>	<b>132.516</b>	<b>100</b>

Fonte: COVIP – Relazione per l'anno 2018.

L'autorità di vigilanza ha segnalato come, in anni recenti, una maggiore diversificazione del portafoglio obbligazionario tra diverse categorie di titoli, con un buon aumento negli investimenti in

<sup>230</sup> D.M. 703/1996 art. 3, comma 1.

<sup>231</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

<sup>232</sup> Dai dati provvisori di fine 2019, non ancora pubblicati sotto forma di relazione, il patrimonio risulta ulteriormente in crescita a 184,2 miliardi di euro.

titoli di debito privati (*corporate*) ed una notevole diminuzione degli investimenti in titoli di Stato italiani. Resta, invece, sostanzialmente invariata la percentuale di investimenti in titoli di capitale<sup>233</sup>.

#### 4.2. I rendimenti dei fondi pensione

Per ciò che concerne i rendimenti, i fondi pensione sembrano evidenziare una situazione positiva. Nel corso del 2019, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i rendimenti degli investimenti dei fondi pensione negoziali hanno registrato una performance media del 7,2%, con valori che vanno dallo 0,7% dei comparti obbligazionari puri al 12,3% delle linee a maggior componente azionaria. Risultati anche migliori si possono rilevare nei fondi pensione aperti, i quali hanno chiuso l'anno con un rendimento medio pari all'8,3%, mentre i Pip presentano rendimenti medi pari all'1,7% per i piani collegati a gestione separata (Contratti di assicurazione sulla vita di ramo I) ed al 12,2% per i piani relativi a contratti *unit linked* (Contratti di assicurazione sulla vita di ramo III)<sup>234</sup>. Tali risultati sono estremamente positivi, soprattutto se confrontati a quelli dell'anno precedente, caratterizzato, invece, da rendimenti per lo più negativi<sup>235</sup>.

Ai fini valutativi è interessante confrontare tali rendimenti con il tasso di rivalutazione del Tfr, che ricordiamo essere pari all'1,5% più il 75% del tasso nominale d'inflazione. Vista in termini più prettamente finanziari, il mantenimento del Tfr presso il proprio datore di lavoro rappresenta un portafoglio *risk – free*, poiché gode solamente della rivalutazione correlata al tasso nominale d'inflazione ed è a tutti gli effetti un credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, caratterizzato da un rischio nullo grazie alla garanzia INPS<sup>236</sup>. Diversamente, la scelta di devolvere il Tfr e aderire alla previdenza complementare rappresenta un portafoglio rischioso, in quanto dipendente da vari fattori, come il comparto di investimento prescelto, dall'andamento del mercato, dalla politica di *asset allocation*, ecc. che, come appunto è accaduto nel corso del 2018, può presentare rendimenti anche negativi. Orbene, osservando gli andamenti su di un periodo decennale, si può affermare che i rendimenti derivanti dagli investimenti delle forme di previdenza complementare risultano più vantaggiosi della rivalutazione del Tfr. Difatti, nel periodo compreso tra inizio 2010 e fine 2019, il rendimento medio annuo composto è risultato pari al 3,6 % per i fondi negoziali, al 3,8% per i fondi aperti e, rispettivamente, al 2,6% ed al 3,8 % per i Pip a gestione separate ed i Pip *unit linked*. Nello stesso periodo, la rivalutazione media annua composta del Tfr è stata pari al 2%<sup>237</sup>.

---

<sup>233</sup> [www.covip.it](http://www.covip.it)

<sup>234</sup> Lo Conte, Corrono i fondi pensione: +7,2% nel 2019. Dal 2009 +3,6% l'anno, Il Sole 24 ore (2020).

<sup>235</sup> COVIP – Relazione per l'anno 2018.

<sup>236</sup> Gallo, La performance dei fondi pensione (2007).

<sup>237</sup> COVIP – La previdenza complementare. Principali dati statistici. Dicembre 2019.

Le medesime conclusioni sono confermate anche da un confronto realizzato sempre su base decennale dal Sole 24 ore in collaborazione con la società di consulenza finanziaria Consultique, dal quale è emerso che l'utilizzo della finanza per finalità previdenziali da parte dei fondi pensione permette di rivalutare i contributi dei lavoratori più del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Il confronto è stato realizzato prendendo come riferimento quattro ipotetici soggetti, con la medesima quota di Tfr, la quale sia stata destinata rispettivamente al mantenimento in azienda/Stato, ad un fondo negoziale, ad un fondo aperto o ad un Pip a gestione separata. Il risultato evidenzia che il primo soggetto ha ottenuto un capitale inferiore rispetto ai soggetti aderenti alla previdenza complementare<sup>238</sup>.

---

<sup>238</sup> Lo Conte, Rendimenti, i fondi pensione battono il Tfr 4 a 2, Il Sole 24 ore (2017).

# Capitolo III

## L'ambito internazionale

SOMMARIO: 1. Evoluzione generale – 1.1. Il quadro comunitario – 1.2. I rapporti transnazionali – 2. Profili comparati – 2.1. Francia – 2.2. Regno Unito – 2.3. Spagna – 2.4. Germania – 2.5. Paesi Bassi – 2.6. Stati Uniti d'America

### 1. Evoluzione generale

Lo sviluppo e la diffusione della previdenza complementare nel mondo risultano essere estremamente eterogenei, per cui anche il quadro giuridico di riferimento necessita di un'organizzazione che tenga conto di tale situazione. In particolare, in tema di fiscalità, dove le differenze di tassazione dei fondi potrebbero determinare fenomeni di doppia tassazione o risultare fortemente d'intralcio allo sviluppo di essi in un ambito transfrontaliero.

Il tema è stato evidenziato sia in sede comunitaria che dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o *Organization for economic cooperation and development* (OECD)<sup>239</sup>. In ambito previdenziale, l'OCSE svolge un importante ruolo, sia per ciò che concerne l'analisi delle conseguenze dell'invecchiamento della popolazione ma anche più specificatamente in tema di previdenza complementare. Difatti, l'OCSE rappresenta, fin dai primi anni 2000, il principale ente normatore globale delle pensioni private, ad opera di diversi gruppi di lavoro costituiti al suo interno, composti da rappresentanti delle amministrazioni e delle autorità di vigilanza nazionali competenti. A tali gruppi è deputata l'emanazione dei *Core principles of private pension regulation*, una serie di principi adottati dalla maggior parte dei paesi aderenti all'OCSE come *standard* di riferimento per la definizione della normativa interna<sup>240</sup>.

Fondamentale si rivela, inoltre, il ruolo dell'organizzazione per la raccolta e l'analisi dei dati relativi allo sviluppo della previdenza complementare. In particolare, dai più recenti dati resi noti, si può verificare come sia differente la diffusione della previdenza complementare nei diversi paesi. Il patrimonio della previdenza complementare, per l'anno 2018, si attesta mediamente intorno al 53,3% in rapporto al PIL dell'intera area. Tra i paesi presi in analisi, è possibile riscontrare che in alcuni di essi il patrimonio dei fondi pensione eccede il PIL stesso. Il nostro paese si colloca ampiamente sotto la media, con un valore pari solamente al 7,6%<sup>241</sup>.

---


<sup>239</sup> Marchetti e Marè, *Previdenza complementare e disciplina fiscale* (2009).

<sup>240</sup> [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

<sup>241</sup> OECD, *Pension Funds in Figures* (2019).

Risulta essere particolarmente eterogenea l’allocazione dei portafogli, anche in relazione al diverso grado di sviluppo del settore nei vari paesi. Per quanto gli investimenti obbligazionari e azionari rappresentino gli strumenti principali, il loro peso varia significativamente: se in Italia oltre la metà del patrimonio complessivo dei fondi pensione è investito in titoli di debito, in paesi come l’Australia o i Paesi Bassi (nei quali il settore risulta molto più sviluppato) una considerevole parte è investita in azioni<sup>242</sup>.

Tab. 4 – Patrimonio dei fondi pensione nei principali paesi OCSE in % rapportato al PIL



Fonte: OECD, Pension Funds in Figures (2019).

Infine, anche per quanto concerne i meccanismi di adesione si possono segnalare diverse peculiarità. Storicamente, nei paesi dove il settore risulta maggiormente sviluppato, l’adesione alla previdenza complementare ha carattere obbligatorio. In paesi come il Regno Unito sono previste anche forme di adesione automatica a livello territoriale che coinvolgono l’intero paese. Inoltre, ampia rilevanza è solitamente data ai fondi a prestazione definita con adesione obbligatoria. Tuttavia, in anni recenti, si assiste ad un progressivo aumento dei fondi a contribuzione definita. Questo fenomeno è causato sia dalla minore sostenibilità in termini di rischi per le imprese dei fondi a prestazione definita, ma anche dalla maggior affermazione dei fondi pensione a contribuzione definita nei paesi dove il settore si è sviluppato in anni più recenti (come appunto l’Italia)<sup>243</sup>. Oltre che alla modalità di adesione obbligatoria, la maggiore diffusione della previdenza complementare in alcuni paesi potrebbe anche

<sup>242</sup> COVIP – Relazione per l’anno 2018.

<sup>243</sup> OECD, Pension Funds in Figures (2019).



essere dovuta a meccanismi di incentivazione assenti o ancora poco diffusi nel nostro paese, quali incentivi finanziari con un aiuto da parte dello Stato per i lavoratori a basso reddito (*matching contribution*), come accade in Germania e in Australia o meccanismi di investimento preimpostati che guidano i risparmiatori nelle varie fasi di accumulo, come nel caso di piani *life – cycle*<sup>244</sup>, ossia aventi meccanismi che consentono la graduale riduzione dell'esposizione al rischio finanziario all'aumentare dell'età dell'aderente.

### *1.1. Il quadro comunitario*

Da un punto di vista comunitario, la prospettata armonizzazione per ciò che concerne la previdenza complementare sembra risultare ancora di difficile attuazione. All'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (detta anche carta di Nizza) è sancito che l'Unione europea *“riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”*<sup>245</sup> il che, grazie alla ampia formulazione, ben potrebbe costituire un fondamento giuridico di un'azione di armonizzazione comunitaria estendibile anche alla previdenza complementare<sup>246</sup>. Va, tuttavia, tenuto conto anche di quanto disposto dal TFUE, il quale stabilisce che le norme adottate non compromettono le facoltà di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale degli Stati membri<sup>247</sup>.

Per tali ragioni, le politiche sociali restano di competenza prevalentemente nazionale, ma l'Unione conserva un ruolo d'impulso, volto a stimolare la convergenza delle politiche. Nella realizzazione di tale modello di convergenza, uno degli strumenti maggiormente utilizzati è il Metodo aperto di coordinamento (o MAC). Il metodo regolativo in questione venne inizialmente sperimentato con riguardo alle politiche per l'occupazione e, a seguito del vertice di Lisbona del 2000, esteso anche al settore pensionistico. La strategia delineata in tale sede è basata su di un approccio globale al problema, che individua dei punti critici comuni a tutti gli Stati membri, quali il progressivo invecchiamento della popolazione, la creazione di un contesto lavorativo favorevole, l'aumento dei lavoratori “atipici” o “discontinui” e la necessità di mantenere, al momento del pensionamento, uno *standard* di vita simile a quello goduto in età lavorativa<sup>248</sup>.

---

<sup>244</sup> [www.propensione.it](http://www.propensione.it)

<sup>245</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea – 2000/C 364/01 art. 34, comma 1.

<sup>246</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>247</sup> Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea art. 154, comma 4.

<sup>248</sup> Ravelli, Il «MAC/Pensioni» nel quadro del coordinamento delle politiche sociali comunitarie, *Rivista del diritto della sicurezza sociale* (2009).

L'applicazione del MAC implica l'attivazione di un processo di *benchmarking*, nel contesto del quale sono fissati e valutati gli obiettivi comuni<sup>249</sup>. Dalle conclusioni di Lisbona tale processo sarà strutturato in<sup>250</sup>:

- a. definizione di orientamenti e calendari per il conseguimento degli obiettivi di breve, medio e lungo termine;
- b. determinazione di indicatori e parametri di riferimento, specificatamente adattati alle esigenze degli Stati membri e idonei ad agevolare il confronto delle *best practices*;
- c. trasposizione degli orientamenti nelle politiche degli Stati membri, provvedendo anche alla fissazione di obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità esistenti;
- d. svolgimento di un'attività di monitoraggio, verifica e valutazione periodica, prevedendo processi di apprendimento reciproco.

L'approccio prescelto, quindi, è basato su strumenti di *soft law* che forniscono degli orientamenti non vincolanti e formulati in maniera ampia ed elastica, fissando gli obiettivi comuni ma lasciando agli Stati membri l'onere di attuare le concrete misure volte al loro raggiungimento.

L'aspetto maggiormente innovativo è rappresentato, sicuramente, dall'attivazione del processo di apprendimento e di scambio delle *best practices* tra gli Stati membri, volto a favorire la convergenza delle politiche<sup>251</sup>. A partire dalla sua introduzione, l'attività del MAC ha riguardato prevalentemente la previdenza complementare, con specifici richiami agli obiettivi di sostenibilità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici, sottolineando la necessità di garantire un'adeguata offerta di fondi pensione. Viene, inoltre, messa in luce la potenziale fragilità dei meccanismi a capitalizzazione, sui quali i fondi pensione sono basati, in relazione alla volatilità dei mercati finanziari, ribadendo la necessità di ridurre i rischi tramite una gestione maggiormente prudentiale<sup>252</sup>.

In conclusione, si può affermare che il MAC, in relazione alla previdenza complementare, costituisce uno strumento ausiliario dotato di indubbe potenzialità e che ben potrebbe favorire la convergenza delle normative, ma che non sembra aver ancora trovato il corretto equilibrio tra mercato e solidarietà. Sempre a livello comunitario, un importante ruolo di vigilanza è svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o *European insurance and occupational pension authority* (EIOPA), la quale si occupa di sostenere la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari, nonché la tutela degli assicurati e dei membri e beneficiari di regimi pensionistici. L'organo è composto dai rappresentanti delle autorità nazionali

---

<sup>249</sup> Paruolo, La nuova unione europea (2011).

<sup>250</sup> Consiglio europeo - Conclusioni della Presidenza, Lisbona, 23-24 marzo 2000.

<sup>251</sup> Ravelli, Il «MAC/Pensioni» nel quadro del coordinamento delle politiche sociali comunitarie, *Rivista del diritto della sicurezza sociale* (2009).

<sup>252</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

preposte alle assicurazioni e alle pensioni aziendali e professionali (tra cui rientra la nostra COVIP) ed opera in maniera indipendente, fornendo pareri alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE<sup>253</sup>.

Da ultimo, con un occhio al futuro, merita di esser segnalata la recente approvazione del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul Prodotto pensionistico individuale paneuropeo o *Pan-european personal pension product* (PEPP).

I PEPP vengono descritti come “*un prodotto pensionistico individuale non occupazionale sottoscritto volontariamente dal risparmiatore in vista della pensione*”<sup>254</sup> e sono il primo strumento di previdenza complementare istituito a livello comunitario. In base al regolamento approvato, i PEPP si affiancheranno ai prodotti previdenziali già esistenti nei singoli mercati nazionali e potranno essere istituiti da diversi soggetti, quali enti creditizi, imprese assicurative, fondi pensione negoziali (o meglio, soggetti IORP), imprese di investimento, ecc. Le linee di investimento saranno estendibili fino ad un massimo di sei, tra cui una linea di investimento di *default* chiamata “*basic PEPP*” per la quale è previsto un livello massimo dei costi applicabili, su base annua, pari all’1% del patrimonio accumulato<sup>255</sup>.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 agosto 2019, mentre la sua applicazione è subordinata alla pubblicazione degli atti delegati della Commissione europea recanti norme tecniche di regolamentazione che dovranno essere emanati sulla base delle proposte formulate dall’EIOPA, entro un anno dall’approvazione del regolamento. In particolare, l’autorità di vigilanza comunitaria dovrà redigere i documenti informativi sul PEPP (il cosiddetto PEPP KID), i documenti riguardanti i costi e le commissioni, il prospetto delle prestazioni del PEPP e le tecniche di mitigazione del rischio. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione di tali norme (a partire, quindi, dal 15 agosto 2021) il regolamento potrà essere applicato ed i primi PEPP autorizzati<sup>256</sup>.

### *1.2. I rapporti transnazionali*

Uno dei problemi fondamentali, sia in sede comunitaria che globale, continua ad essere l’eterogeneità dei trattamenti pensionistici, che può risultare d’ostacolo nel conseguimento dell’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di prestazione di servizi in materia di previdenza complementare.

---

<sup>253</sup> [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

<sup>254</sup> Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

<sup>255</sup> COVIP – Relazione per l’anno 2018.

<sup>256</sup> [www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

In particolare, in ambito fiscale si può incorrere nel problema delle doppie imposizioni, alla luce anche dei diversi modelli di tassazione adottati dai vari paesi. Tale tematica viene, difatti, trattata dal modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. Per quanto riguarda la previdenza complementare, le prestazioni erogate potranno ricadere nelle fattispecie disciplinate dall'art. 18 (*pensions*) o, eventualmente, dall'art. 15 (*income from employment*). L'art. 18 del modello di convenzione OCSE dispone che “*le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato*<sup>257</sup>”, per cui viene riconosciuta la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, potrebbe sorgere qualche dubbio interpretativo in riferimento al trattamento da riservare alle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare. Se è pacifico ritenere che sulle prestazioni previdenziali erogate sotto forma di rendita periodica sia applicabile la disciplina dell'art. 18, lo stesso non può dirsi con riferimento alle prestazioni erogate sotto forma di capitale. Tali erogazioni, in linea di massima, non presentano analogie con le prestazioni delle pensioni pubbliche (alle quali l'art. 18 è dedicato) e andrà, quindi, verificata caso per caso l'eventuale applicabilità dell'art. 15, il quale prevede la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e della residenza, riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate nel primo Stato al fine di eliminare la doppia imposizione<sup>258</sup>. Al fine di determinare se un'erogazione possa rientrare o meno nella disciplina dell'art. 18, il commentario del detto articolo individua una serie di caratteristiche da tenere in considerazione nella valutazione della natura del reddito, quali:

- a. fonte del pagamento, ossia enti, istituti od organismi previdenziali preposti all'erogazione del trattamento pensionistico, con esplicita esclusione dello Stato<sup>259</sup>;
- b. momento del pagamento, con riferimento alla cessazione del rapporto lavorativo;
- c. continuazione dell'attività lavorativa da parte del percipiente;
- d. raggiungimento dell'età pensionabile da parte del percipiente;
- e. esistenza di altri benefici pensionistici cui ha diritto il percipiente.

Sempre all'interno del commentario all'art. 18, viene anche concessa la libertà agli Stati contraenti di negoziare la scelta di un criterio alternativo alla potestà impositiva esclusiva da parte dello Stato di residenza, comprendendo criteri di tassazione esclusiva dello Stato della fonte ma anche di tassazione parziale o limitata ad una determinata percentuale da parte di quest'ultimo<sup>260</sup>.

Senza, tuttavia, giungere fino al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica, assume particolare rilevanza anche il trasferimento della posizione individuale in fase di accumulazione. Sul

---

<sup>257</sup> Articles of the model convention with respect to taxes on income and on capital art. 18.

<sup>258</sup> Rasi, I profili internazionali della previdenza complementare (2012).

<sup>259</sup> Le pensioni pubbliche sono, infatti, disciplinate dal successivo art. 19 del modello OCSE.

<sup>260</sup> Valente e Alagna, Modello di convenzione OCSE 2005: le novità in materia di pensioni (2006).

punto, notevoli modifiche e miglioramenti sono stati apportati, in sede comunitaria, dalla recente direttiva Iorp II. Con riferimento al nostro ordinamento, è stata rivista ed ampliata la disciplina dei trasferimenti transfrontalieri della posizione individuale verso e da fondi pensione di un altro Stato membro<sup>261</sup>. In dettaglio, nel caso di trasferimento verso un fondo di un altro stato membro, sarà necessaria l'approvazione della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti nel trasferimento e dell'impresa promotrice, nonché della COVIP, la quale svolgerà un'attività valutativa preventiva sull'operazione. Nel caso, invece, di trasferimento in Italia da parte di un fondo di un altro Stato membro, sarà necessaria un'autorizzazione preventiva da parte della COVIP, nonché il consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. Grazie all'ampliamento della norma ed all'introduzione dello specifico riferimento ai fondi di altri Stati membri, anche ai trasferimenti transfrontalieri si applicherà la disciplina generale dei trasferimenti, in base alla quale tali operazioni saranno esenti da ogni onere fiscale<sup>262</sup>.

Una specifica menzione può essere rivolta, invece, alla convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali sottoscritta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America. La convenzione nasce da un protocollo e Verbale d'intesa, effettuato a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 ed infine ratificato in Italia dalla l. 3 marzo 2009, n. 20. La convenzione presenta una chiara ispirazione al modello definito dell'OCSE, infatti, il tema delle pensioni è trattato nuovamente all'art. 18 della convenzione bilaterale ed in esso vi è letteralmente riportato il testo del modello OCSE<sup>263</sup>, riproponendo l'imponibilità nello Stato di residenza. Tuttavia, la convenzione amplia le previsioni del modello OCSE, introducendo specifiche previsioni in relazione alla partecipazione ai fondi pensione nel contesto di un'attività lavorativa svolta in nell'altro Stato contraente<sup>264</sup>. Viene, infatti, prevista la deducibilità dei contributi versati (o suscettibilità di esclusione) dal computo del reddito imponibile in detto Stato, senza eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati<sup>265</sup>. Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate dai fondi pensione non vi è, come nel modello OCSE, un'espressa previsione riguardo l'attribuzione della potestà impositiva ad uno dei due Stati, ma, dall'analisi della norma, risulta evidente il *favor* attribuito allo Stato di residenza del percettore<sup>266</sup>. Sono, tuttavia, elencati alcuni specifici casi in cui la convezione ha espressamente previsto l'imponibilità nello Stato della fonte, quali le remunerazioni forfetarie o le indennità di fine

---

<sup>261</sup> D.lgs. 252/2005 art. 14-*bis* e 14-*ter*.

<sup>262</sup> D.lgs. 252/2005 art. 14, comma 7.

<sup>263</sup> L. 20/2009 art. 18, comma 1.

<sup>264</sup> Rasi, I profili internazionali della previdenza complementare (2012).

<sup>265</sup> L. 20/2009 art. 18, comma 6.

<sup>266</sup> Rasi, I profili internazionali della previdenza complementare (2012).

rapporto ricevute dopo il cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente<sup>267</sup>.

## 2. Profili comparati

Si vuole in questa sezione offrire una disamina delle principali tipologie, lo sviluppo, le caratteristiche ed il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare nei paesi esteri.

Si concentrerà l'analisi in particolare sui paesi dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, cercando di evidenziare i punti comuni e le principali differenze con il sistema italiano.

### 2.1. Francia

Il sistema pensionistico in Francia presenta una struttura a tre pilastri, nel quale la pensione di base (*sécurité sociale*) è integrata, per i dipendenti del settore privato, da una pensione complementare obbligatoria (*retraites complémentaires*), ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione come le pensioni pubbliche ed un ulteriore regime di previdenza supplementare facoltativa (*retraites supplémentaires o surcomplémentaires*)<sup>268</sup>. Nel sistema francese, il secondo pilastro occupa una posizione notevolmente più centrale in virtù della sua maggiore diffusione ed effettività nel garantire ai lavoratori dipendenti un trattamento pensionistico complessivo proporzionato alle retribuzioni percepite nel corso della propria vita lavorativa. Difatti, in sostanza, la previdenza complementare è considerata insieme alla previdenza di base un tutt'uno, e vengono generalmente viste come un pilastro unico<sup>269</sup>.

Per quanto riguarda il regime di base, le prestazioni sono erogate da diverse casse regionali e generali. Il metodo per il calcolo delle prestazioni ricorda il nostro sistema contributivo, in quanto l'entità della prestazione pensionistica dipenderà dallo stipendio medio annuo percepito nei 25 anni "migliori" di carriera e da un'aliquota di liquidazione, compresa tra il 50% ed il 37,5%, in relazione all'età ed all'anzianità assicurativa. L'età pensionabile è posta a 62 anni, tuttavia per l'ottenimento della pensione ad aliquota piena sono richiesti ulteriori 5 anni. Non sono previste differenze di età in relazione al sesso. Già semplicemente osservando il metodo di calcolo della pensione di base si può intuire il perché la previdenza complementare abbia una maggiore incidenza in Francia: nella migliore delle ipotesi il tasso di sostituzione sarà pari al 50%.

---

<sup>267</sup> L. 20/2009 art. 18, comma 3.

<sup>268</sup> [www.cleiss.fr](http://www.cleiss.fr)

<sup>269</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

La previdenza complementare iniziò a svilupparsi in Francia fin dagli anni '50, gestita da diverse casse private che vennero riunite nel 1961 nell'*Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés* (ARRCO). Nel 1972 l'adesione alla previdenza complementare venne resa obbligatoria e venne istituita, in aggiunta, l'*Association générale des institutions de retraite des cadres* (AGIRC), una cassa specificatamente dedicata ai quadri dirigenti<sup>270</sup>. Il sistema della previdenza complementare d'oltralpe è basato su di un meccanismo detto "a punti". In dettaglio, l'entità dei contributi è determinata in base ad elementi retributivi, prevedendo due aliquote contrattuali: 6,2% nel caso di stipendi mensili fino a 3.428 € e 17% per stipendi di importo superiore. Tali aliquote vengono utilizzate per il calcolo dei punti, mentre l'aliquota effettiva è ottenuta moltiplicando tali importi per 1,27 e l'importo così ottenuto sarà suddiviso in 60% a carico del datore di lavoro e 40% a carico del lavoratore. Ogni anno, i contributi versati vengono trasformati in punti pensione che alimentano un fondo individuale. Il numero dei punti sarà dato dall'imponibile previdenziale moltiplicato per l'aliquota di acquisizione dei punti, divisa per il prezzo del punto (definito dal legislatore). L'importo lordo della pensione corrisponderà al totale dei punti accumulato nell'intera vita lavorativa, moltiplicato per il valore dei punti<sup>271</sup>.

Se, formalmente, il sistema appena descritto è classificato come secondo pilastro, in realtà è difficilmente comparabile col nostro secondo pilastro, in quanto rappresenta un vero e proprio prolungamento inscindibile della previdenza di base. Il confronto, invece, può risultare molto più sensato con riguardo alle forme di previdenza supplementare regolate nel 2003 dalla legge Fillon.

Come nell'esperienza italiana, la legge in questione ha razionalizzato e disciplinato alcuni strumenti di risparmio previdenziale già esistenti nel panorama francese. Tali strumenti sono caratterizzati da un'adesione facoltativa e funzionanti secondo un metodo a capitalizzazione. I principali strumenti individuabili sono<sup>272</sup>:

- a. *plan pour la retraite collectif* (PERCO), strumento decisamente assimilabile ai fondi pensione negoziali in quanto nasce da una contrattazione collettiva e, benché l'adesione dei lavoratori sia libera e facoltativa, possono essere previste ipotesi di adesione tacita. Come nei fondi italiani, le prestazioni potranno essere erogate sotto forma di rendita o di capitale;
- b. *plan d'épargne retraite d'entreprise* (PERE), uno strumento sempre di matrice collettiva ma istituito da una società assicurativa. Il contratto aziendale può prevedere l'adesione obbligatoria a tale strumento;

---

<sup>270</sup> Del Treppo, La previdenza sociale in Francia (2016)

<sup>271</sup> [www.cleiss.fr](http://www.cleiss.fr)

<sup>272</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

- c. *plan d'épargne retraite populaire* (PERP), strumento aperto che prevede un'adesione libera ed individuale, anch'esso gestito da una società assicurativa. Si propone come uno strumento di natura residuale per tutti coloro che non possono accedere ad altre forme di previdenza supplementare. Peculiare il meccanismo di adesione, in quanto è prevista l'adesione ad un'associazione che stipulerà un contratto di assicurazione collettivo e l'entità delle prestazioni erogate dipenderanno dalla consistenza dei contributi versati dall'intero contratto collettivo.

Sono presenti anche altri strumenti specificamente dedicati ai lavoratori autonomi, agli agricoltori o ai lavoratori ospedalieri, ma gran parte di tali strumenti (tra i quali i PERP) non verranno più commercializzati dal 1° ottobre 2020 per effetto della legge Pacte che ha radicalmente riformato il sistema pensionistico francese. In sostituzione di tali strumenti subentreranno dei nuovi piani di previdenza individuali e aziendali<sup>273</sup>.

Da un punto di vista fiscale, il legislatore d'oltralpe ha previsto un atipico schema TET.

In fase di contribuzione, la tassazione sarà distinta in base alla forma pensionistica cui si aderisce. Nel caso dei PERCO, i contributi del datore di lavoro non sono considerati redditi imponibili per il dipendente e sono deducibili senza alcun limite, mentre i contributi volontari non sono deducibili fiscalmente. Per le altre forme di previdenza supplementare, fatta salva la deducibilità senza limiti dei contributi versati dal datore di lavoro, i contributi dei dipendenti sono fiscalmente deducibili dal reddito fino a limiti specifici, compresi tra l'8% ed il 10% del salario lordo annuale del lavoratore, con un salario lordo annuale limitato a 8 volte il massimale annuo della sicurezza sociale<sup>274</sup>. I contributi superiori a tali limiti sono tassati all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito dell'aderente.

In fase di accumulazione dei rendimenti non viene applicata alcuna imposta, ad eccezione delle imposte sociali al tasso del 15,5% al momento del ritiro applicate sui PERCO, parzialmente deducibili dall'imposta sul reddito<sup>275</sup>.

Infine, le prestazioni erogate dalle varie forme di previdenza complementare saranno soggette ad una detrazione del 10% e successivamente alle stesse imposte delle pensioni pubbliche. Nuovamente, un regime differente è previsto per le prestazioni erogate dai PERCO, le quali saranno parzialmente tassate con un'aliquota pari al 15,5%, su di una percentuale compresa tra il 50% ed il 30% della prestazione erogata, in relazione all'età del percettore<sup>276</sup>. Diversamente da come accade in Italia, gli

---

<sup>273</sup> [www.previssima.fr](http://www.previssima.fr)

<sup>274</sup> Del Treppo, La previdenza sociale in Francia (2016)

<sup>275</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

<sup>276</sup> Del Treppo, La previdenza sociale in Francia (2016)



anticipi ed i riscatti sono decisamente più limitati (in genere al 20% dell'accumulato) o addirittura non consentiti per strumenti come i PERE<sup>277</sup>.

## 2.2. Regno Unito

Il sistema previdenziale britannico presenta notevoli differenze dal sistema italiano, in quanto il sistema pensionistico pubblico riveste un ruolo piuttosto modesto, mentre la previdenza complementare risulta estremamente sviluppata. Come visto nell'introduzione, il patrimonio dei fondi pensione nel Regno Unito risulta essere superiore al valore del PIL<sup>278</sup> e, difatti, gli investimenti di natura previdenziale rappresentano oltre il 50% del totale delle attività finanziarie detenute dalle famiglie britanniche e quindi i fondi pensione e le compagnie di assicurazione esercitano una notevole influenza sul funzionamento del mercato dei capitali<sup>279</sup>.

La previdenza nel Regno Unito è composta da diverse forme pensionistiche ed istituti di varia natura e funzionamento, che possono essere idealmente suddivisi in tre livelli (*tiers*). I primi due livelli sono costituiti da forme di previdenza obbligatoria a carattere pubblico, mentre il terzo livello accoglie tutte le tipologie di previdenza complementare privata<sup>280</sup>.

Il primo livello è costituito principalmente dalla *Basic State Pension* (BPS), una pensione di base minima, universale ed obbligatoria, non correlata alla retribuzione dei lavoratori. L'entità massima della prestazione erogabile è pari a 168,60 £ a settimana, in relazione all'età del percettore<sup>281</sup>. L'età pensionabile minima è posta a 65 anni per entrambi i sessi<sup>282</sup>, per quanto sarà innalzata a 66 anni a partire da ottobre 2020, per raggiungere 67 anni nel 2026 e 68 anni nel 2044<sup>283</sup>.

Il secondo livello è anch'esso fondato su di una logica a ripartizione, ma l'entità delle prestazioni sarà parzialmente collegata al reddito percepito dal lavoratore. Esistono tre schemi pensionistici di secondo livello finalizzati a fornire una pensione aggiuntiva alla BPS, ossia:

- a. *graduated retirement benefit*, un piccolo beneficio di modesta entità, consistente in una serie di pagamenti fissi di assicurazione nazionale pari a circa 1 £ a settimana;
- b. *state earnings-related pension scheme* (SERPS), strumento che utilizza il reddito medio percepito dal lavoratore come parametro di calcolo e ideato per garantire una pensione pari al 25% di quest'ultimo. I lavoratori dipendenti vengono automaticamente iscritti alla SERPS,

---

<sup>277</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

<sup>278</sup> OECD, Pension Funds in Figures (2019).

<sup>279</sup> Spadafora, Il sistema previdenziale del Regno Unito (2003).

<sup>280</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>281</sup> [www.gov.uk](http://www.gov.uk)

<sup>282</sup> [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

<sup>283</sup> Scarane, Il Regno Unito sta innalzando l'età della pensione a 68 anni, ItaliaOggi (2019).

dando comunque facoltà di optare per la previdenza privata, qualora offra condizioni uguali o superiori;

- c. *state second pension* (S2P), introdotta nel 2002 ed in graduale sostituzione della SERPS. Anche questo strumento è collegato al livello del reddito medio, ma si distingue per una più ampia diffusione, essendo garantito anche a coloro che si trovino al di sotto di determinate soglie di reddito o che non siano stati in grado di versare regolarmente i contributi nel corso della propria vita lavorativa<sup>284</sup>.

Infine, il terzo livello pensionistico britannico include tutti gli schemi pensionistici non rientranti nelle categorie appena descritte e quindi ogni forma di previdenza complementare privata. Gli schemi di terzo livello non seguono un regime di ripartizione e l'entità delle prestazioni sarà collegata all'entità dei contributi versati<sup>285</sup>. Le forme pensionistiche di terzo livello possono essere suddivise in due categorie<sup>286</sup>:

- a. *employer – sponsored pensions*, forme di previdenza complementare private promosse dai datori di lavoro e costituite da questi stessi o da soggetti terzi, finalizzate ed erogare pensioni e benefici connessi ai propri dipendenti. A seguito del *Pensions Act 2008*, è stata introdotta l'iscrizione automatica a tali strumenti per i lavoratori dipendenti. In tale categoria, la forma più comune è rappresentata dagli *occupational pension schemes*, strumenti istituiti sotto forma di *trust* la cui gestione è sempre affidata ad un soggetto terzo, anche quando istituiti dal datore di lavoro. Tali strumenti possono prevedere modalità di contribuzione ed erogazione dei benefici molto differenti tra loro, che possono essere, sommariamente, ricollegate ai nostrani modelli a prestazione o contribuzione definita;
- b. *personal pensions*, forme di previdenza complementare private a adesione individuale e promosse da soggetti intermediari, quali banche, società di investimento, agenzie di assicurazione ma anche imprese commerciali. Inizialmente pensati per i soli liberi professionisti, vennero successivamente estese a tutti i soggetti di età inferiore ai 75 anni. Sono ulteriormente distinguibili in: *personal pension schemes*, strumento sostanzialmente assimilabile ad un Pip; *group personal pension*, promossi nell'ambito di piccole e medie imprese per "gruppi" di aderenti e con condizioni economiche più vantaggiose; e *stakeholder pensions*, introdotte per incentivare la previdenza privata e caratterizzate dai loro costi contenuti (tra l'1,5% e l'1% della contribuzione dovuta) e dalla loro flessibilità.

---

<sup>284</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>285</sup> [www.gov.uk](http://www.gov.uk)

<sup>286</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

Il modello di tassazione adottato oltremarica segue uno schema EET, con la previsione di alcuni limiti, piuttosto ampi, nelle prime due fasi.

In fase di contribuzione, i contributi ai regimi pensionistici registrati sono esenti da imposta fino a un limite annuale (*annual allowance*) pari a 40.000 £. Verranno tassati tutti i risparmi pensionistici eccedenti tale indennità annuale all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito.

In fase di accumulazione, le entrate e le plusvalenze della maggior parte degli investimenti non sono tassabili. Vi è, tuttavia, un limite all'importo totale che può essere accumulato in un piano pensionistico privato (*lifetime allowance*), fissato nel 2016 ad 1 milione di sterline e successivamente aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo. Oltre tale limite verrà applicata la tassazione all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito.

Infine, le erogazioni e gli anticipi (normalmente di massimo il 25% del valore totale) sono tassati all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito. Piuttosto disincentivati sono i riscatti, in quanto scontreranno una tassazione pari al 55%<sup>287</sup>.

### 2.3. Spagna

Proponendo un dettato molto simile al nostro art. 38, è sancito all'art. 41 della Costituzione spagnola che “*i pubblici poteri manterranno un regime pubblico di previdenza sociale per tutti i cittadini, che garantisca l'assistenza e prestazioni sociali sufficienti di fronte a situazioni di bisogno, specialmente in caso di disoccupazione. L'assistenza e le prestazioni complementari saranno libere*”<sup>288</sup>; difatti il sistema iberico presenta diverse similarità con quello italiano. Riguardo la previdenza pubblica, la protezione sociale è garantita da un sistema obbligatorio, il quale prevede un doppio sistema: una pensione di base, definita con un metodo non contributivo ed avente requisiti di universalità e natura assistenziale, ed una pensione definita con metodo contributivo, di natura professionale e non assistenziale<sup>289</sup>. L'età pensionabile minima è fissata a 65 anni di età per uomini e donne, per quanto sia stata innalzata a 67 anni, con un passaggio che avverrà in modo graduale entro il 2027<sup>290</sup>.

Per ciò che concerne, invece, la previdenza complementare, anche in Spagna è possibile dividere le forme esistenti in strumenti promossi dai datori di lavoro e strumenti a adesione libera e personale<sup>291</sup>. Riguardo i primi, si avranno<sup>292</sup>:

---

<sup>287</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

<sup>288</sup> *Constitución española* art. 41.

<sup>289</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>290</sup> OECD, Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 indicators (2019).

<sup>291</sup> [www.cincodias.elpais.com](http://www.cincodias.elpais.com)

<sup>292</sup> [www.boe.es](http://www.boe.es)

- a. *planes de pensiones de empleo* (PPE), fondi pensione promossi all'interno di un'azienda o di una pubblica amministrazione, nei quali i rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori definiscono la politica di investimento;
- b. *entidades de previsión social voluntaria* (EPSV), delle entità previdenziali che offrono un ampio spettro di coperture, come ad esempio disabilità, salute, danni alle abitazioni e simili;
- c. *seguro colectivo*, vere e proprie assicurazioni di gruppo sottoscritte a livello aziendale;
- d. *fondos de pensiones internos*, strumenti assimilabili ai nostri fondi preesistenti e costituiti all'interno di banche o imprese.

Gli strumenti a adesione libera, invece, possono essere promossi da un'associazione o sindacato i cui partecipanti devono essere associati, membri o affiliati del promotore (*planes asociados*) o da imprese di assicurazione e similari, a adesione totalmente individuale (*planes individuales*).

Da un punto di vista fiscale, il legislatore iberico adotta uno schema di tassazione EET<sup>293</sup>.

I contributi totali (personali e del datore di lavoro) versati alle forme di previdenza complementari pensionistici personali e professionali sono limitati a 8.000 € all'anno e saranno deducibili fiscalmente per l'importo minore tra il 30% dell'importo complessivo del reddito percepito e tale limite di 8.000 €. L'aderente può inoltre detrarre fino a 2.500 € all'anno per i contributi versati al piano pensionistico del coniuge quando il reddito netto del coniuge e il reddito delle attività commerciali è inferiore a 8.000 €. La detrazione aggiuntiva può essere riportata per cinque anni.

Nessun tipo di tassazione è applicata in fase di accumulo, mentre le prestazioni erogate sono tassate come reddito da lavoro all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito dell'aderente. Lo stesso trattamento fiscale si applica agli anticipi ed ai riscatti.

#### 2.4. Germania

Lo sviluppo della previdenza complementare ha origini ben più remote rispetto alla maggior parte dei paesi europei, essendo presenti alcune forme già nel XIX secolo<sup>294</sup>. Tale maggiore attenzione rivolta alla previdenza complementare è presto spiegata dal metodo utilizzato per il calcolo della pensione pubblica, storicamente di tipo contributivo<sup>295</sup>.

Tuttavia, la prima disciplina organica della previdenza complementare risale al 1974, con l'emanazione della legge sul miglioramento della previdenza complementare aziendale (detta BertAVG), disciplinante, come suggerisce il nome, le prestazioni pensionistiche corrisposte dal

<sup>293</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

<sup>294</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>295</sup> [www.eu-gleichbehandlungsstelle.de](http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de)

datore di lavoro ai suoi dipendenti. La normativa tedesca in materia sancisce l'autonomia e la libertà del datore di lavoro di istituire forme di previdenza complementare e, difatti, numerose e varie sono le fonti istitutive concesse, ossia<sup>296</sup>:

- a. promessa individuale, contenuta all'interno del contratto di lavoro stesso o in un accordo separato;
- b. condizioni contrattuali uniformi, le quali vengono inoltrate direttamente ai singoli lavoratori o rese pubbliche;
- c. uso aziendale, condotta del datore di lavoro ripetuta nel tempo in modo costante, in grado di conformare il contenuto dei singoli rapporti di lavoro e di fondare il diritto ad una prestazione, se il lavoratore può ragionevolmente dedurre da tale condotta che la corresponsione della prestazione si protrarrà in futuro;
- d. accordo aziendale, sottoscritto dal datore di lavoro ed il consiglio aziendale;
- e. contratto collettivo, istituito tramite fonti sindacali.

Le forme che potranno essere istituite a livello aziendale comprendono fondi pensioni (*pensionskassen*) o assicurazioni dirette (*direktversicherung*), i quali presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche, ma sono distinte più che altro per motivazioni storiche, in quanto le prime, fino al 2002, erano istituite solamente all'interno delle aziende. Una forma caratteristica è rappresentata dai cosiddetti "impegni diretti" (*direktzusagen*), ossia degli obblighi legali assunti da una società di erogare una certa prestazione pensionistica al verificarsi di determinate condizioni<sup>297</sup>.

Riguardo alle forme di previdenza complementare a adesione individuale, vi è un sistema di assicurazioni pensionistiche obbligatorie (*rentenversicherung*) e dei piani pensione privati volontari, generalmente distinguibili in pensioni *förder* e *basis*, indirizzate, rispettivamente, alle famiglie a basso reddito ed ai lavoratori ad alto reddito<sup>298</sup>.

Fiscalmente, in Germania ritroviamo uno schema EET di adozione relativamente recente (dal 2005), per cui alcuni strumenti adotteranno uno schema transitorio dal previgente TEE. Fanno eccezione le assicurazioni pensionistiche obbligatorie, tassate secondo uno schema TET<sup>299</sup>.

In fase contributiva, per i piani istituiti dopo il 2005, i contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti sono esenti da imposta fino al 4% del massimale del contributo previdenziale. Per adesioni antecedenti al 2005, i contributi totali fino a 1.752 € potrebbero essere soggetti a un'aliquota forfettaria del 20% o all'aliquota dell'imposta sul reddito, se più vantaggiosa. I contributi versati a forme di previdenza complementare individuale (assicurazioni pensionistiche obbligatorie escluse,

---

<sup>296</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>297</sup> Clark, European Pensions & Global Finance (2003).

<sup>298</sup> Börsch-Supan et al., Riester Pensions in Germany: Design, Dynamics, Targetting Success and Crowding-In (2012).

<sup>299</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

per le quali non sono previsti sgravi fiscali) potranno essere dedotti dall'imposta sul reddito entro il limite fisso di 2.100 €.

Nessun tipo di tassazione è applicata in fase di accumulazione, mentre le erogazioni sono tassate, generalmente, all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito. Tuttavia, esistono alcune norme fiscali speciali in materia di prestazioni erogate dalle assicurazioni pensionistiche obbligatorie, in virtù del loro differente schema di tassazione. Per tali erogazioni, solamente i rendimenti degli investimenti saranno tassati all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito.

## 2.5. Paesi Bassi

Come anticipato nel primo paragrafo, la previdenza complementare risulta essere estremamente sviluppata nei Paesi Bassi, dove il patrimonio dei fondi pensione arriva ad essere pari ad oltre il 170% del PIL del paese<sup>300</sup>.

La strutturazione del sistema previdenziale risulta essere piuttosto simile al modello italiano, essendo anche qui basata sui consueti tre pilastri, ossia previdenza pubblica, previdenza privata collettiva e previdenza privata individuale. Si differenzia dal nostro modello, tuttavia, per una maggior interconnessione tra i tre pilastri, presentando una disciplina molto più unitaria<sup>301</sup>.

Riguardo la previdenza pubblica, essa è rappresentata fondamentalmente dall'*Algemene Ouderdomswet* (AOW), un'assicurazione generale obbligatoria ed universalistica, parzialmente finanziata dall'erario e non collegata in alcun modo alle contribuzioni versate. Difatti, avranno diritto all'AOW tutti i residenti nel paese al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, il cui ammontare dipenderà dalla composizione del nucleo familiare e sarà compreso tra i 500 € ed i 1.000 € mensili<sup>302</sup>. Per quanto non siano richiesti periodi minimi di anzianità contributiva per accedervi, l'ammontare massimo si raggiunge con 50 anni di contribuzione, ed è diminuito del 2% per ogni anno in meno. In virtù di tali disposizioni, si comprende facilmente che la sola pensione pubblica olandese difficilmente può essere sufficiente anche al solo sostentamento dell'individuo e ciò giustifica il forte ricorso alla previdenza complementare, benché non sia previsto alcun obbligo in capo ai lavoratori o datori di lavoro<sup>303</sup>. Tuttavia, è possibile che l'adesione venga resa obbligatoria per un determinato settore, ed in tal caso, se il datore di lavoro dovesse decidere di offrire una forma di previdenza complementare ai propri dipendenti, essi saranno tenuti a aderire al fondo settoriale. Nel sistema olandese, quindi, è affidato prevalentemente alla previdenza complementare il compito di garantire

---

<sup>300</sup> OECD, Pension Funds in Figures (2019).

<sup>301</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>302</sup> [www.svb.nl](http://www.svb.nl)

<sup>303</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

una prestazione pensionistica che si avvicini all'ultimo salario percepito, e risultano essere particolarmente diffusi i fondi pensioni a adesione collettiva, istituiti, come i nostri fondi negoziali, mediante contrattazione collettiva delle parti sociali a livello settoriale. Le principali categorie di fondi pensione a adesione collettiva sono rappresentate da<sup>304</sup>:

- a. fondi d'impresa, costituiti internamente all'impresa e diffusi soprattutto nei grandi gruppi industriali del paese;
- b. fondi di categoria, organizzati sotto forma di fondazione e relativi all'intera categoria individuata dal contratto collettivo.

Ad integrazione delle forme di secondo pilastro, è possibile aderire individualmente ad assicurazioni sulla vita, similmente a come accade per i Pip. Nell'ordinamento olandese, le forme di previdenza complementare individuali ricoprono un ruolo marginale, in quanto non viene ad essi concessa nessuna norma favorevole. Tuttavia, in mancanza di uno specifico fondo d'impresa o di categoria, le condizioni e le agevolazioni concesse alle forme di secondo pilastro verranno accordate anche alle forme individuali<sup>305</sup>.

La diffusione e il peso della previdenza complementare nei Paesi Bassi raggiungono valori elevatissimi: si stima che oltre il 95% dei lavoratori dipendenti olandesi sia coinvolto in un fondo pensione o assicurazione sulla vita<sup>306</sup>, e solamente i fondi pensione di categoria erogano rendite ad oltre 2 milioni di pensionati, con un patrimonio di oltre 500 miliardi di euro<sup>307</sup>.

Fiscalmente, viene adottato uno schema EET, che viene "invertito" in TEE sotto determinate e marginali condizioni. Lo schema EET verrà applicato con un reddito massimo fissato a 100.000 €, al superamento di tale soglia verrà applicato lo schema TEE<sup>308</sup>.

In fase di contribuzione, se applicato lo schema EET, i contributi alle forme di previdenza complementare non sono considerati reddito imponibile per il dipendente. L'entità della contribuzione è normalmente fissata in contratti collettivi e, generalmente, i datori di lavoro pagano una quota più elevata (circa i due terzi). I contributi versati sono deducibili entro il limite massimo del 13,8% del reddito annuo, con un massimale di 100.000 €. In applicazione, invece, dello schema TEE, i contributi versati saranno tassati con aliquota dell'imposta sul reddito marginale dell'aderente. Nessun tipo di tassazione viene applicata in fase di accumulazione.

Le erogazioni derivanti dalle forme di previdenza complementare collettive e individuali, nell'ambito dello EET, sono tassate all'aliquota fiscale marginale individuale. Diversamente, in applicazione

---

<sup>304</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>305</sup> Marchetti e Marè, Previdenza complementare e disciplina fiscale (2009).

<sup>306</sup> OECD, Pension Funds in Figures (2019).

<sup>307</sup> Tursi, Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa (2013).

<sup>308</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

dello schema TEE, le prestazioni erogate non saranno tassate. I pagamenti in capitale non sono generalmente consentiti, salvo i casi in cui pagamento delle rendite sia di importo molto basso (intorno ai 450 €) e tali erogazioni saranno tassate come reddito. Le anticipazioni non sono concesse nelle forme di previdenza complementare a adesione collettiva, mentre per le forme individuali, l'anticipo è concesso entro un importo massimo fissato in misura fissa.

## 2.6. Stati Uniti d'America

Il sistema previdenziale degli Stati Uniti d'America comprende un programma di sicurezza sociale a base pubblica e diverse forme di previdenza complementare, a adesione collettiva o individuale.

Riguardo le pensioni pubbliche, queste sono rappresentate dal programma *Social Security*, finanziato prevalentemente attraverso le imposte sui redditi sui contributi assicurativi (*federal insurance contributions act tax*) e sui contributi autonomi (*self employed contributions act tax*). Il programma non riguarda solamente i pensionati, ma include anche prestazioni erogate a soggetti disabili, al coniuge o figli del beneficiario e la copertura del programma di assicurazione medica governativo Medicare<sup>309</sup>.

La *Social Security*, tuttavia, è espressamente strutturata per rappresentare solamente una percentuale del reddito percepito dal pensionato, in quanto il suo ammontare sarà pari a circa il 40/50% della retribuzione media percepita, ulteriormente riducibile all'aumentare del reddito percepito o qualora si decidesse di accedere alla pensione prima dell'età di pensionamento completa, pari a 67 anni<sup>310</sup>.

Per tali motivazioni si rende necessaria l'integrazione della pensione pubblica con delle forme di previdenza complementare, soprattutto per i lavoratori con redditi medio – alti che ricevono una prestazione pensionistica pubblica piuttosto bassa. Come facilmente intuibile, la previdenza complementare statunitense risulta essere particolarmente sviluppata, ed in particolar modo per ciò che concerne gli investimenti dei fondi pensione in titoli di capitale, rappresentando il 47,8% ed il 37,8% degli investimenti totali effettuati in azioni rispettivamente da fondi pensione a adesione collettiva e individuale<sup>311</sup>.

Possiamo distinguere le forme di previdenza complementare in base alla modalità di adesione, e tra i fondi a adesione collettiva è possibile differenziare ulteriormente tra fondi rivolti a dipendenti del settore privato e pubblico, prevalentemente in base alle modalità di calcolo della prestazione erogata. Difatti, i fondi rivolti ai dipendenti del settore privato sono prevalentemente a contribuzione definita

---

<sup>309</sup> [www.ssa.gov](http://www.ssa.gov)

<sup>310</sup> Social Security Administration – Comprendere le prestazioni previdenziali.

<sup>311</sup> Mefop – Bollettino statistico 75.



negli Stati Uniti, e una buona percentuale è rappresentata dai cosiddetti 401 (k), una tipologia di fondo nel quale l'aderente avrà un proprio conto individuale all'interno del piano e potrà selezionare il *mix* di investimenti desiderato<sup>312</sup>.

Diversamente, i fondi rivolti ai dipendenti pubblici sono generalmente strutturati a prestazione definita, andando a fornire pensioni basate sugli anni di servizio dei membri e sulla retribuzione media per un determinato numero di anni di lavoro.

Tra le forme di previdenza complementare a adesione individuale, invece, si distingue prevalentemente tra *Traditional individual retirement accounts* (IRA) e *Roth individual retirement accounts*, entrambi piani pensionistici individuali istituiti da banche o imprese assicurative, ai quali viene accordato un differente trattamento fiscale. Difatti, negli Stati Uniti viene adottato uno schema di tassazione di tipo EET, ad eccezione dei piani individuali *Roth*, sottoposti allo schema TEE<sup>313</sup>.

La disciplina della fase contributiva risulta essere maggiormente articolata, accordando un diverso trattamento ai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. I primi sono distinti in:

- a. riduzione salariale o contributi differenziali elettivi, ossia contributi al lordo delle imposte che rappresentano generalmente una percentuale della retribuzione del dipendente. Tali contributi sono deducibili per un importo massimo compreso tra i 12.000 \$ ed i 18.000 \$, in relazione alla tipologia di fondo cui si aderisce;
- b. *catch – up contribution*, contributi “di recupero” concessi da alcuni fondi ai partecipanti di età pari o superiore a 50 anni, che potranno eccedere il limite massimo di deduzione per un importo compreso tra i 1.000 \$ ed i 6.000 \$.

Come detto, i contributi versati in piani individuali *Roth* sono inclusi nel reddito lordo e sono quindi tassati all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito, in applicazione dello schema TEE.

I contributi versati dal datore di lavoro non sono in ogni caso inclusi nel reddito lordo dell'aderente ed i limiti annuali al versamento differiscono a seconda della forma prescelta, per un importo compreso tra i 18.000 \$ ed i 53.000 \$.

Per tutte le forme di previdenza complementare statunitensi non è prevista l'applicazione di alcuna imposta in fase di accumulazione dei rendimenti.

Le erogazioni delle prestazioni sono tassate all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito, ad eccezione dei piani *Roth*<sup>314</sup>.

I prelievi anticipati sono generalmente concessi, ma, in caso di prelievo anticipato prima del raggiungimento dei 59 anni e 6 mesi di età, l'aderente sarà tenuto al pagamento di un'ulteriore

---

<sup>312</sup> Bardizza, Ecco come funzionano le pensioni in Usa e negli altri Paesi europei, Il Giornale (2007).

<sup>313</sup> OECD, The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles (2015).

<sup>314</sup> [www.irs.gov](http://www.irs.gov)

imposta di prelievo anticipato pari al 10%. La maggior parte dei pagamenti di prepensionamento che un individuo riceve da un piano pensionistico possono essere “rinnovati” depositando il pagamento in un altro piano pensionistico entro 60 giorni<sup>315</sup>.

Al raggiungimento del settantesimo anno di età, l’aderente sarà tenuto al prelevamento di un importo minimo (*required minimum distribution* o RDM) dal proprio fondo ciascuno anno. In mancanza di tale prelievo, o se il prelievo è d’importo inferiore all’RDM, sarà applicata un’accisa del 50% sull’importo non prelevato come richiesto. Sarà invece possibile prelevare un importo superiore all’RDM, per una percentuale massima annuale che aumenta con l’età e compresa tra il 3% ed il 15%. Le regole sui prelievi non valgono per i piani *Roth*, e, dopo cinque anni di adesione, l’intero valore del piano potrà essere prelevato esentasse<sup>316</sup>.

---

<sup>315</sup> OECD, *The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles* (2015).

<sup>316</sup> [www.irs.gov](http://www.irs.gov)



## Conclusione

In questo elaborato sono state analizzate le forme di previdenza complementare presenti in Italia ed in particolare il trattamento fiscale ad esse riservato.

Prima di entrare nel merito della materia, si è voluto fornire una panoramica anche della situazione relativa alla previdenza pubblica italiana: analizzare la situazione passata ed il notevole peso che le pensioni pubbliche hanno rappresentato è fondamentale per comprendere anche il perché di un minore sviluppo della previdenza complementare nel nostro paese. Difatti, gli alti tassi di sostituzione garantiti dalle pensioni pubbliche molto probabilmente hanno rappresentato il principale disincentivo all'affermarsi del fenomeno. Come si è visto nell'ultimo capitolo, infatti, in realtà estere come i Paesi Bassi la situazione è diametralmente opposta al modello italiano, in quanto le pensioni pubbliche difficilmente possono garantire anche solamente un minimo vitale, e, difatti, la previdenza complementare risulta fortemente diffusa. C'è da dire, tuttavia, che i fondi pensione stanno conoscendo un periodo di maggiore affermazione nel panorama italiano in anni recenti. Le forme più diffuse risultano essere i fondi pensione negoziali, forti di meccanismi di adesione tacita quali il silenzio – assenso per la devoluzione del Tfr. Risultano comunque in crescita anche le altre forme di previdenza complementare come i fondi aperti o i Pip, in particolare per quanto riguarda le fasce di età più giovani. Tale andamento molto probabilmente è destinato ad incrementarsi, poiché l'ormai prossimo pensionamento dei cosiddetti *baby – boomer* andrà a determinare un vero e proprio stravolgimento della popolazione attiva e saranno quindi soprattutto i lavoratori più giovani a dover prestare maggiore attenzione alla previdenza complementare, in modo da poterne trarre i maggiori ed indubbi vantaggi possibili. Difatti, e venendo finalmente al tema centrale dell'elaborato, la normativa italiana prevede delle agevolazioni fiscali estremamente vantaggiose in materia di previdenza complementare e che, dopo aver esposto la normativa di diversi paesi esteri, potremmo definire uniche al mondo. La possibilità di poter sottoporre ad una tassazione pari al 9% le prestazioni percepite rende indubbiamente più vantaggioso percepire una rendita da una forma pensionistica privata rispetto ad una pubblica, ed anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il plafond fissato, per quanto possa risultare limitante per i percettori di redditi elevati, risulta più che sufficiente per i percettori di redditi medio – bassi e fornisce un ulteriore incentivo all'adesione. La fase che, relativamente, risulta invece essere stata disincentivata potrebbe essere quella dell'accumulazione dei rendimenti. L'innalzamento dell'aliquota dal 11% al 20% sicuramente va a determinare un maggior peso fiscale sui fondi pensione, ma bisogna sempre ricordare la finalità di tassazione sostitutiva di tale imposta, che oggi va a sostituire l'imposta del 26% alla quale sono sottoposti i fondi

d'investimento, mentre in passato l'aliquota dell'11% era sostitutiva di un'aliquota del 12,5%, per cui l'agevolazione concessa oggi risulta decisamente superiore.

Dall'esperienza estera si potrebbero invece apprendere alcuni meccanismi di adesione obbligatoria o di "rimodulazione" dello schema di tassazione in base alla forma di previdenza complementare prescelta. Come visto, infatti, la previdenza complementare in Italia è sviluppata prevalentemente sotto forma di fondi pensione a contribuzione definita, stando a sottolineare il ruolo sempre sussidiario rispetto alla pensione pubblica. Una possibilità d'incentivazione potrebbe essere proprio nella maggiore affermazione delle forme di previdenza complementare quali vere e proprie pari della previdenza pubblica, anche accordando una differente tassazione a tali forme.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il non immediato ma assolutamente fondamentale rapporto tra finanza e fondi pensione. Negli Stati Uniti, globalmente considerati come il cuore pulsante della finanza mondiale, quasi la metà degli investimenti provengono dai fondi pensione, mentre in Italia gli investimenti sono prevalentemente destinati a titoli di debito. Anche in tale circostanza sono gli aderenti più giovani a ricoprire un ruolo fondamentale, in quanto la prospettiva di un maggiore orizzonte temporale rende tali soggetti più idonei a sopportare un piano d'investimento maggiormente aggressivo e che, nell'aggregato, può fortemente contribuire allo sviluppo di mercati finanziari in Italia.

In conclusione, la previdenza complementare rappresenta uno degli argomenti di maggior interesse negli anni recenti. Conoscere le caratteristiche dei fondi ed il loro trattamento fiscale consente di trarre vantaggi nel lungo periodo e di garantirsi una rendita che supporta ed integra le prestazioni pubbliche. Ciò di cui si necessita maggiormente in Italia riguardo la materia è di consapevolezza dei vantaggi e coscienza dell'importanza di aderire, i numeri sembrano confermare un aumento di tali condizioni ma la percentuale di aderenti risulta comunque bassa per cui si ritiene necessario persistere nella diffusione della previdenza privata.

In coda a tale sezione, vorrei dedicare un piccolo spazio di questo mio elaborato finale per alcuni ringraziamenti. In primis ringrazio i miei genitori, che mi hanno dato la possibilità di studiare e arricchirmi, sostenendomi in ogni modo possibile. Ringrazio i miei parenti tutti e gli ottimi colleghi ed amici che mi hanno ogni giorno stimolato a crescere e migliorarmi. Un ringraziamento al professore Fabio Marchetti, che fin dai tempi del corso ha saputo trasmettere la materia fiscale in maniera chiara ed è sempre stato lieto di intrattenersi nelle pause (magari davanti ad un buon caffè) con noi studenti per fornire ulteriori osservazioni e chiarimenti ed anche come relatore si è dimostrato estremamente presente, gentile e disponibile, nonostante una situazione nella quale si è potuto lavorare solo a distanza. Un pensiero particolare va al periodo particolare in cui gran parte di tale elaborato è stato scritto. Al momento in cui si scrivono queste parole (aprile 2020) il nostro paese ed

il mondo intero sta attraversando una delle più gravi emergenze sanitarie della storia e non sappiamo come e quando si potrà tornare ad una vita normale. Le insicurezze e le paure sul futuro, che da sempre hanno accompagnato la mia generazione, in questi giorni pesano come un macigno, soprattutto nella prospettiva di un laureando come me, prossimo all'inizio di una vita lavorativa. Ma l'augurio vuole essere proprio di una pronta ripresa e di risposta resiliente a tale spiacevole situazione, tornando al più presto al nostro quotidiano ordinario, ed imparando a trovare, anche in tali momenti bui, delle occasioni di crescita e miglioramento.

# Riassunto

## Capitolo I – Le pensioni e i destinatari

L'esigenza di assicurare ad ogni cittadino il mantenimento di un tenore di vita adeguato alle proprie esigenze, anche successivamente al sopraggiungere di una qualsiasi causa che lo renda inabile al lavoro, viene riconosciuta nel dettato dell'art. 38 della Costituzione italiana, all'interno del quale è previsto anche che l'assistenza privata è libera. Il sistema pensionistico italiano è fondato su tre pilastri, ossia: previdenza obbligatoria pubblica, previdenza complementare collettiva e previdenza complementare individuale.

La previdenza complementare in Italia, nonostante gli incrementi registrati tra i partecipanti a partire dal 2012, mostra ancora uno scarso sviluppo, soprattutto se confrontata con gli altri stati OCSE o con la stessa spesa per le pensioni pubbliche. Il tasso di partecipazione alla previdenza complementare è pari al 35% per l'anno 2018.

Il sistema della previdenza complementare in Italia è stato regolamentato per la prima volta, da un punto di vista sia civilistico che fiscale, con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e, successivamente, riformato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Lo scopo di tali normative è quello di disciplinare e incentivare la previdenza complementare al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Diverse modifiche sono state apportate anche dalle principali leggi in materia pensionistica, come la l. 335/1995 (Riforma Dini), che inserì una serie di agevolazioni in tutte le fasi del processo di accumulazione ed estensioni riguardanti la platea dei partecipanti alla previdenza complementare. Successivi sviluppi normativi si ebbero con il d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, che ha provveduto ad uniformare il regime fiscale di tutte le forme di risparmio previdenziali, includendovi anche le polizze vita, fino ad allora mai state incluse nella normativa nonostante la ampia diffusione. Più recenti modifiche, infine, sono state introdotte dal d.lgs. 252/2005, successivamente integrato e modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ed è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. La riforma del 2005 ha interamente sostituito il d.lgs. 124/1993 come normativa della previdenza complementare.

Il modello di tassazione scelto dal legislatore è quello del rinvio della tassazione del reddito accantonato per la previdenza. Possiamo, idealmente, scindere il processo di accumulazione del risparmio affluente a forme di previdenza complementare in tre momenti nei quali può essere applicata la tassazione, ossia versamento dei contributi al fondo pensione (fase di contribuzione), maturazione ed accumulo dei rendimenti del fondo pensione (fase di accumulazione) ed erogazione

delle prestazioni finali. Nel modello di tassazione italiano viene accordata un'esenzione nella prima fase ed una tassazione (seppur ridotta) nelle successive due fasi, andando a caratterizza la cosiddetta regola della sospensione d'imposta o ETT.

Entrando maggiormente in dettaglio, in fase di contribuzione si godrà di un'esenzione da tassazione per i contributi versati alla forma di previdenza complementare entro il limite annuo di 5.164,57 € (con la possibilità di ottenere un bonus aggiuntivo per i lavoratori di prima occupazione) tramite la deducibilità dal reddito complessivo imponibile ai fini Irpef. La fase di contribuzione costituisce il finanziamento delle forme di previdenza complementare ed è costituita dai contributi a carico del lavoratore, dal conferimento del Tfr maturando e dai contributi del datore di lavoro o del committente. È, inoltre, sempre fatta salva la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Tuttavia, vengono espressamente elencati come deducibili i soli contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Come già previsto dalla disciplina previgente, le quote maturande di Tfr e il Tfr pregresso trasferito a forme di previdenza complementare, continuano ad essere escluse dagli oneri deducibili dal reddito complessivo.

Riguardo l'accumulazione dei rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi verrà ad essi applicata un'aliquota agevolata del 20%, in sostituzione dell'ordinario 26% applicata ai rendimenti ottenuti con altri strumenti d'investimento (ad esempio, depositi in conto corrente). L'aliquota di tassazione è ridotta ulteriormente al 12,5% in caso di rendimenti dovuti all'investimento in titoli pubblici.

Infine, le erogazioni di prestazioni pensionistiche sono beneficiarie di una tassazione sostitutiva, mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% riducibile fino al 9%, tale riduzione sarà correlata al periodo di partecipazione alla forma di previdenza complementare e si ridurrà annualmente dello 0,3% a partire dal quindicesimo anno eccedente di partecipazione ad una forma di previdenza complementare e per un massimo di 6 punti percentuali. In sostanza, è possibile beneficiare dell'aliquota minima dopo 35 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate sotto forma sia di capitale che di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Diverse sono le possibilità offerte agli aderenti alle forme di previdenza complementari di percepire un'anticipazione o un riscatto (totale o parziale) della posizione individuale maturata. In base alle motivazioni ed all'entità dell'anticipo o riscatto, verrà accordata una differente tassazione, che non sarà comunque mai superiore al 23%.

I soggetti a cui è data facoltà di aderire, individualmente o collettivamente, a forme di previdenza complementare sono: lavoratori dipendenti (sia privati sia pubblici), lavoratori autonomi e i liberi



professionisti, soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate, soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

Un particolare focus viene posto sui lavoratori dipendenti del settore privati proprio perché lo strumento principale di incentivazione è rappresentato dal maggior rendimento che possono dare gli investimenti del Tfr devoluto tramite forme di previdenza complementare. Ai lavoratori dipendenti del settore privato, difatti, è consentita l'adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare. Essi potranno, quindi, aderire collettivamente a fondi pensione chiusi o aperti, ed individualmente a fondi pensione aperti o Pip. Con riguardo in particolare al Tfr, a decorrere dal 1° gennaio 2007, con la piena entrata in vigore delle disposizioni previste dalla riforma del 2005, esso ha assunto molto più marcatamente i connotati di strumento con finalità prevalente di finanziamento previdenziale: la disciplina del conferimento è stata modificata ed è stato introdotto l'obbligo per i lavoratori di decidere, al momento dell'assunzione, la destinazione del Tfr maturando. In caso di prima assunzione, successiva al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente del settore privato, entro sei mesi da tale data, è chiamato ad effettuare la scelta di adesione o meno a previdenza complementare. Il lavoratore potrà scegliere di aderire alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il Tfr maturando. All'inverso, il lavoratore potrà anche decidere di non aderire, dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito) e optando per il mantenimento del Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro. Una volta trascorsi i sei mesi previsti dalla legge senza che il lavoratore abbia espresso alcuna scelta, l'adesione al fondo pensione categoriale avviene automaticamente, e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del Tfr maturando, applicando il meccanismo di silenzio – assenso.

Per ciò che concerne i lavoratori dipendenti del settore pubblico, la disciplina ad essi applicata è parzialmente assimilabile a quella prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato in quanto se ne discosta in diversi punti.

Ai lavoratori dipendenti del settore pubblico è data la facoltà di aderire a forme di previdenza complementare negoziali o forme di previdenza complementare individuali.

Tale disparità di trattamento è da ricercarsi proprio nel fatto che il che sistema di previdenza complementare è stato costituito prendendo a modello i dipendenti del settore privato e attribuendo un preminente ruolo al Tfr. E tale impostazione, sin dal principio, ha generato attriti nella sua applicazione al settore pubblico a causa di una mancata esistenza dell'istituto del Tfr per i dipendenti del settore pubblico fino alla fine degli anni '90. Difatti, per i dipendenti del settore pubblico lo strumento d'indennità originariamente previsto è il Trattamento di fine servizio (o Tfs) e fu solo con l'attuazione del DPCM del 20 dicembre 1999 che i lavoratori del settore pubblico vennero assoggettati al regime di Tfr.

Un ulteriore avvicinamento della disciplina dei lavoratori dipendenti del settore pubblico a quella dei lavoratori dipendenti del settore privato si è avuta con la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), la quale ha previsto l'equiparazione delle regole fiscali per gli aspetti relativi alle contribuzioni ed alle prestazioni. È stato, inoltre, previsto che le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare in maniera più libera le modalità di adesione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico assunti a partire dal 1° gennaio 2019, includendovi anche meccanismi di silenzio – assenso.

Ben poco spazio è stato dedicato dalle varie normative riguardanti la previdenza complementare ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti. La differenza fondamentale e motivo principale della poca enfasi posta dal legislatore verso tali categorie è, intuitivamente, l'assenza di qualsiasi forma di Tfr per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, per cui la contribuzione in forme di previdenza complementare sarà unicamente costituita dai versamenti del lavoratore autonomo o del libero professionista. Riguardo le forme a cui è possibile accedere per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti ricordiamo i fondi negoziali, cui è data facoltà di accedere collettivamente sulla base di accordi promossi dai relativi sindacati o le associazioni di categoria. Per ciò che concerne invece i fondi pensione aperti, è data facoltà di accedervi ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti solamente su base individuale, i quali stabiliranno liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione. Le medesime condizioni si applicheranno anche in caso di partecipazione a forme di previdenza complementare individuale.

Ai soci lavoratori di cooperative, invece, si applica la disciplina dei lavoratori dipendenti, in quanto assimilati ad essi.

Oltre alle categorie di destinatari esplicitamente previste dal d.lgs. 124/1993 e rimaste, sostanzialmente, invariate dal d.lgs. 252/2005, è resa possibile l'adesione a forme di previdenza complementare anche a soggetti che non svolgono un'attività lavorativa o sono fiscalmente a carico di un familiare che già aderisce ad una forma di previdenza complementare.

Ai soggetti fiscalmente a carico è concesso aderire ai fondi pensione aperti con adesione individuale o ad un Pip, ma anche al medesimo fondo pensione chiuso al quale il soggetto di cui sono fiscalmente a carico è iscritto.

## **Capitolo II – I fondi pensione**

Per fondo pensione s'intende un'istituzione finanziaria avente la finalità di fornire agli aderenti una prestazione pensionistica sostitutiva, integrativa o aggiuntiva a quella garantita dalla previdenza pubblica. Tale trattamento viene assicurato mediante la raccolta dei contributi versati dagli aderenti

durante la loro vita lavorativa e l'investimento di questi in attività, finanziarie o reali, ammesse dalla legge, dai regolamenti o dai rispettivi statuti.

Possiamo sintetizzare le diverse forme attuabili di previdenza complementare in fondi pensione chiusi o negoziali, fondi pensioni aperti, piani individuali di previdenza (o Pip) e fondi pensione preesistenti, ossia quei fondi che risultavano già istituiti alla data del 15 novembre 1992 e cioè prima della normativa introdotta dal d.lgs. 124/1993. Ciascuna forma di previdenza complementare deve essere iscritta presso un apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP), l'autorità amministrativa indipendente con il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare. Si definiscono fondi pensione chiusi o negoziali quei fondi per i quali viene definita una specifica categoria di potenziali aderenti. Il processo istitutivo di un fondo pensione ha inizio a seguito della redazione di un atto negoziale, quali contratti ed accordi collettivi, accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende e similari, da cui ha origine l'obbligo di costituzione del fondo stesso. Successivamente alla fase istitutiva il fondo pensione negoziale viene materialmente costituito come soggetto giuridico di natura associativa, soggetto dotato di personalità giuridica o patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, costituito all'interno della stessa società o ente pubblico a seguito di apposita deliberazione. I fondi pensione negoziali sono normalmente costituiti mediante atto pubblico. Così come avviene in ambito societario, all'atto costitutivo è affiancato uno statuto, il cui contenuto è stato disciplinato dalla COVIP. Costituito l'ente, è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla COVIP, la quale rileva come momento acquisitivo della personalità giuridica per gli enti costituiti come soggetti dotati di personalità giuridica e l'iscrizione presso l'apposito albo. Successivamente, i fondi pensione negoziali danno inizio alla fase di raccolta delle adesioni, ed a tal fine si rende necessaria la strutturazione di un sistema amministrativo – contabile definitivo e l'individuazione di un depositario presso cui raccogliere la contribuzione destinata al successivo investimento. Il sistema di governo dei fondi pensione è stato oggetto di una profonda revisione a seguito del recepimento della direttiva 2016/41/UE, nota come direttiva Iorp II. Viene esplicitamente richiesto al fondo di dotarsi di un *“sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività [...] proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione”*. Il modello di governo dei fondi pensione negoziali si avvicina molto al modello tipico delle società per azioni, in quanto troviamo in esso l'assemblea dei delegati, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo. In aggiunta a tali organi, viene esplicitamente richiesto ai fondi pensione negoziali di dotarsi di un sistema di controllo interno e la nomina di un direttore generale. La già citata direttiva Iorp II ha introdotto l'onere di realizzare un'adeguata strutturazione delle funzioni

fondamentali, quali gestione dei rischi, che dovrà prevedere una definizione delle strategie, revisione interna e, eventualmente, attuariale.

Viene concessa la facoltà di esternalizzare funzioni amministrative, contabili ed altre attività, ivi comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità delle funzioni esternalizzate resta comunque in capo all'organo amministrativo del fondo pensione. Sarà invece oggetto di esternalizzazione obbligatoria l'attività di gestione finanziaria, la quale verrà affidata a Sgr, Sim e simili, e la fase di erogazione delle prestazioni.

Diversamente, nei fondi pensione aperti non viene definita una specifica platea di potenziali aderenti, ed è quindi possibile l'adesione ai lavoratori di qualsiasi categoria, in forma sia collettiva che individuale. Questi possono essere istituiti, mediante costituzione di patrimoni autonomi, dai soggetti abilitati alla gestione finanziaria dei fondi pensione negoziali, come società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, banche ed imprese di assicurazione.

Generalmente, l'attività principale di tali soggetti è la gestione di fondi comuni d'investimento ed anche i fondi pensione aperti da questi offerti presentano caratteristiche simili, in quanto saranno strutturati in quote. Tuttavia, le prestazioni erogate seguono il modello stabilito dal d.lgs. 252/2005. Data la natura dei soggetti costituenti, i fondi pensione aperti saranno sottoposti a vigilanza anche da parte della Consob e Banca d'Italia. I fondi pensione aperti, diversamente dai negoziali, non sono costituiti come soggetti esterni ma nell'ambito delle società stesse mediante la formazione di un autonomo e separato patrimonio di destinazione. L'atto istitutivo verrà, quindi, proposto dal consiglio di amministrazione della società e deliberato in sede assembleare. Anche per ciò che concerne il sistema di governo, essendo i fondi pensione aperti costituiti all'interno delle società istitutrici, gli organi di amministrazione e controllo sono già presenti nell'ambito di queste. Vi sono, comunque, degli organi dedicati alla gestione specifica del fondo, quali il Responsabile del fondo e l'organismo di rappresentanza, costituito solo nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti alla medesima azienda o gruppo.

Passando ai piani individuali pensionistici, questi presentano esattamente le medesime caratteristiche delle ordinarie polizze sulla vita, con l'unica differenza che le prestazioni erogate seguiranno il modello dettato dal d.lgs. 252/2005. I Pip sono costituiti unicamente da imprese assicurative sotto forma di patrimoni separati ed autonomi rispetto a quello dell'impresa, destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli aderenti. I contratti impiegati per la realizzazione dei Pip sono i contratti di assicurazione sulla vita di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) ed i contratti di assicurazione sulla vita di ramo III, unicamente di tipo *unit linked*, ossia assicurazioni nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). I Pip non vennero previsti dal legislatore nella prima

normativa del 1993, ma introdotti inizialmente dal d.lgs. 47/2000 e disciplinati solamente con la riforma del 2005. A causa di ciò, possiamo distinguere i Pip in “nuovi”, ossia conformi al d.lgs. 252/2005 ed iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP, e “vecchi”, ossia relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del d.lgs. 252/2005, i quali non potranno raccogliere nuove adesioni.

In termini organizzativi, si ritrova la figura del responsabile del Pip, il quale verifica che la gestione sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa e delle previsioni regolamentari.

Infine, per fondi pensione preesistenti s’intendono le forme di previdenza complementare risultanti già istituite alla data del 15 novembre 1992, ossia precedentemente all’entrata in vigore della l. 23 ottobre 1992, n. 421, da cui è stata emessa la prima normativa organica della previdenza complementare poi attuata col d.lgs. 124/1993. All’interno di tale normativa, venne concesso a tali fondi di continuare ad operare in un regime di parziale deroga rispetto alla disciplina generale. Tali fondi erano, all’epoca, costituiti all’interno delle imprese e rivolti ai propri dipendenti e quindi, per alcuni versi sono assimilabili ai fondi negoziali, in quanto rivolti ad un’utenza limitata di potenziali aderenti e a adesione collettiva.

Assume particolare rilevanza, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto fiscale, la distinzione dei fondi pensione basata sulle modalità in base alle quali viene calcolata la prestazione pensionistica. Essi sono distinguibili in regimi a contribuzione definita, caratterizzati dai versamenti dei lavoratori definiti su base contrattuale e dalla prestazione pensionistica erogata commisurata all’entità dei versamenti effettuati e dal rendimento del fondo e regimi a prestazioni definite, caratterizzati dalla finalità di costituire una rendita di ammontare predeterminato e corrispondente ad una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria dell’aderente, per cui i versamenti dei lavoratori saranno periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo.

La normativa vigente classifica primariamente i fondi pensione in “nuovi” e “vecchi”, in base alla data d’istituzione (successiva o antecedente all’entrata in vigore della l. 421/1992) e, all’interno di tale generale distinzione, si potranno avere:

- a. Fondi pensione in regime di contribuzione definita;
- b. Fondi pensione in regime di prestazioni definite;
- c. Contratti di assicurazioni sulla vita;
- d. Fondi pensione che detengono immobili;
- e. Fondi interni.

La tassazione dei fondi pensione è basata su meccanismi di tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi, mediante applicazione di imposta nella misura del 20% sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

Nei fondi pensione a contribuzione definita il risultato netto della gestione finanziaria costituirà la base imponibile sulla quale, in ogni periodo d'imposta, verrà applicata l'imposta sostitutiva ed è calcolato come differenza tra il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare (al lordo dell'imposta sostitutiva) ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, i cui valori saranno desunti da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Come termine dell'anno solare si identifica l'ultimo giorno dell'anno di apertura dei mercati ed il valore risultante a tale data sarà sottoposto ad una serie di variazioni, in aumento e diminuzione, volte a sterilizzare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo. In dettaglio, il patrimonio netto di fine anno sarà:

- a. Aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme di previdenza complementare;
- b. Diminuito dei contributi versati (a lordo di eventuali spese), delle somme ricevute a seguito di trasferimenti della posizione individuale da altre forme di previdenza complementare, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o non soggetti ad imposta.

Nei fondi pensione a prestazioni definite l'imposta sostitutiva verrà applicata sul risultato netto della gestione finanziaria, il quale sarà dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione (diminuito dei contributi versati nell'anno) ed il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno (ossia il valore attuale calcolato al termine dell'anno precedente e al netto dell'imposta sostitutiva).

Il trattamento fiscale riservato ai contratti di assicurazione sulla vita risulta essere quasi del tutto assimilabile ai fondi pensione operanti in regime di prestazione definita. Difatti, anche per i contratti di assicurazione sulla vita è previsto l'assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura dell'20% sul risultato netto della gestione finanziaria, maturato in ciascun periodo d'imposta. Per la determinazione di tale risultato, vengono applicati i medesimi criteri già visti per i fondi pensione a prestazione definita, in quanto sarà dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione (diminuito dei premi versati nell'anno) e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

I "vecchi" fondi pensione sono sostanzialmente i fondi pensione preesistenti, ossia che risultavano già istituiti alla data di entrata in vigore della l. 421/1992. In virtù dell'eterogeneità di tale categoria, con riguardo al trattamento fiscale sarà possibile riscontrare nella normativa delle specifiche fattispecie previste unicamente in riferimento ad essi. In particolare, i vecchi fondi pensioni saranno

distinguibili, in primis, in base al regime di erogazione delle prestazioni (così come visto per i fondi di nuova costituzione) ma vi saranno anche ipotesi disciplinate specificatamente per i vecchi fondi pensione.

Per ciò che concerne i vecchi fondi pensione a contribuzione definitiva, essi sono del tutto equiparati ai fondi pensione di nuova costituzione operanti nel medesimo regime e si applicano ad essi le stesse disposizioni in termini di calcolo della base imponibile e tassazione.

Con riguardo, invece, ai vecchi fondi pensione a prestazioni definite, questi saranno ulteriormente distinguibili in fondi gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico – finanziario della capitalizzazione o secondo il sistema a ripartizione. Per i primi, viene prevista dalla normativa l'applicazione della medesima disciplina dei fondi pensione di nuova costituzione a contribuzione definita (e non quella dei relativi fondi di nuova costituzione a prestazioni definite). Una disciplina fiscale *ad hoc* è invece prevista per i vecchi fondi gestiti mediante il sistema a ripartizione, per i quali occorrerà tener conto dell'articolazione del patrimonio. Se il patrimonio risulta costituito in conti individuali dei singoli aderenti, il fondo sarà assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. Diversamente, in mancanza di conti individuali, verrà applicato ad essi un regime esattamente equivalente a quello riservato alle pensioni pubbliche.

Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, all'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) viene previsto che la gestione dei fondi pensione di cui al d.lgs. 124/1993 (da intendere oggi come d.lgs. 252/2005) è esente da imposta. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tale esenzione è concessa anche per le operazioni esternalizzate, purché si tratti di operazioni specifiche ed essenziali al processo di gestione del fondo.

Riguardo, invece, all'imposta di registro, è previsto che siano assoggettate ad imposta di registro e a imposta catastale e ipotecaria in misura fissa di 200 € le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione.

I fondi pensione di ogni tipologia, nella fase antecedente all'adesione, sono tenuti a mettere a disposizione dei potenziali aderenti una serie di documenti informativi. Questi sono:

- a. La nota informativa, nella vengono spiegate le principali caratteristiche del fondo e le condizioni di partecipazione;
- b. Il documento “la mia pensione complementare”, il quale ha sostituito il precedente progetto esemplificativo standardizzato e che contiene una stima della prestazione complementare alla quale il potenziale aderente avrà diritto, calcolata secondo determinate ipotesi relative all'ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione al fondo e ai rendimenti.

Sono altresì resi noti precedentemente all'adesione lo statuto o il regolamento, correlato anche delle condizioni generali di contratto in caso di Pip.

Il recepimento della direttiva Iorp II ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico dei fondi pensione. Viene infatti previsto che questi daranno informativa agli iscritti relativamente alle scelte di investimento, e che l'organo amministrativo predisponga e metta a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti, un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento. In tale documento saranno illustrati anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate. Inoltre, verranno fornite informazioni riguardanti la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura ed alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario (i cosiddetti "fattori Esg"). Il documento sarà sottoposto a riesame almeno ogni tre anni, ma è fatta salva la possibilità di modificarlo in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento.

I fondi pensione investono le risorse loro affidate anche mediante un'organizzazione multi – comparto, tra i quali l'aderente potrà scegliere al momento dell'adesione. I comparti rappresentano le opzioni di investimento offerte dal fondo pensione all'aderente caratterizzata da una specifica politica di investimento seguita. La scelta del comparto da parte dell'aderente non ha carattere definitivo e potrà essere modificata trascorso almeno un anno dall'adesione o dall'ultima variazione di comparto. I comparti di investimento sono definiti in base alla combinazione di rischio e rendimento, e si dividono in:

- a. azionari, nei quali le risorse saranno totalmente o prevalentemente (almeno il 50%) investite in titoli azionari;
- b. bilanciati, nei quali la gestione degli investimenti è bilanciata tra titoli obbligazionari e azionari, in percentuale variabile tra il 31% ed il 49% del patrimonio;
- c. obbligazionari misti, nei quali la maggior parte delle risorse sarà investita in titoli obbligazionari, ma potranno investire fino ad un massimo del 30% delle risorse anche in titoli azionari;
- d. obbligazionari puri, nei quali gli investimenti saranno totalmente costituiti da titoli obbligazionari;
- e. garantiti, nei quali viene garantito un rendimento minimo o la restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (generalmente il raggiungimento dell'età pensionabile).

La distribuzione delle risorse finanziarie del fondo pensione nei diversi possibili investimenti, quali azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento è gestita mediante il cosiddetto processo di *asset allocation*. I fondi pensione devono gestire le proprie disponibilità "*in maniera sana e prudente*"



perseguendo obiettivi di diversificazione degli investimenti, efficiente gestione del portafoglio, diversificazione dei rischi, anche di controparte, contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo e massimizzazione dei rendimenti netti.

In base al detto decreto, i fondi pensione potranno investire le proprie risorse in titoli di debito, titoli di capitale, parti di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e quote di fondi chiusi.

### **Capitolo III – L’ambito internazionale**

Lo sviluppo e la diffusione della previdenza complementare nel mondo risultano essere estremamente eterogenei, per cui anche il quadro giuridico di riferimento necessita di un’organizzazione che tenga conto di tale situazione. In particolare, in tema di fiscalità, dove le differenze di tassazione dei fondi potrebbero determinare fenomeni di doppia tassazione o risultare fortemente d’intralcio allo sviluppo di essi in un ambito transfrontaliero.

Il tema è stato evidenziato sia in sede comunitaria che dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o *Organization for economic cooperation and development* (OECD). In ambito previdenziale, l’OCSE svolge un importante ruolo, sia per ciò che concerne l’analisi delle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione ma anche più specificatamente in tema di previdenza complementare.

Da un punto di vista comunitario, la prospettata armonizzazione per ciò che concerne la previdenza complementare sembra risultare ancora di difficile attuazione. Le politiche sociali restano di competenza prevalentemente nazionale, ma l’Unione conserva un ruolo d’impulso, volto a stimolare la convergenza delle politiche. Nella realizzazione di tale modello di convergenza, uno degli strumenti maggiormente utilizzati è il Metodo aperto di coordinamento (o MAC). L’applicazione del MAC implica l’attivazione di un processo di *benchmarking*, nel contesto del quale sono fissati e valutati gli obiettivi comuni. L’approccio prescelto, quindi, è basato su strumenti di *soft law* che forniscono degli orientamenti non vincolanti e formulati in maniera ampia ed elastica, fissando gli obiettivi comuni ma lasciando agli Stati membri l’onere di attuare le concrete misure volte al loro raggiungimento. L’aspetto maggiormente innovativo è rappresentato, sicuramente, dall’attivazione del processo di apprendimento e di scambio delle *best practices* tra gli Stati membri, volto a favorire la convergenza delle politiche. A partire dalla sua introduzione, l’attività del MAC ha riguardato prevalentemente la previdenza complementare, con specifici richiami agli obiettivi di sostenibilità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici, sottolineando la necessità di garantire un’adeguata offerta di fondi pensione. Viene, inoltre, messa in luce la potenziale fragilità dei meccanismi a

capitalizzazione, sui quali i fondi pensione sono basati, in relazione alla volatilità dei mercati finanziari, ribadendo la necessità di ridurre i rischi tramite una gestione maggiormente prudentiale. Uno dei problemi fondamentali, sia in sede comunitaria che globale, continua ad essere l'eterogeneità dei trattamenti pensionistici e, in ambito fiscale, si può incorrere nel problema delle doppie imposizioni, alla luce anche dei diversi modelli di tassazione adottati dai vari paesi. Tale tematica viene, difatti, trattata dal modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. Per quanto riguarda la previdenza complementare, le prestazioni erogate potranno ricadere nelle fattispecie disciplinate dall'art. 18 (*pensions*) o, eventualmente, dall'art. 15 (*income from employment*). L'art. 18 del modello di convenzione OCSE dispone che *“le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato”*, per cui viene riconosciuta la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, potrebbe sorgere qualche dubbio interpretativo in riferimento al trattamento da riservare alle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare. Se è pacifico ritenere che alle prestazioni previdenziali erogate sotto forma di rendita periodica sia applicabile la disciplina dell'art. 18, lo stesso non può dirsi con riferimento alle prestazioni erogate sotto forma di capitale. Tali erogazioni, in linea di massima, non presentano analogie con le prestazioni delle pensioni pubbliche (alle quali l'art. 18 è dedicato) e andrà, quindi, verificata caso per caso l'eventuale applicabilità dell'art. 15, il quale prevede la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e della residenza, riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate nel primo Stato al fine di eliminare la doppia imposizione.

Senza, tuttavia, giungere fino al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica, assume particolare rilevanza anche il trasferimento della posizione individuale in fase di accumulazione. Sul punto, notevoli modifiche e miglioramenti sono stati apportati, in sede comunitaria, dalla recente direttiva Iorp II. Con riferimento al nostro ordinamento, è stata rivista ed ampliata la disciplina dei trasferimenti transfrontalieri della posizione individuale verso e da fondi pensione di un altro Stato membro.

Con riferimento ad un'analisi comparata tra il sistema della previdenza complementare italiano e quello dei principali paesi OCSE, si segnala una generale maggior diffusione in realtà estere, nei quali è possibile ritrovare situazioni diametralmente opposte al modello italiano, in quanto le pensioni pubbliche difficilmente possono garantire anche solamente un minimo vitale, e, difatti, la previdenza complementare risulta fortemente diffusa. Risultano altresì comuni all'estero dei meccanismi di adesione obbligatoria o di “rimodulazione” dello schema di tassazione in base alla forma di previdenza complementare prescelta. Si segnala, inoltre, una generale uniformità estera dello schema di tassazione EET, per quanto le possibilità di tassazione sostitutiva ed agevolata esistenti nel nostro

paese risultano essere anche ben più vantaggiose da un punto di vista fiscale, nonostante l'adozione di uno schema ETT sia in contrasto con il generale obiettivo di armonizzazione.



## Bibliografia

- AA. VV. (2008), *I vantaggi fiscali della previdenza complementare*, L'agenzia informa n. 4/2008.
- Amendola – Provenzano, V., Dedola S., di Felice P. e Galli, G. (2018), *La tassazione degli strumenti finanziari*, Milano, Egea.
- Balestreri, G. (2016), *Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni*, La Repubblica, 13 aprile 2016.
- Bardizza, M. (2007), *Ecco come funzionano le pensioni in Usa e negli altri Paesi europei*, Il Giornale, articolo del 19 febbraio 2007.
- Barone, G., Fersini, P., Forte, S., Melisi, G. e Olivieri, G. (2017), *Previdenza complementare: proiezioni di lungo periodo nell'ottica dell'analisi di sostenibilità*, Roma, Luiss University Press.
- Bripi, F. e Giorgiantonio, C. (2010), *La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) n. 65/2010.
- Börsch-Supan, A.H., Coppola, M. e Reil-Held, A. (2012), *Riester Pensions in Germany: Design, Dynamics, Targetting Success and Crowding-In*, NBER Working Paper No. 18014, Issued in April 2012.
- Bugli, A (2018), *Come cambia la governance dei fondi "negoziali" dopo la direttiva IORP II*, [ilpuntopensionielavoro.it](http://ilpuntopensionielavoro.it), articolo del 13 settembre 2019.
- Cazzola, G. (2008), *Fondi pensione. Istruzioni per l'uso*, Roma, Bancaria Editrice.
- Clark, G.L. (2003), *European Pensions & Global Finance*, New York, Oxford University Press.
- D'Angerio, V. (2019), *Sostenibilità e governance: ecco come cambieranno i fondi pensione*, Il Sole 24 ore, articolo del 29 marzo 2019.
- Del Treppo, G. (2016), *La previdenza sociale in Francia*, Nizza, Inas Francia editore.
- Di Gialleonardo, L., Dilorenzo, M., Luzi, S., Marè, M e Motroni, A. (2012), *L'efficienza dei fondi pensione italiani: costi, iscritti, dimensione del patrimonio*, Pavia, Società italiana di economia pubblica.
- Fondazione Luca Pacioli (2003), *Sistemi finanziari di gestione dei fondi di previdenza e metodi di calcolo delle prestazioni. Studio n. 7*, Documento n. 22 del 14 novembre 2003.
- (2007), *La previdenza complementare, Parte Seconda. Le contribuzioni, le prestazioni e le valutazioni di convenienza economica*, Documento n. 11 del 22 maggio 2007.
- Gallo, A. (2007), *La performance dei fondi pensione*, Napoli, Elsevier SSRN.
- Lo Conte, M. (2020), *Corrono i fondi pensione: +7,2% nel 2019. Dal 2009 +3,6% l'anno*, Il Sole 24 ore, articolo del 31 gennaio 2020.

- (2017), *Rendimenti, i fondi pensione battono il Tfr 4 a 2*, Il Sole 24 ore, articolo del 20 febbraio 2017.
- Manelli A. (2000), *I fondi pensione. Aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria d'azienda*, Torino, Isedi.
- Marchetti, F. (2019), *Il regime fiscale della previdenza complementare*, Roma.
- (2020), *Nota alla sentenza 218/2019*, Roma.
- Marchetti, F. e Marè, M. (2009), *Previdenza complementare e disciplina fiscale*, Bologna, Il Mulino.
- Migliorini, F. (2019), *Previdenza complementare: guida alla disciplina fiscale*, fisco.com, articolo del 9 aprile 2019.
- Moretti, F. (2019), *La Consulta: fisco agevolato anche per i fondi pensioni della Pa*, Il Sole 24 Ore, articolo del 29 ottobre 2019.
- Nanni, A. (2019), *I fondi pensione e il processo di adeguamento alla direttiva europea IORP II*, ilpuntopensionielavoro.it, articolo del 5 agosto 2019.
- OECD (2019), *Pension Markets in Focus*, Paris, OECD Publishing.
- (2019), *Pension Funds in Figures*, Paris, OECD Publishing.
  - (2019), *Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 indicators*, Paris, OECD Publishing.
  - (2018), *OECD Pensions Outlook 2018*, Paris, OECD Publishing.
  - (2015), *The tax treatment of funded private pension plans: OECD and EU country profiles*, Paris, OECD Publishing.
- Paruolo, S. (2011), *2020: La nuova Unione Europea*, lulu.com.
- Pellegrini, P. (2019), *La Corte costituzionale equipara i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione negoziali alle altre tipologie di aderenti a forme pensionistiche complementari*, Blog Mefop del 4 novembre 2019.
- Procopio, M. (2008), *Fondi Pensione e Tfr*, Milano, IPSOA.
- Rasi, F. (2012), *I profili internazionali della previdenza complementare*, Roma, CERADI – Centro di ricerca per il diritto d'impresa.
- Ravelli, F. (2009), *Il "MAC/Pensioni" nel quadro del coordinamento delle politiche sociali comunitarie*, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, Fascicolo 3, dicembre 2009, Bologna, Il Mulino.
- Scarane, S. (2019), *Il Regno Unito sta innalzando l'età della pensione a 68 anni*, ItaliaOggi, articolo del 21 dicembre 2019.
- Secci, N. (2019), *Come si calcola il Tfr*, laleggepertutti.it, articolo del 27 novembre 2019.
- Tursi, A. (2013), *Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa*, Torino, Giappichelli.

- (2001), *La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale. Fattispecie e disciplina giuridica*, Milano, Giuffrè.

Valente, P. e Alagna, C. (2006), *Modello di convenzione OCSE 2005: le novità in materia di pensioni*, Export e investimenti, Commercio internazionale n. 10/2006.

Weisz, B. (2015), *Fondi pensione: la corretta tassazione*, pmi.it, articolo del 16 febbraio 2015.

# Sitografia

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

[www.agi.it](http://www.agi.it)

[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

[www.assoprevidenza.it](http://www.assoprevidenza.it)

[www.bankpedia.org](http://www.bankpedia.org)

[www.boe.es](http://www.boe.es)

[www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it)

[www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

[www.cincodias.elpais.com](http://www.cincodias.elpais.com)

[www.cleiss.fr](http://www.cleiss.fr)

[www.covip.it](http://www.covip.it)

[www.data.oecd.org](http://www.data.oecd.org)

[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

[www.eu-gleichbehandlungsstelle.de](http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

[www.inps.it](http://www.inps.it)

[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

[www.irs.gov](http://www.irs.gov)

[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

[www.pensionioggi.it](http://www.pensionioggi.it)

[www.pensplan.com](http://www.pensplan.com)

[www.previssima.fr](http://www.previssima.fr)

[www.propensione.it](http://www.propensione.it)

[www.previdenzacomplemetare.finanze.com](http://www.previdenzacomplemetare.finanze.com)

[www.ssa.gov](http://www.ssa.gov)

[www.svb.nl](http://www.svb.nl)

[www.treccani.it](http://www.treccani.it)

[www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)